

Documento approvato con Deliberazione CdA n° 35 del 11 ottobre 2023

MOG ex D.lgs. 231/01 Parte Speciale – ATAC S.p.A. – edizione anno 2023

Questo documento è di proprietà di Atac spa che se ne riserva tutti i diritti

**ATAC S.p.A.**  
**Modello di Organizzazione Gestione e**  
**Controllo ai sensi del**  
**decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231**

**Parte Speciale**

## INDICE

<b>SEZIONE I – PRINCIPI DI RIFERIMENTO.....</b>	<b>7</b>
<b>1. Funzione della parte speciale .....</b>	<b>8</b>
<b>2. Regole generali di comportamento .....</b>	<b>9</b>
2.1 <i>Il sistema organizzativo generale.....</i>	<i>9</i>
2.2 <i>Il sistema di deleghe e procure .....</i>	<i>11</i>
2.3 <i>Regole generali di comportamento – reati contro la P.A. ....</i>	<i>11</i>
2.4 <i>Regole generali di comportamento – Reati Societari e tributari.....</i>	<i>13</i>
2.5 <i>Regole generali di comportamento – Delitti Informatici e Trattamento Illecito dei dati.....</i>	<i>14</i>
2.6 <i>Regole generali di comportamento – Criminalità organizzata.....</i>	<i>16</i>
2.7 <i>Regole generali di comportamento – Delitti in materia di violazione del diritto d’autore... </i>	<i>16</i>
2.8 <i>Regole generali di comportamento –Reati in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro.....</i>	<i>18</i>
2.9 <i>Regole generali di comportamento – Delitti in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.....</i>	<i>19</i>
2.10 <i>Regole generali di comportamento – Reati in materia ambientale .....</i>	<i>20</i>
2.11 <i>Regole generali di comportamento – Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare .....</i>	<i>20</i>
<b>SEZIONE II - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....</b>	<b>21</b>
<b>3. Reati contro la Pubblica Amministrazione.....</b>	<b>22</b>
3.1 <i>Premessa.....</i>	<i>22</i>
3.2 <i>I reati di cui all’art. 24 del D.lgs. 231/2001.....</i>	<i>22</i>
3.3 <i>I reati di cui all’art. 25 del D.lgs. 231/2001.....</i>	<i>24</i>
3.4 <i>Il reato di cui all’art. 25-decies del D. Lgs. 231/2001.....</i>	<i>31</i>
<b>4. Fattispecie di attività sensibili in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione</b>	<b>31</b>
<b>5. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali specifiche .....</b>	<b>32</b>
5.1 <i>Specifiche per i reati contro la P.A. (le fattispecie di “Attività Sensibili” sono state aggregate secondo un criterio di omogeneità) .....</i>	<i>33</i>
5.1.1 <i>Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni con soggetti pubblici (alla quale si perviene mediante procedure negoziate ovvero ad evidenza pubblica) .....</i>	<i>33</i>
5.1.2. <i>Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti ai quali si perviene mediante trattative private (quale stazione appaltante); Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti ai quali si perviene mediante procedure aperte o ristrette (quale stazione appaltante) .....</i>	<i>33</i>
5.1.3. <i>Gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali relativi all’esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni stipulati con soggetti pubblici; gestione di procedimenti giudiziali o arbitrali.....</i>	<i>34</i>
5.1.4. <i>Gestione dei rapporti con Soggetti Pubblici per l’ottenimento di autorizzazioni e licenze per l’esercizio di attività aziendali; Cura di adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc.; Richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali/ad hoc necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali; gestione di beni mobili registrati legati all’attività aziendale.....</i>	<i>35</i>
5.1.5. <i>Gestione dei rapporti con i Soggetti Pubblici per gli aspetti che riguardano la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08) ed il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l’impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni; Osservanza delle disposizioni previste dal TU 81/2008 e dal DVR esistente .....</i>	<i>36</i>
5.1.6. <i>Gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni con gli Enti Pubblici (produzione rifiuti solidi, liquidi o gassosi ovvero emissione di fumi o produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico);</i>	

<i>Gestione di profili autorizzativi/documentali in ambito ambientale; Gestione di rifiuti, scarichi idrici o emissioni in atmosfera</i> .....	36
5.1.7. <i>Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata; Gestione di trattamenti previdenziali e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni</i> .....	37
5.1.8 <i>Procedure di selezione del personale. Procedure volte alla selezione del personale da inserire nell'organico della Società, negoziazione / stipulazione / esecuzione dei contratti di lavoro con soggetti privati</i> 37	
5.1.9 <i>Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge</i> .....	38
5.1.10 <i>Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da Soggetti Pubblici</i> .....	39
5.1.11 <i>Predisposizione di dichiarazione dei redditi o dei sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere; Installazione, manutenzione, aggiornamento o gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici.</i> .....	39
5.1.12 <i>Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione in genere</i> 40	
<b>SEZIONE III - REATI SOCIETARI E TRIBUTARI</b> .....	<b>41</b>
<b>6. Reati societari e tributari</b> .....	<b>42</b>
6.1. <i>Premessa</i> .....	42
6.2. <i>I reati di cui all'art. 25ter del D.lgs. 231/2001</i> .....	42
6.3. <i>I reati di cui all'art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001</i> .....	50
<b>7. Fattispecie di attività sensibili in relazione ai Reati societari e tributari</b> .....	<b>55</b>
7.1. <i>Fattispecie reati societari</i> .....	55
7.2. <i>Fattispecie reati tributari</i> .....	55
<b>8. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali specifiche per le fattispecie relative ai reati societari e tributari</b> .....	<b>56</b>
8.1 <i>Specifica per i reati societari (le fattispecie di "Attività Sensibili" sono state aggregate secondo un criterio di omogeneità)</i> .....	56
8.1.1 <i>Attività di comunicazione ai soci e/o terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. Elaborazione e stesura del bilancio consolidato e di gruppo.</i> .....	56
8.1.2 <i>Emissione comunicati stampa ed informativa al mercato in qualità di Società che svolge servizio pubblico</i> .....	57
8.1.3 <i>Gestione dei rapporti con Soci, Società di Revisione e Collegio Sindacale</i> .....	57
8.1.4 <i>Comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse</i> .....	58
8.1.5 <i>Gestione delle operazioni societarie quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conferimenti, destinazione utili e riserve, operazioni sul capitale, etc.</i> .....	58
8.1.6 <i>Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione assemblee.</i> .....	59
8.1.7 <i>Gestione dei rapporti con soggetti terzi che operano per conto di Atac o che intrattengono rapporti commerciali con l'azienda (clienti, fornitori, partner, istituti di credito).</i> .....	59
8.2 <i>Specifica per i reati tributari (le fattispecie di "Attività Sensibili" sono state aggregate secondo un criterio di omogeneità)</i> .....	59
8.2.1 <i>Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere.</i> .....	59
8.2.2 <i>Cura di adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc, differenti da quelli descritti ai precedenti punti e nelle verifiche/accertamenti/ procedimenti sanzionatori che ne derivano.</i> .....	60
8.2.3 <i>Approvvigionamento di beni e servizi; contributi, sponsorizzazioni, liberalità ed affini.</i> .....	61
8.2.4 <i>Consulenze e prestazioni professionali; rapporti con fornitori/clienti e partner a livello nazionale e transnazionale.</i> .....	61
8.2.5 <i>Elaborazione e stesura del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato.</i> .....	61
<b>SEZIONE IV - REATI INFORMATICI</b> .....	<b>63</b>

<b>9.</b>	<b>Delitti informatici e trattamento illecito dei dati.....</b>	<b>64</b>
9.1.	<i>Premessa.....</i>	<i>64</i>
9.2.	<i>I reati di cui all'art. 24bis del D.lgs. 231/2001.....</i>	<i>64</i>
9.3.	<i>I reati di cui all'art. 25 octies.1 del D.lgs. 231/2001 .....</i>	<i>71</i>
<b>10.</b>	<b>Fattispecie di attività sensibili relative ai delitti informatici e trattamento illecito dei dati. 74</b>	
<b>11.</b>	<b>Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali specifiche .....</b>	<b>75</b>
11.1	<i>Specifica per i reati informatici (le fattispecie di “Attività Sensibili” sono state aggregate secondo un criterio di omogeneità) .....</i>	<i>75</i>
11.1.1	<i>Gestione del profilo utente e del processo di autenticazione. ....</i>	<i>75</i>
11.1.2	<i>Gestione e protezione della postazione di lavoro.....</i>	<i>75</i>
11.1.3	<i>Gestione degli accessi verso l'esterno (in particolare, l'utilizzo della posta elettronica) ....</i>	<i>76</i>
11.1.4	<i>Gestione degli accessi verso l'esterno (in particolare, la navigazione in internet) .....</i>	<i>77</i>
11.1.5	<i>Gestione e protezione delle reti. ....</i>	<i>77</i>
11.1.6	<i>Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione e pagamento. ....</i>	<i>78</i>
11.1.7	<i>Svolgimento attività lavorativa in modalità smart working .....</i>	<i>79</i>
	<i>Per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità smart working si deve far riferimento, in primo luogo, alle “Linee Guida per la gestione delle dotazioni informatiche”. E' fatto obbligo a ciascun smart worker di: .....</i>	<i>79</i>
	<b>SEZIONE V – REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA .....</b>	<b>80</b>
<b>12.</b>	<b>Delitti di criminalità organizzata.....</b>	<b>81</b>
12.1.	<i>I reati di cui all'art. 24-ter del D.lgs. 231/2001.....</i>	<i>81</i>
<b>13</b>	<b>Fattispecie di attività sensibili in relazione ai delitti di criminalità organizzata.....</b>	<b>84</b>
<b>14.</b>	<b>Principi di riferimento .....</b>	<b>85</b>
	<b>SEZIONE VI - REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE .....</b>	<b>86</b>
<b>15.</b>	<b>Delitti in materia di violazione dei diritti d'autore .....</b>	<b>87</b>
15.1.	<i>I reati di cui all'art. 25-novies del D.lgs. 231/2001.....</i>	<i>87</i>
<b>16.</b>	<b>Fattispecie di attività sensibili in relazione ai reati in materia di violazione del diritto d'autore. ....</b>	<b>93</b>
<b>17.</b>	<b>Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali specifiche .....</b>	<b>93</b>
17.1	<i>Specifica per i reati in materia di violazione del diritto d'autore (le fattispecie di “Attività Sensibili” sono state aggregate secondo un criterio di omogeneità).....</i>	<i>93</i>
	<b>SEZIONE VII - REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO .....</b>	<b>95</b>
<b>18.</b>	<b>Reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro .....</b>	<b>96</b>
18.1.	<i>Premessa.....</i>	<i>96</i>
18.2.	<i>I reati di cui all'art. 25 septies del D.lgs. 231/2001.....</i>	<i>96</i>
<b>19.</b>	<b>Il Modello ex art. 30 D.lgs. 81/08 .....</b>	<b>100</b>
19.1	<i>Sistema di deleghe in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro .....</i>	<i>101</i>
<b>20.</b>	<b>Fattispecie di attività sensibili relative ai reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.....</b>	<b>101</b>
<b>21.</b>	<b>Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali specifiche .....</b>	<b>102</b>
21.1	<i>Specifica per i reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (le fattispecie di “Attività Sensibili” sono state aggregate secondo un criterio di omogeneità).....</i>	<i>102</i>
21.1.1	<i>Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge (art. 30 D.lgs. 81/08 lett. a) .....</i>	<i>102</i>
21.1.2	<i>Attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione (art. 30 D.lgs. 81/08 lett. b) .....</i>	<i>102</i>
21.1.3	<i>Organizzazione emergenze, primo soccorso, appalti e riunioni periodiche – (art. 30 D.lgs. 81/08 lett. c).....</i>	<i>103</i>
21.1.4	<i>Sorveglianza sanitaria (art. 30 D.lgs. 81/08 lett. d) .....</i>	<i>103</i>

21.1.5	Informazione e formazione dei lavoratori (art. 30 D.lgs. 81/08 lett. e).....	103
21.1.6	Attività di vigilanza (art. 30 D.lgs. 81/08 lett. f e lett. h).....	104
21.1.7	Acquisizione e distribuzione dei documenti relativi alla sicurezza e certificazioni obbligatorie di legge (art. 30 D.lgs. 81/08 lett. g).....	104
<b>SEZIONE VIII - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO E DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI.....</b>		
<b>22.</b>	<b>Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.</b>	<b>106</b>
22.1.	Premessa.....	106
22.2	I reati di cui all'art. 25-octies del D.lgs. 231/2001.....	106
22.3	I reati di cui all'art. 25-octies. 1 del D.lgs. 231/2001.....	111
<b>23.</b>	<b>Fattispecie di attività sensibili relative ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.....</b>	<b>112</b>
<b>24.</b>	<b>Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali specifiche .....</b>	<b>114</b>
24.1	Specifica per i reati in materia di riciclaggio (Le fattispecie di attività sensibili sono state aggregate secondo un criterio di omogeneità) .....	114
24.1.1	Approvvigionamento di beni e servizi, operazioni finanziarie, contributi, sponsorizzazioni, liberalità ed affini .....	114
24.1.2	Negoziazione strumenti finanziari (acquisto/vendita/cessione prodotti finanziari) .....	114
24.1.3	Instaurazione e gestione dei rapporti di incasso, anche continuativi, gestione e trasferimento valori, rapporti con fornitori/clienti e partner a livello nazionale e transnazionale.....	115
24.2	Specifica per i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (le fattispecie di attività sensibili sono state aggregate secondo un criterio di omogeneità) ....	115
24.2.1	Operazioni finanziarie (assunzioni di impegni finanziari, gestione tesoreria e liquidità aziendale, piani di investimento ecc.) .....	115
24.2.2	Instaurazione e gestione dei rapporti di incasso, anche continuativi, gestione e trasferimento valori.....	115
<b>SEZIONE IX - REATI AMBIENTALI .....</b>		
<b>25.</b>	<b>Premessa .....</b>	<b>118</b>
25.1	I reati di cui all'art. 25 undecies del D.lgs. 231/2001 .....	119
25.2	Sistema di Gestione Ambientale in Atac S.p.A.....	138
25.3	Sistema di deleghe in materia ambientale.....	138
25.4	Individuazione di attività sensibili connesse a reati ambientali.....	139
25.5	Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali specifiche .....	139
<b>SEZIONE X – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE .....</b>		
<b>26.</b>	<b>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare .....</b>	<b>142</b>
26.1.	Il reato di cui all'art. 25 duodecies co.1 del D.lgs. 231/2001.....	142
<b>27.</b>	<b>Fattispecie di attività sensibili in relazione al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.....</b>	<b>144</b>
<b>28.</b>	<b>Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali specifiche .....</b>	<b>145</b>
28.1	Specifica per il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare..	145
<b>SEZIONE XI – PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b>		
<b>29.</b>	<b>Modello ex D.lgs. 231/01 e PTPC: rapporti .....</b>	<b>147</b>
<b>30.</b>	<b>Modello ex D.lgs. 231/01 e PTPC: funzioni.....</b>	<b>148</b>
30.1	Il Modello ex D.lgs. 231/01:.....	148
30.2	Il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione: .....	149
<b>31.</b>	<b>PTPC: Modalità attuative e coordinamento delle funzioni.....</b>	<b>150</b>

<i>31.1 Inserimento del PTPC.....</i>	<i>150</i>
<i>31.2 Rapporti tra OdV e RPC .....</i>	<i>150</i>
<i>31.3 Flussi informativi e incontri periodici.....</i>	<i>150</i>
<b>SEZIONE XII CONTROLLI .....</b>	<b>151</b>
<b>32. Cenni sul Sistema di Controllo Interno di ATAC S.p.a. ....</b>	<b>152</b>
<i>32.1 L’Organo Amministrativo nell’ambito del Sistema di Controllo Interno.....</i>	<i>153</i>
<i>32.2 Il Direttore Generale nell’ambito del Sistema di Controllo Interno.....</i>	<i>154</i>
<i>32.3 Il Collegio Sindacale nell’ambito del Sistema di Controllo Interno.....</i>	<i>154</i>
<i>32.4 L’Organismo di Vigilanza nell’ambito del Sistema di Controllo Interno. ....</i>	<i>155</i>
<b>33. Protocolli di controllo ex D.lgs. 231/01 rilevati.....</b>	<b>156</b>
<b>34. Conservazione della documentazione.....</b>	<b>157</b>
<b>SEZIONE XIII - APPENDICE.....</b>	<b>158</b>
<b>35. Reati non classificabili nel contesto .....</b>	<b>159</b>
<b>36. Delitti contro la personalità individuale.....</b>	<b>159</b>

## **SEZIONE I – PRINCIPI DI RIFERIMENTO**

## 1. Funzione della parte speciale

La Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo descrive e regola, in funzione di prevenzione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/01, le condotte poste in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, dai Consulenti e Partner coinvolti nello svolgimento di attività aziendali cosiddette “sensibili”, cioè attività concretamente esposte al rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.lgs. 231/01. In particolare, l’attività di analisi, preliminare alla rilevazione dei rischi di reato, viene eseguita sulle Strutture aziendali secondo le Disposizioni Organizzative vigenti.

L’attività ha consentito di rilevare un impatto maggiormente significativo di specifiche tipologie di reato presupposto di responsabilità 231/01 sulle attività delle funzioni sopra indicate.

Le tipologie di reato prese in esame sono le seguenti:

- Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, 25 e 25-decies D.lgs. 231/01);
- Reati societari (art.25-ter D.lgs. 231/01) e tributari (art. 25–quinqüesdecies D. lgs.231/01);
- Reati informatici e trattamento illecito dei dati (art.24-bis D.lgs. 231/01 e art. 25–octies.1);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.Lgs. 231/2001);
- Reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 25-septies D.lgs. 231/01);
- Reati ambientali (art. 25-undecies D.lgs. 231/01);
- Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies D.lgs. 231/01 e art. 25-octies.1);
- Reati in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies D.lgs. 231/01);
- Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.lgs. 231/2001);

L’analisi eseguita, quindi, è riferita alle attività aziendali di diretta emanazione del Vertice. Le attribuzioni facenti capo agli Organi Sociali, tutte rilevanti ai fini della normativa ex D.lgs. 231/01, sono quelle derivanti dai poteri di gestione come risultanti dallo Statuto e dagli Atti Deliberativi del Socio.

Pur essendo più ampio il contenuto dei reati previsti dal catalogo del D.lgs. 231/01, i reati presi in considerazione per Atac S.p.A. sono solo quelli che possono ragionevolmente considerarsi passibili di probabile accadimento, con esclusione, quindi, di quei reati che per loro natura e modalità di commissione, necessiterebbero di un contesto socio/economico/giuridico differente rispetto a quello in cui opera Atac S.p.A.

L’obiettivo, in accordo con la Parte Generale del Modello, è, quindi, garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento (principi che verranno esposti nel seguito della trattazione) al fine di prevenire la commissione dei reati che causano responsabilità ex D.lgs. 231/01.

Il perseguimento delle finalità di prevenzione dei reati richiede una ricognizione dei meccanismi di funzionamento e di controllo dell’azienda, nonché la verifica dell’adeguatezza dei criteri di attribuzione delle responsabilità all’interno della stessa. In tal senso si sono individuati, in generale, i presidi principali per l’attuazione delle vigenti previsioni normative costituiti da: a) modello organizzativo di gestione e controllo; b) codice etico; c) sistema sanzionatorio; d) sistema di comunicazione. Allo stesso modo sono stati individuati gli elementi “caratteristici” di ciascun



presidio principale e precisamente: aa) l'istituzione di un Organismo di Vigilanza autonomo ed indipendente cui è affidato il compito di controllare il grado di effettività, adeguatezza, mantenimento ed aggiornamento del modello organizzativo; bb) l'adozione di un Codice Etico che costituisce la carta dei valori aziendali, debitamente diffuso a tutti i componenti della struttura aziendale ed ai Partner contrattuali e costantemente aggiornato e monitorato; cc) l'adozione di un sistema disciplinare volto a garantire efficacia ed effettività alle prescrizioni interne; dd) la predisposizione di un sistema di comunicazione capillare, efficace, dettagliato, completo e costante attraverso, ad esempio, manuali operativi, piani di formazione del personale, reti intranet.

Nella presente Parte Speciale, pertanto, si individuano i principi di riferimento per la costruzione del Modello, che garantiscono il presidio delle Fattispecie di attività sensibili individuate in sede di analisi dei rischi, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nei paragrafi che seguiranno.

Vengono quindi evidenziati i seguenti profili:

- a) le aree e/o fattispecie di attività definite “sensibili” ovvero a rischio di reato<sup>1</sup>;
- b) i principi fondamentali di riferimento, in attuazione dei quali dovranno essere adottate le procedure aziendali ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c) i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell'Organismo di Vigilanza e dei responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, debitamente regolate in apposite procedure e/o regolamenti interni da adottare ai fini della corretta applicazione del Modello.

## **2. Regole generali di comportamento**

### ***2.1 Il sistema organizzativo generale***

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, i Dipendenti e, in quanto ad essi applicabili, gli Organi Sociali, devono adottare e rispettare:

- 1) i principi di Corporate Governance contenuti nel “Codice di Corporate Governance” approvato con delibere del Consiglio di Amministrazione numero 22 del 27 luglio 2005 e numero 5 del 31 gennaio 2006;
- 2) il sistema di controllo interno e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa;
- 3) il regolamento di funzionamento degli Organi Sociali previsto nel Codice di Corporate Governance;
- 4) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di controllo di gestione di ATAC;
- 5) il Codice Etico;
- 6) in generale, la normativa applicabile e tutti i provvedimenti aziendali integrativi e/o modificativi di quelli sopra indicati.

Tutte le attività aziendali, in particolar modo quelle identificate come sensibili ed in generale quelle potenzialmente riconducibili alle “fattispecie di attività sensibili”, devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, al Codice Etico, ai valori e alle politiche della Società e alle regole contenute nel presente Modello.

---

<sup>1</sup> Per “fattispecie di attività sensibile” si intende un'esemplificazione di attività aziendale potenzialmente sensibile al verificarsi di reati di cui al D.lgs. 231/2001. Per “attività sensibile”, si intende l'attività realmente posta in essere.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza dei compiti, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- a) chiara descrizione delle linee di riporto;
- b) conoscibilità, trasparenza e pubblicità dei poteri attribuiti (all'interno della società e nei confronti dei terzi interessati);
- c) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione, dei relativi poteri e responsabilità.

Le procedure interne, nei limiti in cui sia consentito dalle caratteristiche del processo aziendale da regolamentare, devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- a) separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. "segregazione delle funzioni");
- b) traccia scritta "anche attraverso l'opportuno impiego di idonei sistemi gestionali informativi" di ciascun passaggio rilevante del processo (c.d. "tracciabilità");
- c) adeguato livello di formalizzazione;
- d) monitoraggio del funzionamento del processo.

In particolare:

- l'organigramma aziendale, gli ambiti e le responsabilità delle funzioni aziendali devono essere definite chiaramente e precisamente mediante appositi ordini formali, resi disponibili a tutto il personale secondo regole definite;
- devono essere definite apposite *policy* e procedure operative che regolino, tra l'altro, i processi di selezione e qualifica dei principali fornitori aziendali, i processi di affidamento degli incarichi in base ad appositi criteri di valutazione, i processi delle attività commerciali nei confronti di clienti pubblici, di gestione delle gare indette da ATAC, di gestione dei rapporti istituzionali od occasionali con soggetti della P.A. e di gestione delle liberalità;
- devono essere segregate per fasi e distribuite tra più funzioni le attività di selezione dei fornitori in senso ampio, di fruizione di beni e servizi, di verifica del rispetto delle condizioni contrattuali (attive e passive) all'atto della predisposizione/ricevimento delle fatture, di gestione delle spese di rappresentanza, degli omaggi e delle liberalità e le altre attività a rischio di reato;
- devono essere previsti con chiarezza e precisione ruoli e compiti dei responsabili interni di ciascuna area a rischio, cui conferire potere di direzione, impulso e coordinamento delle funzioni sottostanti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione della Società, devono inoltre essere rispettate le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, fiscale ed il controllo di gestione di ATAC, nonché, in generale, la normativa applicabile e le indicazioni di Governance fornite dal Socio.

## **2.2 Il sistema di deleghe e procure**

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di “certezza” ai fini della prevenzione dei reati e consentire la gestione efficace delle attività aziendali sensibili.

Si intende per “delega” quell’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce ad un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- a) tutti coloro che intrattengono per conto di ATAC rapporti con la P.A., nazionale o straniera, devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- b) a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della società nei confronti dei terzi deve corrispondere, di norma, una delega interna che descriva il relativo potere di gestione. Eventuali eccezioni devono essere attentamente valutate;
- c) le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell’organigramma;
- d) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
  - i poteri del delegato, precisandone i limiti,
  - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- e) al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa non sproporzionati rispetto alle funzioni conferite;
- f) la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dai poteri conferiti (revoca, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per le quali la procura era stata conferita, licenziamento, ecc.);
- g) l’individuazione di una struttura che ha il compito di curare l’aggiornamento ed un archivio delle deleghe e delle procure;
- h) le deleghe e le procure devono essere tempestivamente aggiornate.

L’Organismo di Vigilanza verifica periodicamente il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o si riscontrino problematiche che possano esporre l’azienda direttamente o indirettamente a rischio di responsabilità ex D.lgs. 231/01 o, più in generale, di comportamenti illeciti.

## **2.3 Regole generali di comportamento – reati contro la P.A.**

Gli Organi Sociali ed i Dirigenti di ATAC (in via diretta) – i lavoratori dipendenti ed i Consulenti e Partner di ATAC (limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nei codici comportamentali e rispettivamente nelle specifiche clausole contrattuali) sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
- massima correttezza e trasparenza nell'instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la P.A.;
- massima correttezza e trasparenza al fine di garantire il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nell'instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con i terzi, in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle descritte nei successivi paragrafi (artt. 24 e 25 del Decreto – reati contro la Pubblica Amministrazione, decritti nella sezione II, capitolo 3);
- violare le regole contenute nelle procedure, nel Codice Etico e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

Più in particolare, è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a funzionari pubblici italiani o stranieri;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dal Codice Etico e nelle procedure attuative. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio o soddisfare un interesse di ATAC. Gli omaggi, i contributi e le sponsorizzazioni consentiti si devono caratterizzare sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale. I regali offerti, salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire opportune verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza (le liberalità di carattere benefico o culturale saranno disposte sulla base di specifica procedura);
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della P.A. italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- nell'espletamento di una pubblica funzione o di un servizio pubblico, ricevere omaggi, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato o ad altro Ente Pubblico;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare indebitamente i dati in essi contenuti.

## ***2.4 Regole generali di comportamento – Reati Societari e tributari***

Agli Organi Sociali e ai Dirigenti di ATAC (in via diretta), ed ai lavoratori dipendenti, consulenti e partner di ATAC (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nel Codice Etico adottato e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle descritte nei successivi paragrafi (art. 25-ter del Decreto - reati Societari e art.25-quinquiesdecies – reati tributari, entrambi descritti nella sezione III);
- violare le regole contenute nelle procedure, nel Codice Etico e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

Conseguentemente, a carico dei soggetti sopra indicati è fatto obbligo di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio (e delle connesse dichiarazioni fiscali) e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. È, pertanto, vietato:
  - a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
  - b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
  - c) dare o promettere denaro o altra utilità non dovuta in base alla legge od al contratto applicabile agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci ed ai liquidatori;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere. È, pertanto, vietato:
  - a) restituire conferimenti al socio o liberarlo dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
  - b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
  - c) acquistare o sottoscrivere azioni proprie o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
  - d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
  - e) procedere alla formazione o all'aumento fittizio del capitale sociale;
3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge o dal codice di Corporate Governance, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. Pertanto, è vietato:
  - a) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento

dell'attività di controllo da parte del socio, del collegio sindacale o della società di revisione;

4. evitare di porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla società e sulle sue controllate. È, pertanto, vietato:
  - a) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento od ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimoniale della società o delle sue controllate;
5. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza. È, pertanto, vietato:
  - a) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, correttezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di Vigilanza, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
  - b) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
  - c) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).
6. adottare un comportamento trasparente nei rapporti contrattuali e commerciali con clienti, fornitori e partner e, in ogni caso, volto ad evitare qualunque situazione di conflitto di interessi al fine di ottenere indebiti benefici o vantaggi, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel Codice Etico e nelle linee guida di comportamento aziendali. E' pertanto vietato:
  - a) distribuire o accettare omaggi o regali eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia al di fuori delle prassi aziendali;
  - b) effettuare o ricevere pagamenti o prestazioni di compensi in favore di o da fornitori, collaboratori, consulenti, partner o altri soggetti terzi operanti per conto di Atac che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi ed in relazione al tipo di incarico da svolgere;
  - c) promettere o accettare la promessa, elargire o ricevere somme di denaro dalle o alle controparti commerciali al fine di promuovere o favorire interessi dell'azienda, anche a seguito di illecite pressioni;
  - d) accordare vantaggi di qualsiasi natura che eccedano le normali prassi commerciali.

## ***2.5 Regole generali di comportamento – Delitti Informatici e Trattamento Illecito dei dati***

Agli Organi Sociali e ai dirigenti di ATAC (in via diretta) ed ai lavoratori dipendenti, consulenti e partner di ATAC (limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nel Codice Etico adottato e, rispettivamente, agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente,

le fattispecie di reato di cui agli artt. 24-bis e 25 octies.1 del Decreto (delitti informatici e trattamento illecito dei dati, decritti nella sezione IV);

- porre in essere comportamenti che, sebbene non siano tali da costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle di cui al punto precedente, possano comunque potenzialmente diventarlo;
- violare le regole contenute nelle procedure, nel Codice Etico e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

Più precisamente è fatto divieto a ciascun destinatario del Modello di:

- a) introdursi senza autorizzazione in un sistema informatico o telematico interno o esterno alla Società protetto da misure di sicurezza ovvero mantenersi contro la volontà altrui;
- b) procurare, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, anche di pagamento, protetto da misure di sicurezza, quale ad esempio quello della Società o di una Società collegata o concorrente, o comunque fornire indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o arrecare ad altri un danno;
- c) diffondere, comunicare o consegnare un programma informatico anche da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- d) falsificare o utilizzare documenti o strumenti informatici falsi o commettere uno dei reati di falso previsti dal codice penale sui documenti o strumenti informatici;
- e) intercettare fraudolentemente ogni tipo di comunicazione proveniente dall'esterno o dall'interno della Società, relativa ad un sistema informatico o telematico o intercorrente tra più sistemi, ovvero impedirla, interromperla, o infine rivelarne, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto;
- f) installare, fuori dai casi consentiti dalla legge, apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere o modificare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi;
- g) distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere programmi informatici altrui o utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità; oppure alterare o distruggere in via definitiva informazioni o dati altrui o utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o ad essi pertinenti senza averne diritto;
- h) distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o ad essi pertinenti, o comunque ostacolarne gravemente il funzionamento.

Inoltre, è fatto obbligo a ciascun destinatario del Modello di tenere comportamenti coerenti rispetto ai documenti, policy aziendali e linee-guida in materia di trattamento dei dati, ai ruoli del sistema *data protection* implementato in Azienda ed alle procedure aziendali in materia.

## ***2.6 Regole generali di comportamento – Criminalità organizzata***

Gli Organi Sociali ed i Dirigenti di ATAC (in via diretta) – i lavoratori dipendenti ed i Consulenti e Partner di ATAC (limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e codici comportamentali e rispettivamente nelle specifiche clausole contrattuali) sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- operare nel pieno rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti;
- rispettare le regole del Codice Etico adottato dalla Società e le procedure o modalità operative aziendali;
- osservare ed applicare le procedure aziendali volte a garantire che il processo di selezione dei Fornitori/Appaltatori venga gestito nel rispetto della normativa applicabile, nonché dei criteri di trasparenza, professionalità, affidabilità ed economicità.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle descritte nei successivi paragrafi (art. 24 *ter* del Decreto – Criminalità organizzata, descritti nella sezione V);
- violare le regole contenute nelle procedure, nel Codice Etico e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale.

Più in particolare, è fatto divieto di:

- riconoscere compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti, affiliati o a soggetti pubblici o privati in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- effettuare pagamenti in contanti se non nei limiti stabiliti dalla legge;
- omettere informazioni su clienti, fornitori, agenti, affiliati giudicate sensibili ai fini del compimento dei reati di cui alla presente parte speciale;
- effettuare qualunque transazione finanziaria con controparti delle quali non si conosca l'identità, la sede e la natura giuridica;
- aprire o utilizzare, in qualunque forma, conti o libretti di risparmio intestati in forma anonima e con intestazione "cifrata";
- emettere assegni bancari e postali che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di "non trasferibilità";
- eseguire donazioni e/o sponsorizzazioni ad associazioni, enti locali o statali, sponsorizzare eventi in contrasto con le previsioni di legge e secondo quanto stabilito dalle procedure e nei principi etici a cui si ispira la Società.

Inoltre, nell'impiego delle proprie risorse finanziarie, la Società si avvalga solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di trasparenza e di correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea.

## ***2.7 Regole generali di comportamento – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore***

La presente Parte Speciale, prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali e dei dirigenti di ATAC (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti e dei consulenti e partners di ATAC



(limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nel Codice Etico adottato e, rispettivamente, agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-novies del Decreto (reati in materia di violazione del diritto d'autore, sezione VI);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, è fatto divieto di:

- mettere a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, ovvero un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.
- duplicare, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importare, distribuire, vendere, detenere a scopo commerciale o imprenditoriale o concedere in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE);
- consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- riprodurre, trasferire su altro supporto, distribuire, comunicare, presentare o dimostrare in pubblico, su supporti non contrassegnati SIAE, il contenuto di una banca di dati, al fine di trarne profitto;
- duplicare, riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico con procedimenti illeciti, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- riprodurre, trasmettere o diffondere in pubblico, con procedimenti illeciti, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita o la distribuzione, distribuire, porre in commercio, concedere in noleggio o comunque cedere a qualsiasi titolo, proiettare in pubblico, trasmettere a mezzo della televisione con procedimenti illeciti, trasmettere a mezzo della radio, fare ascoltare in pubblico duplicazioni o riproduzioni abusive di cui ai punti precedenti o qualsiasi supporto contenente fonogrammi/videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge n. 633/1941, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), qualora privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- ritrasmettere o diffondere con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita o la distribuzione, distribuire, vendere, concedere in noleggio, cedere a qualsiasi titolo, promuovere commercialmente, *installare dispositivi o elementi di decodificazione speciale* che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- fabbricare, importare, distribuire, vendere, noleggiare, cedere a qualsiasi titolo, pubblicizzare per la vendita o il noleggio, o detenere per scopi commerciali, attrezzature,

prodotti o componenti ovvero prestare servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche o rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;

- rimuovere o alterare le informazioni elettroniche ovvero distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o per televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche, compreso tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti.

## ***2.8 Regole generali di comportamento – Reati in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro.***

Preliminarmente, occorre sottolineare come, seppure a diverso titolo, siano destinatari degli obblighi antinfortunistici previsti dal D.lgs. 81/2008 (c.d. Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) le seguenti figure:

- il Datore di Lavoro;
- il RSPP;
- i dirigenti delegati ed i responsabili subdelegati per la sicurezza (ove nominati);
- il medico competente;
- i dirigenti;
- i preposti;
- i lavoratori;
- i progettisti;
- i fabbricanti e i fornitori;
- gli installatori.

Ferma restando l'individuazione dei destinatari del Modello (cfr. Parte Generale del presente Modello), tutti costoro sono pertanto direttamente coinvolti nell'attuazione delle disposizioni che seguono.

In particolare, è fatto espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*septies* del Decreto (Reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sezione VII);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere in Azienda, con colleghi o sottoposti, atteggiamenti vessatori, discriminatori, offensivi, idonei a rendere ostile l'ambiente di lavoro;
- adottare provvedimenti di demansionamento dettati da fini ritorsivi o nell'ambito dei comportamenti di cui al punto che precede.

Al tal fine, fatti salvo gli obblighi di formazione e informazione a carico dell'Azienda nei confronti dei lavoratori, previsti dalla legge in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro:

- tutti i soggetti indicati dalla normativa sono tenuti ad adoperarsi, affinché siano rispettate le *misure generali di tutela* previste dalla legislazione prevenzionistica e adottate dall'Azienda;

- tutto il personale è tenuto a conoscere e rispettare la normativa concernente la sicurezza e l'igiene sul lavoro e le cautele previste da leggi e regolamenti per lo svolgimento di mansioni particolari;
- tutto il personale è tenuto a conoscere i Piani di emergenza e di esodo, in relazione ai casi di emergenza, al fine dell'immediata individuazione della struttura e delle conseguenti responsabilità in merito alla gestione degli eventi;
- tutto il personale è tenuto ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione collettiva o da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro;
- tutti i lavoratori designati per attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione delle emergenze, devono attuare le misure di primo intervento in caso di infortuni, incidenti ed altre emergenze.

### ***2.9 Regole generali di comportamento – Delitti in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti***

Agli Organi Sociali e ai dirigenti di ATAC (in via diretta) ed ai lavoratori dipendenti, consulenti e partner di ATAC (limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nel Codice Etico adottato e, rispettivamente, agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) è fatto obbligo di rispettare i seguenti principi di comportamento:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che – considerati individualmente o collettivamente – integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle descritte nei successivi paragrafi (art. 25 – octies del Decreto – reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio e art. 25 – octies 1. delitti in materia di pagamento diversi dai contanti, entrambi descritti nella sezione VIII);
- violare le regole contenute nelle procedure, nel Codice Etico e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nella presente Parte Speciale;
- orientare l'esercizio dell'attività aziendale a criteri di trasparenza, in particolare nella scelta dei partner finanziari;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;
- conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie;
- garantire il flusso delle informazioni verso gli organi di vertice nell'eventualità si verificano comportamenti sospetti a carico di terzi con cui la società ha rapporti finanziari.

Conseguentemente, a carico dei soggetti sopra indicati è fatto obbligo di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

- svolgere una periodica attività di verifica sulle operazioni di natura commerciale e finanziaria derivanti da rapporti continuativi o occasionali con soggetti terzi al fine di accertare l'assenza del rischio di coinvolgimento nella commissione dei reati di riciclaggio;

- informare, senza indugio, l'Organo Amministrativo<sup>2</sup> ed il Collegio Sindacale qualora si sospetti la provenienza illecita del denaro con cui la controparte commerciale svolge la sua attività;
- svolgere una periodica attività di verifica sull'utilizzo di carte di credito e di debito aziendali attive ed altri strumenti di pagamento alternativi differenti dai contanti e sulla loro corretta assegnazione alle varie strutture aziendali.

Inoltre, per i responsabili dei settori aziendali coinvolti nei processi sensibili, è fatto obbligo di svolgere una funzione di controllo e supervisione nell'espletamento delle suddette attività e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

### ***2.10 Regole generali di comportamento – Reati in materia ambientale***

Preliminarmente, occorre sottolineare che ATAC è già dotata del Sistema di Gestione ISO 14001 ed, inoltre, in questa Parte Speciale nella apposita sezione svolge un'ulteriore analisi del Sistema di Gestione Ambientale (SGA) al fine di assicurarsi il rispetto scrupoloso di tutte le leggi vigenti in materia ambientale. ATAC, si fa obbligo in particolare di:

- garantire il buon funzionamento, l'aggiornamento e il monitoraggio del SGA implementato secondo lo standard UNI EN ISO 14001
- assicurare l'esistenza di idonee procedure di controllo tali da costituire la prevenzione dei reati ambientali e responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/01;
- verificare la corretta osservanza delle linee guida aziendali in materia ambientale e delle procedure specifiche.

### ***2.11 Regole generali di comportamento – Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare***

Agli Organi Sociali e ai dirigenti di ATAC (in via diretta) ed ai lavoratori dipendenti, consulenti e partner di ATAC (limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nel Codice Etico adottato e, rispettivamente, agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) è fatto obbligo di rispettare i seguenti principi di comportamento:

- stipulare contratti con imprese che forniscono servizi (ad es. di pulizia dei locali, di catering e di gestione dei rifiuti) che offrano adeguate garanzie in merito all'impiego di personale regolarmente soggiornante sul territorio dello Stato;
- la selezione e la qualifica dei fornitori per la gestione dei servizi in outsourcing deve avvenire nel rispetto delle relative procedure.

---

<sup>2</sup> Per "Organo Amministrativo" si intende l'Amministratore Unico o Il Consiglio di Amministrazione, così come riportato dallo Statuto di Atac all'art. 16.

## **SEZIONE II - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

### **3. Reati contro la Pubblica Amministrazione**

#### **3.1 Premessa**

Ai fini di una migliore comprensione della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, di seguito sono descritti, per tratti essenziali, i reati la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla Società, può ingenerare responsabilità della stessa.

Si tratta, limitatamente all'oggetto della presente Parte Speciale, sezione II, dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con l'Unione Europea contemplati agli articoli 24 e 25 del D.lgs. 231/2001, nonché dall'articolo 25-decies cui devono aggiungersi le fattispecie di tentativo (art. 56 c.p.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.).

Il Modello è stato modificato alla luce delle novità normative introdotte dalla Legge 13 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" che ha inserito delle modifiche sostanziali all'interno del codice penale, incidendo, inevitabilmente, anche sulla disciplina della responsabilità amministrativa da reato, nella parte relativa alle modifiche apportate a specifici reati presupposto. Sono state altresì considerate la L. 69/2015, in relazione alla modifica dei limiti edittali di alcuni articoli, ed il D.lgs. 75/20 che, in recepimento della Direttiva UE 2017/1371, ha modificato il codice penale ed altre norme giuridiche in materia di lotta alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

La caratteristica del Modello Organizzativo implementato da Atac S.p.A. è di aver predisposto dei protocolli comportamentali che sono generalmente idonei a prevenire la commissione di reati poiché incidono su situazioni aziendali specifiche (ad. es. il potere decisionale, la tracciabilità delle decisioni, il maneggio di denaro, la contrattualistica ed i rapporti con soggetti pubblici nelle fasi concessorie ed ispettive). Per tale motivo, eventuali correttivi verranno adottati dall'azienda secondo la dinamicità della situazione organizzativa e normativa in vigore.

#### **3.2 I reati di cui all'art. 24 del D.lgs. 231/2001**

##### **Art. 316-bis c.p. – Malversazione di erogazioni pubbliche**

La condotta sanzionata penalmente consiste nell'aver mutato la destinazione di finanziamenti, sovvenzioni o contributi, ricevuti per uno specifico fine e/o attività dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi ricevuti viene distratta ad altri fini oppure anche se la parte utilizzata allo specifico fine abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva e cioè si realizza solo in un momento successivo all'ottenimento dei fondi, a prescindere dalle modalità con cui detti fondi sono stati ottenuti, il reato può essere integrato anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato, nel caso in cui non siano destinati alle finalità per le quali erano stati erogati.

##### **Art. 316-ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni pubbliche**

Tale fattispecie di reato si realizza nei casi in cui la società (anche tramite un soggetto esterno alla stessa) - mediante l'utilizzo di dichiarazioni (scritte o orali) o di altra documentazione

materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – consegua per sé o per altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. Il momento consumativo del reato è successivo all'ottenimento delle erogazioni.

Ad esempio, si ricadrebbe nella fattispecie in esame se un dipendente, per far ottenere un finanziamento alla società da cui dipende o ad altra collegata, attestasse circostanze non vere, ma conformi a quanto richiesto dalla Pubblica Amministrazione o dall'Unione Europea, raggiungendo l'obiettivo di far conseguire alla società il finanziamento.

Va evidenziato che tale ipotesi di reato costituisce un'ipotesi speciale rispetto alla più ampia fattispecie di truffa aggravata di cui all'art. 640-bis c.p. Si tratterà di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato tutte le volte che la condotta illecita venga posta in essere con le specifiche modalità previste dalla norma; si ricadrà, invece, nell'ipotesi di truffa aggravata (fattispecie più generale e più grave) qualora gli strumenti ingannevoli usati per ottenere le erogazioni pubbliche siano diversi da quelli considerati nell'art. 316-ter e riconducibili alla nozione di “artifici o raggiri” richiamata dall'art. 640-bis.

La fattispecie in esame si configura come ipotesi speciale anche nei confronti del reato di truffa in danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) rispetto al quale l'elemento specializzante è dato non più dal tipo di artificio o raggio, bensì dal tipo di profitto conseguito ai danni dell'ente pubblico ingannato. Profitto che nella fattispecie più generale testé richiamata non consiste nell'ottenimento di un'erogazione ma in un generico profitto di qualsiasi altra natura.

### **Art. 356 c.p. – Frode nelle pubbliche forniture**

Il delitto si configura nel caso di frode nell'esecuzione di contratti pubblici di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali - previsti nell'art. 355 c.p. “Inadempimento di contratti di pubbliche forniture” - a danno dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea.

### **Art. 640, comma 2, n. 1, c.p. - Truffa**

La condotta incriminata consiste nel ricorrere a qualsiasi tipo di menzogna (“artifici o raggiri”), compreso il silenzio su circostanze che devono essere rese note, tale da indurre in errore chiunque ed arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea), ottenendo indebitamente un profitto, per sé o per altri.

Si tratta di una fattispecie generica di truffa (art. 640 c.p.), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività ingannatoria è recato allo Stato, ad altro ente pubblico o all'Unione Europea.

Tale reato può realizzarsi ad esempio nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara contenenti informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa, qualora proprio in conseguenza di tali documenti la Pubblica Amministrazione aggiudichi la gara alla società.

### **Art. 640-bis c.p.- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. Trattasi, come detto, di un'ipotesi generale rispetto all'ipotesi speciale di cui all'art. 316-ter c.p.

### **Art. 640-ter c.p. - Frode informatica**

Tale fattispecie di reato si realizza quando “chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”.

Il reato di frode presenta all’incirca i medesimi elementi costitutivi della truffa, salvo il fatto che l’attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione; cosicché la fattispecie non richiede che si sia prodotto su chicchessia alcun errore circa la realtà dei fatti.

In concreto può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico dell’Ente erogatore inserendo un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

### **3.3 I reati di cui all’art. 25 del D.lgs. 231/2001**

Ai fini della piena conoscibilità delle fattispecie richiamate dall’articolo 25 del Decreto, preliminarmente si riporta di seguito il testo integrale dell’articolo 25 come modificato della legge 190/2012 e dal D.lgs. 75/20.

#### **Art. 25. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio**

*“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi primo e terzo, e 346 - bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.*

*2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*

*3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell’articolo 319-bis quando dal fatto l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*

*4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all’ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.*

*5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b).*



*5 – bis. Se prima delle sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.*

Ai fini della piena conoscibilità delle fattispecie richiamate dall'articolo 25 del Decreto, di seguito si riportano, testualmente, le previsioni di cui agli articoli di riferimento del Codice Penale, seguite da una breve descrizione esplicativa delle suddette fattispecie.

### **Art. 314, comma 1 c.p. – Peculato**

Il reato si configura quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio che, in ragione del suo ufficio o servizio, ha il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

La condotta ingenera la responsabilità amministrativa quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

### **Art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui**

La fattispecie si realizza quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente denaro o altra utilità per sé o per un terzo.

Tale condotta determina la responsabilità amministrativa quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

### **Artt. 318, 319 e 319-bis c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione o per atto contrario ai doveri d'ufficio**

La legge n. 190/2012 ha innovato la disciplina relativa al reato di corruzione cosiddetta "impropria" (art. 318), mentre ha lasciato invariato nella descrizione della fattispecie astratta il reato di corruzione "propria" (art. 319 c.p.), limitandosi ad aumentarne i minimi ed i massimi edittali, aumentati successivamente con la L. 69/2015.

In particolare, il nuovo testo dell'articolo 318, "**Corruzione per l'esercizio delle funzioni**", novellato dopo le modifiche normative sopra citate, così recita: "*Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a otto anni*"<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Per fini esplicativi, si riporta il testo previgente alla riforma introdotta con la Legge 190:

Art. 318 c.p. Corruzione per un atto di ufficio:

*"1. Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*2. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto di ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno."*

Con le modifiche introdotte dalla Legge n. 190/2012, il legislatore si è voluto discostare dalla precedente impostazione che legava la condotta delittuosa al compimento da parte del pubblico ufficiale di un “atto proprio del suo ufficio”, adesso infatti la punibilità è legata all’“esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri” estendendo in tal modo l’ambito oggettivo dell’operatività della norma, mentre con l’aumento delle pene edittali ha voluto dare maggior tutela e rilevanza al bene protetto dalla norma.

La fattispecie prevista dall’art. 319 c.p. si realizza quando “il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa”.

Si ha circostanza aggravante “se il fatto di cui all’articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’Amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.” (art.319-bis c.p.).

Il reato si può concretizzare in ipotesi di partecipazione a gare bandite da ente pubblico allorquando vengano fatte offerte di danaro o altra utilità ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione al fine di aggiudicarsi la commessa.

Si ribadisce che l’attività delittuosa del funzionario pubblico può estrinsecarsi sia in un atto d’ufficio (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza) sia in un atto contrario ai doveri d’ufficio (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l’aggiudicazione di una gara).

Si noti altresì che il delitto qui illustrato può essere commesso solo da “pubblici ufficiali”, per la cui nozione occorre rinviare all’art. 357 c.p. secondo il quale “Agli effetti delle legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà delle Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

### **Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**

L’articolo 320 c.p. con la novella della Legge n. 190/2012 è stato modificato nel senso di equiparare totalmente l’incaricato di un pubblico servizio al pubblico ufficiale in riferimento alle fattispecie di cui agli articoli 318 e 319: non viene pertanto più richiesta la qualifica di pubblico impiegato per l’ipotesi di cui all’articolo 318 con conseguenziale estensione dell’ambito di operatività della norma.

### **Art. 319-ter - Corruzione in atti giudiziari**

Tale fattispecie si realizza “se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo”. La norma non distingue, come possibili autori del reato, fra pubblici ufficiali di diverso tipo.

Questa condotta è dunque ipotizzabile, ad esempio, nel caso in cui la società sia implicata in una causa civile o penale e, al fine di ottenere per sé un vantaggio, corrompa un funzionario pubblico al fine di crearsi un vantaggio nel procedimento.

Potrebbe accadere che si corrompa un cancelliere del Tribunale affinché accetti, seppur fuori termine, delle memorie o delle produzioni documentali, consentendo quindi di superare i limiti temporali posti in essere dai codici di procedura a tutto vantaggio della propria difesa.

### **Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore**

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità.

In altri termini colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e con le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati.

### **Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione**

Questa fattispecie delittuosa si configura allorché il privato tiene il comportamento incriminato dal testé illustrato art. 321 c.p. (e cioè attività corruttiva), ma il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuta l'offerta illecitamente avanzatagli.

Tale situazione, per esempio, può venirsi a creare quando all'offerta avanzata ad un funzionario per garantirsi l'aggiudicazione di una gara, consegua il rifiuto del funzionario stesso.

### **Art. 317 c.p. - Concussione**

Tale fattispecie, con le modifiche introdotte dalla Legge 190/2012 e dalla L. 69/2015, si realizza quando “il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità”; il reato è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La prima notazione è da rilevarsi in merito alla equiparazione della condotta soggettiva del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio. La differenza tra la condotta concussoria del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio e la condotta corrotta (artt. 318, 319 c.p.) del medesimo non sta nel chi prenda l'iniziativa dell'offerta-richiesta di denaro, bensì nella posizione di supremazia incontrastabile del pubblico ufficiale che viene a trovarsi, per ragioni ulteriori rispetto ai pubblici poteri che possiede, in condizione di abusarne prevaricando sul privato senza che a questi residuino possibilità di autodifesa. La condotta concussoria si concretizza in una vera e propria attività estorsiva da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio a danno del privato.

La fattispecie in esame ha subito notevoli variazioni a fronte della Legge n. 190/2012. Nel testo ante 2012 il reato poteva essere commesso sia da un pubblico ufficiale che da un incarico di un pubblico servizio, con la L. 190/2012 si verificava solo nel caso in cui la condotta tipizzata fosse stata posta in essere da un pubblico ufficiale, con la L. 69/2015 si è ritornati alla formulazione previgente. È da notarsi che con riferimento all'elemento oggettivo del reato, se prima della riforma del 2012 la norma richiamava le due condotte alternative del “costringere” ed “indurre”, ora è stata operata una restrizione del novero di condotte alla sola costrizione.

In realtà il legislatore non ha fatto altro che sdoppiare le due condotte in due distinte fattispecie di reato attraverso l'introduzione dell'art. 319 *quater* tra il novero dei reati presupposto, con cui è punita l'induzione.

### **319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità.**

Con la Legge n. 190 del 13.11.2012, l'articolo 319-quater prevede la concussione 'per induzione', che, a seguito dell'introduzione del D. Lgs. 75/20, viene punita anche quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea per un danno o un profitto procurato di importo superiore a € 100.000,00. Si riporta di seguito il testo integrale:

*“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.*

*2. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00”.*

La norma sanziona sia il pubblico ufficiale che l'incaricato di un pubblico servizio. Il comportamento è identico a quello già compreso nel precedente testo dell'art. 317 c.p., mantenendo altresì la previsione quale soggetto attivo sia del pubblico ufficiale che dell'incaricato di pubblico servizio, ma la pena, con la L. 69/2015, è significativamente aumentata.

Novità assoluta è costituita dal secondo comma della disposizione in esame, il quale prevede la punibilità anche del privato che promette o effettua la dazione e nei casi in cui vengano compromessi gli interessi finanziari comunitari.

Per quanto riguarda la legge 190 del 2012 le disposizioni introdotte non hanno comportato modifiche tali da stravolgere le considerazioni effettuate precedentemente sull'astratta configurabilità dei reati presupposto all'interno della realtà di Atac SpA<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> L'individuazione delle attività sensibili o a rischio di commissione reato - considerata la natura giuridica dell'azienda quale 'organismo di diritto pubblico' e dunque la possibilità che i reati di corruzione in Atac possano configurarsi tanto come reati di corruttori che di corrotti -, richiede pertanto che si circoscrivano preliminarmente i casi in cui l'azienda, per mezzo dei propri dipendenti, svolga funzioni di pubblico ufficiale ovvero di incaricato di un pubblico servizio. A tal fine si ricorda che la nozione di Pubblico Ufficiale si ricava dall'art. 357 cp che così recita: “agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Dalla definizione legislativa si deduce che l'elemento che caratterizza il Pubblico Ufficiale è l'esercizio di una pubblica funzione, pertanto anche i poteri autoritativi e certificativi cui la norma fa riferimento non riguardano il Pubblico Ufficiale in quanto tale, ma la sua funzione, quale normale esplicazione della stessa.

Tra le tante teorie che in dottrina cercano di delineare la figura di Pubblico Ufficiale si cita quella maggioritaria (Antolisei, Pannain, Pagliaro) che tende a stabilire dei criteri orientativi di massima, attribuendo tale qualifica ai soggetti che concorrono a formare la volontà dell'ente pubblico ovvero lo rappresentano all'esterno.

Sempre secondo la dottrina maggioritaria (Guarino) c'è quindi un collegamento tra la qualità di Pubblico Ufficiale e la pubblica funzione; tale collegamento può avvenire in modo permanente perché il soggetto appartiene ad un organo o ufficio istituzionalmente competente ad esercitare pubbliche funzioni oppure temporaneamente, quando il soggetto, pur al di fuori di un rapporto organico, eserciti a qualsiasi titolo una pubblica funzione.

In giurisprudenza è ormai pacifico che è pubblico ufficiale il dipendente pubblico o privato (non rileva la dipendenza del medesimo rispetto allo Stato o ad altro ente pubblico) che esercita effettivamente una funzione pubblica, che ricomprende anche i poteri autoritativi, deliberativi o certificativi. (cfr. sent. SSUU 11/7/1992 e 5/3/1992 n. 2036). Sono stati individuati dalla giurisprudenza come pubblici ufficiali: esattori di aziende municipalizzate, ctu, assistenti universitari, ufficiali sanitari, ufficiali giudiziari,

Ed invero il nuovo articolo 319 quater ha, di fatto, semplicemente “sdoppiato” le condotte tipiche già incluse nell’articolo 319 c.p. Si nota la previsione, nel secondo comma della disposizione in esame, della punibilità anche del “concussore”, fatto che può portare inevitabilmente a ricondurre l’ambito di verificabilità astratta del reato ad attività sensibili già oggetto di individuazione.

**Art. 322-bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d’ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**

*Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:*

*1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*

*2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*

*3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*

*4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;*

*5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*

*5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.*

*5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;*

*5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un’organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.*

*5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di Stati non appartenenti all’Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione.*

---

professionisti incaricati da una concessionaria di realizzazione di opere pubbliche, il presidente ed i membri del CdA di una società per azioni concessionaria di opere pubbliche,

Per quanto riguarda invece definizione di “persona incaricata di un pubblico servizio” così come delineata dall’art. 358 c.p. e ss.mm.: “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel considerare il pubblico servizio come un’attività di carattere intellettuale caratterizzata dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione.

Anche in questo caso non è necessaria una regolare investitura per avere questa qualifica, è sufficiente esplicitare di fatto e non abusivamente un pubblico servizio. Per costante giurisprudenza, devono considerarsi incaricati di un pubblico servizio: guardie giurate che conducono porta valori, titolari di concessioni amministrative, operatori bancari (quando svolgono operazioni connesse alla riscossione delle imposte o alla gestione di finanziamenti pubblici), addetti uffici casse delle ASL, ecc. Con riferimento, per quel che può interessare il contesto di specie, gli autisti di veicoli in servizio di autolinea pubblica si registra un contrasto a livello giurisprudenziale (cfr. tra tutte Cass. n. 12666/03 e Cass. n. 1087/97).

*Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il*

*denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:*

*1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*

*2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.*

*Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.*

Ciò premesso, va detto che il reato di concussione e corruzione internazionale incrimina altresì tutti coloro che compiano le attività di concussione e istigazione alla corruzione nei confronti dei Pubblici Ufficiali di Istituzioni Internazionali e altri Stati. Questo reato incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità "a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali" (art. 322-bis 2.2). Inoltre il reato incrimina anche per l'abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee.

### **Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio**

La fattispecie si configura quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta previste dalla legge o da atti aventi forza di legge da cui non residuino margini di discrezionalità oppure omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, procura intenzionalmente a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o arreca ad altri un danno ingiusto.

Tale condotta ingenera la responsabilità amministrativa quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

### **Articolo 346-bis c.p. - Traffico di influenze illecite<sup>5</sup>**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

---

<sup>5</sup> Articolo del codice penale inserito nel D.lgs. 231/01 dall'articolo 1, comma 9 della Legge 9 gennaio 2019 n. 3

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

### **3.4. Il reato di cui all'art. 25-decies del D. Lgs. 231/2001**

#### **Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

La norma penale punisce chiunque induca la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale – quando abbia la facoltà di non rispondere – a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, facendo uso di violenza o minaccia, ovvero con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

#### **4. Fattispecie di attività sensibili in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione**

I reati indicati al paragrafo 3 e ss. presuppongono l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato) e con l'Unione Europea e/o lo svolgimento di attività che implicano l'esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio.

Tenuto conto della molteplicità di rapporti che ATAC intrattiene con le Amministrazioni Pubbliche o con soggetti che svolgono una pubblica funzione o un pubblico servizio, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio, rilevate in sede di identificazione delle fattispecie di attività sensibili, vengono dettagliate come segue:

#### **AREA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

- Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni con soggetti pubblici, ai quali si perviene mediante procedure negoziate;
- Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni con soggetti pubblici, ai quali si perviene mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette);
- Gestione di eventuali contenziosi giudiziari e stragiudiziali relativi all'esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni stipulati con soggetti pubblici (attività n. 1 e 2);
- Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti ai quali si perviene mediante trattative private (quale stazione appaltante);
- Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti ai quali si perviene mediante procedure aperte o ristrette (quale stazione appaltante);
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
- Gestione dei profili autorizzativi/documentali in ambito ambientale;
- Gestione di rifiuti, scarichi idrici o emissioni in atmosfera;
- Gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni con gli Enti Pubblici (produzione rifiuti solidi, liquidi o gassosi ovvero emissione di fumi o produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico);
- Osservanza delle disposizioni previste dal TU 81/2008 e dal DVR esistente;
- Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (D.lgs. 81/08) e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni;

- Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- Gestione di trattamenti previdenziali e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni;
- Procedure volte alla selezione del personale da inserire nell'organico della Società;
- Negoziazione / stipulazione / esecuzione dei contratti di lavoro con soggetti privati;
- Gestione dei rapporti con Organismi di Vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
- Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
- Richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali/*ad hoc* necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali;
- Gestione di beni mobili registrati legati all'attività aziendale;
- Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- Cura di adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc., differenti da quelli descritti ai precedenti punti e nelle verifiche/accertamenti/procedimenti sanzionatori che ne derivano;
- Installazione, manutenzione, aggiornamento o gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici;
- Gestione di procedimenti giudiziari o arbitrari.

In aggiunta, sono state individuate, aree “trasversali” ai reati esaminati nella presente sezione. Tali aree sono definite trasversali in quanto, pur non essendo caratterizzate dall'esistenza di rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione, possono costituire supporto e presupposto (finanziario ed operativo) per la commissione dei reati citati.

Le Aree individuate sono:

- Area rapporti societari;
- Area gestione delle provviste;
- Area rapporti di scambio;
- Area reati informatici.

## **5. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali specifiche**

Ai fini dell'attuazione delle prescrizioni (obblighi e divieti) di cui al precedente paragrafo 2.3 (“Regole generali di comportamento - Reati contro la PA”), oltre che dei principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, nell'adottare le procedure specifiche con riferimento alle singole Fattispecie di attività sensibili, devono essere osservati i seguenti principi di riferimento. I medesimi principi vincolano l'operato dei responsabili aziendali anche in assenza di procedure specifiche.



### **5.1 Specifica per i reati contro la P.A. (le fattispecie di “Attività Sensibili” sono state aggregate secondo un criterio di omogeneità)**

#### *5.1.1 Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni con soggetti pubblici (alla quale si perviene mediante procedure negoziate ovvero ad evidenza pubblica)*

Le procedure aziendali che formalizzano le suddette attività gestionali, devono essere predisposte in modo che:

- definiscano con chiarezza ruoli e compiti dei soggetti responsabili della gestione dei rapporti iniziali con la P.A. e con le istituzioni dell’Unione Europea, prevedendo controlli (ad es., la compilazione di schede informative, l’indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) in ordine alla regolarità e legittimità delle richieste di informazioni avanzate da ATAC nei confronti degli uffici della P.A. e/o della U.E.;
- contemplino specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un’ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- individuino il soggetto deputato a rappresentare la società nei confronti della P.A. e/o della U.E., cui conferire apposita delega e procura, e stabiliscano specifiche forme di riporto periodico dell’attività svolta sia verso l’Organismo di Vigilanza che verso il responsabile della funzione competente a gestire tali rapporti;
- attribuiscono a soggetti diversi le attività di conclusione del contratto, di alimentazione dell’applicativo di supporto per la rendicontazione della prestazione, di verifica dei pagamenti effettuati dal cliente garantendo la tracciabilità delle fasi del processo, di verifica della liquidazione e degli accrediti;
- definiscano modalità e termini di gestione delle contestazioni del committente/cliente/fornitore, individuino le funzioni responsabili della ricezione delle contestazioni, della verifica dell’effettività dell’oggetto del contendere, dell’effettuazione degli storni e della verifica degli stessi;
- prevedano la segregazione delle funzioni incaricate delle attività di negoziazione con il committente/cliente/fornitore delle varianti contrattuali, di ricalcolo/adeguamento del prezzo, e delle relative verifiche sull’importo da fatturare;
- individuino le modalità di definizione del listino prezzi aziendale cui attenersi nella contrattazione.

#### *5.1.2. Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti ai quali si perviene mediante trattative private (quale stazione appaltante); Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti ai quali si perviene mediante procedure aperte o ristrette (quale stazione appaltante)*

Le procedure aziendali che formalizzano la suddetta attività gestionale, devono essere predisposte in modo che:

- definiscano i criteri di scelta dei potenziali fornitori di ATAC cui assegnare l’ordine di acquisto. In particolare, le funzioni che partecipano a tale processo devono:
  1. riconoscere ai fornitori in possesso dei requisiti necessari, pari opportunità di partecipazione alla selezione;
  2. assicurare la partecipazione alla gara di più di due fornitori, salvo casi eccezionali adeguatamente documentati e previa autorizzazione formale del Responsabile del processo;

3. verificare, anche attraverso idonea documentazione, che i fornitori partecipanti alla gara siano idonei dal punto di vista professionale, finanziario, organizzativo e morale.
- definiscano con chiarezza ruoli e compiti dei soggetti responsabili della gestione del primo contatto con il potenziale fornitore, prevedendo controlli (ad es., la compilazione di schede di valutazione, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) in ordine alla regolarità e legittimità delle richieste di informazioni da questi avanzate nei confronti di esponenti di ATAC e la completezza e veridicità dei documenti da questi presentati;
  - contemplino specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte, in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
  - individuino la funzione richiedente la fornitura che provvederà, attraverso la formalizzazione e rilascio della richiesta di acquisto, anche con l'ausilio di sistemi informativi, a definire esigenze, modalità, contenuti e tempistiche della fornitura stessa;
  - individuino il soggetto deputato a rappresentare la società nei confronti del potenziale fornitore, cui conferire apposita delega e procura e stabiliscano specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta sia verso l'Organismo di Vigilanza che verso il responsabile della funzione competente a gestire tali rapporti;
  - contemplino la segregazione dei soggetti titolari delle attività di predisposizione, pubblicazione e gestione del bando di gara, prevedendo specifiche forme di verifica della congruità delle offerte presentate (ad esempio, sottoporre l'offerta all'esame di un'apposita Commissione);
  - prevedano il coinvolgimento diretto, in sede di predisposizione del capitolato del bando di gara, del Responsabile della Struttura Legale - ove opportuno - e dei Responsabili delle funzioni aziendali richiedenti la fornitura, attraverso sistemi di comunicazione e controllo che assicurino la condivisione e l'approvazione dei contenuti del bando, per le rispettive competenze, nonché la tracciabilità dei singoli passaggi;
  - stabiliscano la segregazione dell'attività di valutazione delle offerte, aggiudicazione della gara, di conclusione del contratto ed alimentazione dell'applicativo di supporto; in mancanza di tale segregazione prevedano specifici flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
  - definiscano con chiarezza e precisione i soggetti incaricati ad effettuare attività di verifica e controllo della corretta esecuzione degli ordini di acquisto da parte dei fornitori e le modalità di espletamento di detto controllo;
  - vietino, in conformità a quanto stabilito nel Codice Etico, di accettare denaro o altra utilità o beneficio da parte dei fornitori, anche per interposta persona, ove eccedano la pratica di normale cortesia, in conformità a quanto stabilito al precedente paragrafo 2.3.

*5.1.3. Gestione di eventuali contenziosi giudiziari e stragiudiziali relativi all'esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni stipulati con soggetti pubblici; gestione di procedimenti giudiziari o arbitrali*

Le procedure aziendali che formalizzano le suddette attività gestionali, devono essere predisposte in modo che:

- definiscano modalità e termini di gestione del contenzioso;
- individuino e segreghino le attività di ricezione delle contestazioni, di verifica dell'effettività dell'oggetto del contendere, della gestione del contenzioso in fase stragiudiziale e della gestione del contenzioso in fase giudiziale, il tutto in linea con le indicazioni fornite dal Direttore Generale e con le linee di riporto gerarchiche;

- regolino le modalità ed i termini per una rapida trasmissione della contestazione - dalla funzione deputata alla ricezione, alla Struttura Legale - unitamente ad una relazione illustrativa delle circostanze di fatto su cui poggia la contestazione;
- definiscano specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nei processi sensibili, con finalità di verifica e coordinamento reciproco;
- prevedano specifiche linee di *reporting* periodico della Struttura Legale verso il Direttore Generale e verso l'Organismo di Vigilanza, sullo stato della vertenza, sulle possibilità e sui termini di definizione stragiudiziale o di conciliazione giudiziale della stessa;
- definiscano parametri oggettivi per l'effettuazione delle contestazioni e l'assegnazione di un'apposita procura e delega *ad litem*, che contempli il potere di conciliare o transigere la controversia, alla risorsa deputata a gestire l'eventuale transazione e/o conciliazione.

*5.1.4. Gestione dei rapporti con Soggetti Pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio di attività aziendali; Cura di adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc.; Richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali/ad hoc necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali; gestione di beni mobili registrati legati all'attività aziendale*

Le procedure aziendali che formalizzano la suddetta attività gestionale, devono essere predisposte in modo che:

- prevedano la segregazione delle funzioni (e quindi l'assegnazione a soggetti diversi) per le attività di:
  1. attivazione dei contatti con i Soggetti Pubblici per la richiesta di informazioni;
  2. redazione di domande per le concessioni e/o autorizzazioni;
  3. presentazione di domande presso Strutture Pubbliche competenti;
  4. gestione di concessioni e/o autorizzazioni,prevedendo specifici sistemi di controllo (ad es., la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- prevedano specifici protocolli di controllo e verifica circa la veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per ottenere le concessioni e/o autorizzazioni (ad es., verifica congiunta da parte del titolare dell'attività di presentazione della domanda e del titolare dell'attività di controllo sulla gestione della concessione e/o autorizzazione);
- contemplino specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- individuino il soggetto deputato a rappresentare la società nei confronti della P.A. e/o della U.E. concedente, cui conferire apposita delega e procura, e stabilire specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta sia verso l'Organismo di Vigilanza che verso il responsabile della funzione competente a gestire tali rapporti;
- definiscano con chiarezza e precisione ruoli e compiti della funzione responsabile del controllo sulle fasi di ottenimento e gestione delle concessioni e/o autorizzazioni, con particolare riguardo ai presupposti di fatto e di diritto per la presentazione della relativa richiesta;
- predispongano apposite forme di rendiconto periodico all'Organismo di Vigilanza.

*5.1.5. Gestione dei rapporti con i Soggetti Pubblici per gli aspetti che riguardano la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08) ed il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni; Osservanza delle disposizioni previste dal TU 81/2008 e dal DVR esistente*

Oltre agli adempimenti ed agli obblighi imposti dalla normativa a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, devono essere identificate univocamente le modalità di gestione ed i soggetti di ATAC coinvolti nelle ispezioni e negli accertamenti dei Funzionari Pubblici e Agenti di Pubblica Sicurezza o di Polizia Giudiziaria (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, funzionari degli enti locali, Carabinieri, funzionari ASL).

In particolare, dovrà essere:

- conferita procura speciale ai responsabili delle funzioni coinvolte in ispezioni e/o accertamenti, al fine di dotarli del potere di rappresentare la Società dinanzi alla Pubblica Autorità in caso di ispezione e/o accertamento;
- prevista la redazione di un report informativo da parte dei procuratori sopra indicati, che riporti l'attività svolta nel corso dell'ispezione, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite; se all'ispezione sono presenti più soggetti la redazione del suddetto report dovrà essere congiunta;
- stabilito quando e come interpellare eventuali ulteriori funzioni aziendali o, in caso di necessità e urgenza, informare il Direttore Generale;
- fornita rendicontazione periodica, all'Organismo di Vigilanza, in merito alla gestione delle ispezioni e degli accertamenti.

*5.1.6. Gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni con gli Enti Pubblici (produzione rifiuti solidi, liquidi o gassosi ovvero emissione di fumi o produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico); Gestione di profili autorizzativi/documentali in ambito ambientale; Gestione di rifiuti, scarichi idrici o emissioni in atmosfera*

Oltre agli adempimenti ed agli obblighi imposti dalla normativa a tutela della produzione, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi o gassosi ancorché speciali, ovvero dell'emissione di fumi o la produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico, devono essere identificate univocamente le modalità di gestione ed i soggetti di ATAC coinvolti nella gestione dei rapporti, delle ispezioni e degli accertamenti da parte dei Funzionari Pubblici e Agenti di Pubblica Sicurezza (a titolo esemplificativo e non esaustivo, funzionari degli enti locali, dell'ARPA, Carabinieri, funzionari ASL, ecc.).

In particolare, dovrà essere:

- conferita procura speciale ai responsabili delle funzioni coinvolte in ispezioni e/o accertamenti, al fine di dotarli del potere di rappresentare la società dinanzi alla Pubblica Autorità in caso di ispezione e/o accertamento;
- prevista la redazione da parte dei procuratori sopra indicati di un report informativo dell'attività svolta nel corso dell'ispezione, contenente, fra l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle

informazioni verbali richieste e/o fornite; se all'ispezione sono presenti più soggetti la redazione del suddetto *report* dovrà essere congiunta;

- stabilito quando e come interpellare eventuali ulteriori funzioni o, in caso di necessità e urgenza, informare il Direttore Generale ;
- fornita rendicontazione periodica – all'Organismo di Vigilanza – in merito alla gestione dei rapporti, delle ispezioni e degli accertamenti.

*5.1.7. Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata; Gestione di trattamenti previdenziali e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni*

Le procedure aziendali che formalizzano le suddette attività gestionali, devono essere predisposte in modo che:

- prevedano la segregazione delle funzioni (e quindi l'assegnazione a soggetti diversi) per le attività di:
  1. attivazione dei contatti con i Soggetti Pubblici per la richiesta di informazioni;
  2. redazione di modelli/documenti specifici;
  3. presentazione di modelli/documenti presso le Strutture Pubbliche competenti;
  4. gestione dei rapporti con i Soggetti Pubblici,prevedano specifici sistemi di controllo (ad es., la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- prevedano specifici protocolli di controllo e verifica circa la veridicità e correttezza dei documenti diretti alla P.A. (ad es., verifica congiunta da parte del titolare dell'attività di presentazione della domanda e del titolare dell'attività di gestione dei rapporti con la P.A.);
- contemplino specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- individuino il soggetto deputato a rappresentare la società nei confronti del soggetto pubblico, cui conferire apposita delega e procura, e stabilire specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta verso l'Organismo di Vigilanza;
- prevedano il conferimento di procura speciale ai responsabili delle funzioni coinvolte in ispezioni e/o accertamenti, al fine di dotarli del potere di rappresentare la società dinanzi alla pubblica autorità in caso di ispezione e/o accertamento;
- prevedano la redazione da parte dei procuratori sopra indicati di un *report* informativo dell'attività svolta nel corso dell'ispezione, contenente, fra l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite; se all'ispezione sono presenti più soggetti la redazione del suddetto *report* dovrà essere congiunta;
- stabiliscano quando e come interpellare eventuali ulteriori funzioni o, in caso di necessità e urgenza, informare il Direttore Generale.

*5.1.8 Procedure di selezione del personale. Procedure volte alla selezione del personale da inserire nell'organico della Società, negoziazione / stipulazione / esecuzione dei contratti di lavoro con soggetti privati*

Le procedure aziendali che formalizzano la suddetta attività devono essere predisposte in modo che:

- prevedano la segregazione delle funzioni (e quindi l'assegnazione a soggetti diversi) per le attività di:
  1. individuazione del profilo richiesto e redazione della *job description*;
  2. selezione dei *curricula* trasmessi dai candidati per la posizione aperta e svolgimento dei colloqui (fasi eventualmente affidate a società di selezione del personale);
  3. scelta del candidato e stipula del contratto di lavoro,individuino specifici protocolli di controllo, quali la redazione di schede di valutazione e la verifica congiunta del loro esito;
- contemplino specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- stabiliscano quando e come interpellare eventuali ulteriori funzioni o, in caso di necessità e urgenza, informare il Direttore Generale.

#### *5.1.9 Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge*

Le procedure aziendali che formalizzano la suddetta attività gestionale, devono essere predisposte in modo che:

- prevedano la segregazione delle funzioni (e quindi l'assegnazione a soggetti diversi) per le attività di:
  1. attivazione dei contatti con i Soggetti Pubblici per la richiesta di informazioni;
  2. redazione di modelli/documenti specifici;
  3. presentazione di modelli/documenti presso le Strutture Pubbliche competenti;
  4. gestione dei rapporti con i Soggetti Pubblici,prevedano specifici sistemi di controllo (ad es., la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- prevedano specifici protocolli di controllo e verifica circa la veridicità e correttezza dei documenti diretti alle Autorità di Vigilanza (ad es., verifica congiunta da parte del titolare dell'attività di presentazione della domanda e del titolare dell'attività di gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza);
- contemplino specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione e coordinamento;
- individuino la funzione deputata a rappresentare la Società nei confronti dell'Autorità di Vigilanza, cui conferire apposita delega e procura, e stabilire specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta;
- predispongano apposite forme di rendiconto periodico all'Organismo di Vigilanza;
- prevedano il conferimento di procura speciale ai responsabili delle funzioni coinvolte in ispezioni e/o accertamenti, al fine di dotarli del potere di rappresentare la società dinanzi alla pubblica autorità in caso di ispezione e/o accertamento;
- prevedano la redazione da parte dei procuratori sopra indicati di un *report* informativo dell'attività svolta nel corso dell'ispezione, contenente, fra l'altro, i nominativi dei funzionari incontrati, i documenti richiesti e/o consegnati, i soggetti coinvolti e una sintesi delle informazioni verbali richieste e/o fornite; se all'ispezione sono presenti più soggetti la redazione del suddetto *report* dovrà essere congiunta;

- stabiliscano quando e come interpellare eventuali ulteriori funzioni o, in caso di necessità e urgenza, informare il Direttore Generale .

*5.1.10 Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da Soggetti Pubblici*

Le procedure aziendali che formalizzano la suddetta attività gestionale, devono essere predisposte in modo che:

- prevedano la segregazione delle funzioni (e quindi l'assegnazione a soggetti diversi) per le attività di:
  1. monitoraggio delle opportunità di accesso a contributi e/o finanziamenti erogati da Soggetti Pubblici;
  2. attivazione dei contatti con i Soggetti Pubblici per la richiesta di informazioni;
  3. redazione di modelli/documenti specifici;
  4. presentazione di modelli/documenti presso le Strutture Pubbliche competenti;
  5. gestione del contributo e/o finanziamento erogato,prevedano specifici sistemi di controllo (ad es., la compilazione di schede informative, l'indizione di apposite riunioni, la verbalizzazione delle principali statuizioni) al fine di garantire il rispetto dei canoni di integrità, trasparenza e correttezza del processo;
- prevedano specifici strumenti di controllo e verifica circa la veridicità e correttezza dei documenti la cui produzione è necessaria per accedere alla contribuzione e/o finanziamento (ad es., verifica congiunta da parte del titolare dell'attività di presentazione della domanda e del titolare dell'attività di controllo sulla gestione del contributo e/o finanziamento);
- contemplino specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- individuino il soggetto deputato a rappresentare la società nei confronti della P.A.e/o della U.E. erogante, , cui conferire apposita delega e procura, e stabilire specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta verso l'Organismo di Vigilanza;
- definiscano con chiarezza e precisione ruoli e compiti del soggetto responsabile del controllo della esatta corrispondenza tra la finalità concreta di utilizzo del contributo e/o del finanziamento erogato ed il fine "ufficiale" per il quale è stato ottenuto, così come indicato nel *budget*, predisponendo apposite forme di rendiconto periodico all'Organismo di Vigilanza.

*5.1.11 Predisposizione di dichiarazione dei redditi o dei sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere; Installazione, manutenzione, aggiornamento o gestione di software di soggetti pubblici o forniti da terzi per conto di soggetti pubblici.*

Le procedure aziendali che formalizzano la suddetta attività gestionale, devono essere predisposte in modo che:

- definiscano con chiarezza e precisione compiti e responsabilità del soggetto deputato alla gestione ed al controllo delle risorse finanziarie;
- definiscano con chiarezza e precisione compiti e responsabilità del soggetto deputato alle attività connesse alle dichiarazioni di reddito e fiscali;

- definiscano con chiarezza e precisione compiti e responsabilità del soggetto deputato alla gestione ed all'intervento sul software del Soggetto Pubblico o fornito da terzi per conto di Soggetti Pubblici;
- stabiliscano apposite linee di *reporting*, annuale e trimestrale, verso il Direttore Generale e definiscano un sistema formale e periodico di pianificazione delle risorse finanziarie;
- prevedano la trasmissione di dati e informazioni al soggetto responsabile dell'attività di controllo delle risorse, adoperando un sistema (anche informatico) che consenta la tracciabilità delle operazioni e l'identificazione dei soggetti responsabili dell'inserimento dei dati nel sistema;
- prevedano la segregazione tra i soggetti titolari delle attività di gestione e i soggetti responsabili del controllo delle risorse finanziarie, introducendo specifici flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- disciplinino condizioni e modalità di assegnazione dei fondi alle varie funzioni aziendali, prevedendo che il soggetto responsabile della gestione proceda all'assegnazione previo accertamento della ricorrenza dei presupposti di ragionevolezza e necessità di impiego e legittimità di destinazione. I limiti della gestione devono essere definiti dal Direttore Generale attraverso un sistema di deleghe sui poteri di spesa assegnati ai singoli responsabili delle funzioni organizzative di ATAC;
- definiscano le tipologie di spese promozionali, di rappresentanza e le regalie ammesse, i limiti di importo e le necessarie autorizzazioni per ogni singola funzione aziendale coinvolta.

*5.1.12 Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione in genere*

Per completezza, le procedure specifiche da adottare in attuazione dei principi di riferimento e del Modello contenuti nella presente Parte Speciale relativa ai reati contro la P.A., devono essere strutturate anche in modo che:

- prevedano che tutte le iniziative promozionali e/o pubblicitarie e relative alla concessione di liberalità, siano gestite dalla competente struttura di marketing secondo specifiche regole;
- prevedano la selezione, l'affidamento dell'incarico e la gestione del rapporto con le società fornitrici di lavoro temporaneo, da parte della Direzione del Personale avuto riguardo all'integrità, lealtà ed onestà dei Fornitori, della trasparenza ed efficacia del servizio reso e degli oneri di informativa e rendiconto a loro carico.

Inoltre, sempre nel rispetto dei principi generali di comportamento e dei divieti illustrati al precedente paragrafo 2.3, deve essere definita una specifica procedura volta a disciplinare le spese di rappresentanza e gli omaggi, che definisca, in particolare:

- i soggetti titolari esclusivi del potere di decidere le spese di rappresentanza e/o promozionali, gli omaggi e comunque altre liberalità;
- l'iter autorizzativo delle spese di rappresentanza e/o promozionali e degli omaggi, prevedendo la segregazione dei soggetti tra chi decide, chi autorizza e chi controlla tali spese;
- la tipologia delle spese di rappresentanza e/o promozionali e degli omaggi consentiti;
- i limiti massimi delle spese di rappresentanza e/o promozionali ed i valori massimi degli omaggi;
- la necessaria documentazione (c.d. "traccia") che consenta di risalire all'identità dei beneficiari delle spese di rappresentanza e/o promozionali e degli omaggi;
- la rilevazione degli omaggi offerti.



### **SEZIONE III - REATI SOCIETARI E TRIBUTARI**

## **6. Reati societari e tributari**

### **6.1. Premessa**

Ai fini di una migliore comprensione della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, di seguito sono descritti, per tratti essenziali, i reati la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla società, può ingenerare responsabilità della società stessa.

Si tratta, limitatamente all'oggetto della presente Parte Speciale, sezione III, dei reati societari, contemplati all'art. 25 ter del D.lgs. 231/2001, cui devono aggiungersi le fattispecie di tentativo (art. 56 c.p.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.), e dei reati tributari contemplati all'art. 25 quinquiesdecies del D.lgs.231/01.

### **6.2. I reati di cui all'art. 25ter del D.lgs. 231/2001**

Ai fini della piena conoscibilità delle fattispecie richiamate dall'articolo 25ter del Decreto, preliminarmente si riporta di seguito il testo integrale dell'articolo.

*“1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*
- a - bis) per il delitto di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;*
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2622, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;*
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;*
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;*
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;*
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;*
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;*
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;*
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;*
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;*
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;*
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;*
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;*
- r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;*
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*

*s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635 – bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.*

*s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2021, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.*

*3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo”.*

Ai fini della piena conoscibilità delle fattispecie richiamate dall'articolo 25<sup>ter</sup> del Decreto, si riportano, testualmente, le previsioni di cui agli articoli di riferimento del Codice Civile, seguite da una breve descrizione esplicativa delle suddette fattispecie.

## **Artt. 2621 e 2622 c.c.- False comunicazioni sociali**

### **2621. False comunicazioni sociali.**

*Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

*La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

### **Art. 2621-bis. Fatti di lieve entità.**

*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*

*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.*

### **Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate<sup>6</sup>**

### **Art. 2623 c.c. - Falso in prospetto<sup>7</sup>**

<sup>6</sup> Articolo modificato dalla L. 69/15 ed ora non più applicabile poiché riferito esclusivamente alle società quotate.

<sup>7</sup> Articolo abrogato dall' art. 34 Legge 28 dicembre 2005, n. 262 che recita: 1. Dopo l'articolo 173 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente: «Art. 173-bis. - (Falso in prospetto). – 1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni». 2. L'articolo 2623 del codice civile è abrogato.

## **Art. 2624 c.c. - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione 8**

### **Art. 2625, 2° comma, c.c. - Impedito controllo**

*Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*

*Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

La fattispecie consiste nell'impedire od ostacolare da parte degli amministratori, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alla società di revisione.

Anche in questo caso vale la differenza fra l'ipotesi contravvenzionale (e di pericolo) che si consuma con la realizzazione *tout court* della condotta, e l'ipotesi delittuosa che si consuma con l'ulteriore elemento del danno patrimoniale ai destinatari della comunicazione falsificata o reticente. Per espressa disposizione dell'art. 25 *ter* del D.lgs. n. 231/2001, si ha responsabilità amministrativa della società solo nel caso in cui venga commesso uno dei reati sopra richiamati in forma di delitto e non di contravvenzione, vale a dire quando la condotta è aggravata dal danno - anche non patrimoniale - ai soci.

Si procede a querela della persona offesa.

### **Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale**

*Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

Tale fattispecie contempla più tipi di condotte, aventi tutte l'esito di produrre un divario fra il capitale reale (effettivamente presente nelle disponibilità sociali) e il capitale nominale ufficializzato nell'atto costitutivo e nei diversi documenti in cui esso è enunciato. Come tale, la fattispecie protegge il capitale reale della società e il rapporto fra questo e il capitale nominale (e, quindi, la significatività comunicativa di quest'ultimo) a tutela dei creditori sociali.

Le dette condotte si hanno quando:

- i) viene formato od aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al valore nominale;
- ii) vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote;
- iii) vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti, ovvero, il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Il reato può essere commesso dagli amministratori e dai soci conferenti.

---

<sup>8</sup> Articolo abrogato dall'art. 37, comma 34, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 che recita: "L'articolo 2624 del codice civile e' abrogato".

**Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti**

*Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

Il reato consiste nella restituzione da parte degli amministratori, anche simulata, dei conferimenti ai soci, o nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale. In altri termini, si incrimina una riduzione del capitale (inteso, quest'ultimo, come l'equivalente della somma dei conferimenti dei soci) posta in essere al di fuori delle formalità di riduzione previste dall'art. 2445 c.c., con conseguente mancata ufficializzazione della riduzione del capitale reale tramite la riduzione del capitale nominale: il cui valore, pertanto, risulta superiore – e ciò non deve essere (salvi i casi di legge) – a quello del capitale reale.

Data la presenza, nell'ordinamento penale riformato, dell'art. 2629 (di cui *infra*), si deve concludere che la presente fattispecie vede incriminate le violazioni delle procedure di riduzione (art. 2445 c.c.) diverse da quelle poste a specifica tutela dei creditori.

Va in ogni caso ricordato che anche tale fattispecie protegge il capitale reale della società e il rapporto fra questo e il capitale nominale (e, quindi, la significatività comunicativa di quest'ultimo) a tutela dei creditori sociali.

**Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili o delle riserve**

*Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.*

*La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.*

Anche questa fattispecie è posta a tutela del capitale sociale (nella duplice forma della tutela dell'effettiva presenza del capitale reale nelle disponibilità sociali, e della significatività comunicativa del capitale nominale rispetto a tale presenza), cui vengono, in questo caso, parificate le riserve indisponibili.

La condotta criminosa degli amministratori consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La fattispecie è di tipo contravvenzionale e sottoposta a lieve pena: il che, forse, andrebbe connesso con la clausola di riserva che dice “*salvo che il fatto non costituisca più grave reato*”.

Si fa presente che la ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

**Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**

*Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

*La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*

*Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.*

Anche l'ipotesi qui illustrata si pone a tutela del capitale sociale e delle riserve indisponibili, nei modi e per le ragioni già viste in precedenza. Le specifiche condotte lesive del capitale sociale e delle riserve, qui incriminate, sono quelle che si risolvono in sotterranee e/o indirette restituzioni di conferimenti realizzate attraverso l'indebito acquisto o sottoscrizione di azioni o quote proprie o di azioni o quote della controllante. Quest'ultimo caso può realizzarsi nella formazione piramidale di soggetti societari finalizzati esclusivamente all'attività illecita, cd. "scatole vuote".

Il reato si perfeziona, dunque, con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagiona una lesione all'integrità del capitale sociale e/o delle riserve non distribuibili per legge. Ovviamente l'acquisto o la sottoscrizione deve avvenire fuori dai casi previsti dalla legge. Il reato può essere commesso solo dagli amministratori.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

#### **Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori**

*Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

La fattispecie si realizza con l'effettuazione da parte degli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

E' evidente la necessità – non ancora sufficientemente raccolta dalla dottrina – di coordinare questa norma con quella, assai più lieve, di cui all'art. 2626 c.c., alla quale essa in qualche modo sembra sovrapporsi lasciandole una funzione meramente residuale.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

#### **Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori**

*I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.*

Il reato si perfeziona con la ripartizione da parte degli amministratori di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie al loro soddisfacimento.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

#### **Art. 2635<sup>9</sup> c.c. - Corruzione tra privati<sup>10</sup>**

(Si riportano in grassetto le disposizioni richiamate dall'articolo 25 ter del D. Lgs. 231/2001).

---

<sup>9</sup> Articolo modificato dal D.lgs. 15 marzo 2017 n°38

<sup>10</sup> L'articolo 1, comma 5 della Legge 9 gennaio 2019 n. 3 dispone la procedibilità d'ufficio del reato

*1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*

*2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*

**3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.**

*4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*

*5. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.*

La legge 190/2012 ha apportato delle modifiche all'articolo 2635 c.c., innovando il titolo della norma in “Corruzione tra privati” ed, inoltre, inserendo tra il novero dei reati presupposto la condotta di cui al comma 3 della disposizione (condotta del corruttore)<sup>11</sup>.

Occorre preliminarmente osservare come il legislatore sia intervenuto su una disposizione già esistente (*Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità*), limitandosi ad apportare delle modifiche: si è parlato pertanto in dottrina di una introduzione all'interno del nostro ordinamento del reato tra privati più che altro in senso nominalistico, in quanto il campo operativo della norma continua a ridursi, di fatto e come si preciserà più avanti, esclusivamente ai rapporti infra-societari<sup>12</sup>. Ed invero la lettura combinata del comma 1 (corruzione “passiva”) e del comma 3 (corruzione “attiva”) delinea una fattispecie incriminatrice complessa, in cui la condotta dei soggetti viene punita solo nella misura in cui l'accordo corruttivo arrivi, di fatto, ad arrecare un nocimento alla società.

Analizzando dettagliatamente la disposizione, il primo comma descrive la condotta di chi (amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sindaco e i liquidatore), in seguito alla dazione o alla promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compie od omette atti, in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà. La norma richiede che la condotta, posta in essere con un'azione od una

<sup>11</sup> Il legislatore, pur avendo innovato il titolo della disposizione in “Corruzione tra privati”, in realtà ha dato alla portata applicativa del reato un ambito limitato esclusivamente ai rapporti di tipo societari. Non a caso la disposizione è stata inserita tra i reati societari, mediante modifiche introdotte al già esistente reato di “Infedeltà a seguito di dazione o di promessa di denaro”.

<sup>12</sup> Ancor prima della riforma operata dalla Legge 190 del 2012, l'articolo 2635 c.c. disattendeva quanto previsto dagli articolo 7 ed 8 della Convenzione di Strasburgo ed ancor prima della Convenzione di Merida. La norma, infatti, come introdotta dal D. Lgs. 61/2002, individuava un reato proprio degli organi gestionali e di controllo delle società, mentre le due Convenzioni rivolgono la loro attenzione a tutti i fatti commessi da chiunque svolga funzioni direttive o lavorative per conto di una persona giuridica o fisica operante nel settore privato. L'articolo 2635, inoltre, fin dalla sua prima formulazione, più che porsi in continuità con le disposizioni in materia di corruzione previste dal codice penale, tendeva ad allinearsi a quanto previsto dall'articolo 2634 c.c., ossia al reato di “Infedeltà patrimoniale”, di cui appariva una fattispecie speciale.

omissione, cagioni un nocumento<sup>13</sup> alla società. La descrizione dell'elemento oggettivo del reato, rispetto alla precedente formulazione dell'articolo 2635, ha subito delle variazioni minime: il legislatore ha precisato che l'oggetto dell'accordo corruttivo deve consistere in denaro o in altre utilità. Inoltre è stato precisato che i soggetti corrotti devono generalmente disattendere gli obblighi di fedeltà che li legano alla società per la quale prestano servizio. Con riferimento all'elemento soggettivo del reato, la disposizione richiede un dolo di tipo specifico, in quanto i soggetti attivi devono essere coscienti di accettare il denaro o altra utilità per una condotta che viola gli obblighi inerenti al loro ufficio o gli obblighi di fedeltà.

Elemento di novità introdotto con la Legge 190 consiste invece nell'estensione del novero dei soggetti "corrotti": il comma 2 prevede infatti che possano commettere il reato anche i soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza. Pertanto attualmente anche l'infedeltà di chi nella società non ricopre cariche apicali o non svolge funzioni di controllo della gestione o dei conti trova autonoma incriminazione.

Il comma 3 punisce la condotta di corruzione "attiva" nei rapporti tra privati, vale a dire la condotta di chi dà o promette utilità ai soggetti di cui al primo o secondo comma dell'articolo 2635 c.c. Con riferimento all'elemento soggettivo, anche in questa circostanza la norma richiede il dolo specifico, ossia il corruttore deve essere consapevole che la dazione e la promessa sono effettuate per indurre gli organi della società a compiere o omettere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Come già anticipato, la condotta del corruttore, come quella del corrotto, rileva solo se abbia arrecato un nocumento alla società (comma 1).

Ulteriore considerazione è che il reato normalmente è perseguito su querela della persona offesa, salvo nel caso in cui dal fatto derivi una distorsione della concorrenza.

Con riferimento al sistema 231, l'articolo 25 *ter* include tra i reati presupposto esclusivamente la condotta del corruttore. A tal proposito, tenuto conto dell'analisi testé effettuata, si può giungere alla seguente conclusione: la configurabilità del reato è normalmente legata a rapporti tra società distinte e si configurerà allorché il corruttore, che potrà essere a questo punto chiunque all'interno della società goda di poteri di rappresentanza, dia o prometta denaro o altre utilità alle persone indicate al primo o secondo comma al fine di trarre un profitto o vantaggio per l'ente di appartenenza<sup>14</sup>.

In conclusione, l'introduzione *ex novo* della fattispecie di reato in analisi pone diversi problemi interpretativi, soprattutto considerata l'assenza di una casistica pertinente. Per compiere una ricognizione delle concrete modalità commissive del reato non resta che prendere le mosse dalla descrizione della condotta, che può consistere nella promessa o nella dazione di "denaro" o di "altra utilità". A ciò si deve aggiungere che la natura giuridica di organismo di diritto pubblico di Atac impone di selezionare ulteriormente le attività in cui l'azienda, nei rapporti con le società terze, agisce in qualità di soggetto privato.

Sulla base di queste osservazioni e considerate le attività poste in essere da Atac Spa, si può concludere che la fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo 2635 c.c. potrebbe verificarsi nei rapporti infragrupo, nei rapporti con gli istituti di credito e con gli altri fornitori, clienti o partner con i quali l'azienda intrattiene rapporti contrattuali.

---

<sup>13</sup> L'accezione di nocumento, osserva la dottrina, è più estesa di quella di danno, ben potendo ricomprendere qualsiasi tipo di lesione subita dalla società, anche un danno all'immagine.

<sup>14</sup> Vi è dibattito in dottrina se, con riferimento alla responsabilità dell'ente, la fattispecie possa configurarsi anche nel caso di corruzione privata cosiddetta "endosocietaria". Secondo la dottrina che esclude l'operatività, infatti, la descrizione delle modalità di commissione del reato fornita dalla norma lo escluderebbe laddove si dice che la violazione dei doveri di ufficio o degli obblighi di fedeltà dei corrotti deve arrecare un nocumento alla società di appartenenza. Secondo la dottrina che ne afferma l'operatività, invece, il nocumento viene rilevato *ex post* e non all'atto della violazione della norma: un apicale o sottoposto potrebbe agire pensando di portare un profitto alla società, arrecandole invece un danno all'atto della scoperta dell'illecito (ad esempio anche un danno all'immagine).



Dall'analisi svolta emerge che i contatti con l'esterno sono gestiti dalle linee operative; gli Organi Amministrativi di vertice sottoscrivono gli atti decisionali che sono stati oggetto di trattativa da parte degli apicali di primo livello.

### **2635-bis. Istigazione alla corruzione tra privati<sup>15 16</sup>**

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

### **Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea**

*Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Il reato si realizza quando la maggioranza in assemblea è determinata con atti simulati o con frode (cioè inganno e induzione in errore di taluno), allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque.

### **Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio**

*Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

La realizzazione della fattispecie prevede la diffusione di notizie false ovvero il porre in essere altre operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare (senza, dunque, che ne sia necessario l'evento) una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Il reato può essere commesso da chiunque.

### **Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza**

---

<sup>15</sup> Articolo introdotto dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38

<sup>16</sup> L'articolo 1, comma 5 della Legge 9 gennaio 2019 n. 3 dispone la procedibilità d'ufficio del reato

*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

Anche questa fattispecie si riporta, come schema di base, ai reati comunicativi già esaminati, rispetto alle cui fattispecie presenta molti tratti analoghi.

In sostanza, la condotta criminosa si realizza attraverso:

- i) l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste dalla legge al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza;
- ii) l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima;
- iii) l'impedimento nello svolgimento, in qualsiasi forma, delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza.

Soggetti attivi del reato sono amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e gli altri soggetti sottoposti per legge a controlli pubblici.

### **6.3. I reati di cui all'art. 25 quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001**

Ai fini della piena conoscibilità delle fattispecie richiamate dall'articolo 25 quinquiesdecies del Decreto, preliminarmente si riporta di seguito il testo integrale dell'articolo.

*"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).”

### **Art. 2 D.lgs. 74/00 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Il reato si perfeziona mediante dichiarazione fraudolenta, con l'utilizzo di fatture o altri documenti relativi ad operazioni inesistenti. Nello specifico, in sede di dichiarazione annuale, devono essere indicati, ai fini della sussistenza del reato, elementi passivi fittizi, supportati dai relativi documenti contabili, tali da ingenerare l'errore nell'Amministrazione Finanziaria nell'accertamento del reddito. Ai fini della punibilità del reato, le fatture false devono essere registrate nelle scritture obbligatorie o conservate dagli autori del reato come prova presso l'Amministrazione Finanziaria medesima.

### **Art. 3 D.lgs. 74/00 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in

*diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

*2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

*3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.*

In questo caso, il reato si perfeziona con dichiarazione fraudolenta mediante artifici diversi da quelli previsti nel precedente articolo 2. A differenza delle ipotesi previste dall'articolo 2, in cui la mendacità della dichiarazione deve essere supportata da false fatturazioni, nel caso in esame l'autore del reato deve tenere una condotta fraudolenta, seguita con modalità sistematica, tale da ostacolare l'Amministrazione Finanziaria nel compito di accertare la predetta mendacità.

La falsa rappresentazione contabile, inoltre, può consistere nell'indicazione di elementi fittizi passivi e/o elementi attivi inferiori a quelli reali.

#### **Art. 4 D.lgs. 74/00 – Dichiarazione infedele**

*1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:*

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 100.000,00;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore ad € 2.000.000,00.*

*1 - bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.*

*1 – ter. Fuori dai casi di cui al comma 1 – bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettera a) e b).*

Il delitto di dichiarazione infedele rientra fra i reati “istantanei” e si intende perfezionato con la presentazione della dichiarazione annuale infedele, non rilevando, quindi, ai fini della consumazione, la circostanza dell'eventuale presentazione della dichiarazione integrativa.

Tale fattispecie può condurre ad una responsabilità amministrativa dell'ente solo nel caso in cui gli illeciti siano commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e per un importo complessivo di € 10.000.000,00.

**Art. 5 D.lgs. 74/00 – Omessa dichiarazione**

*1. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad € 50.000,00.*

*1 – bis. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad € 50.000,00.*

*2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1- bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.*

Il reato di omessa dichiarazione può condurre alla responsabilità amministrativa dell'ente solo nel caso in cui l'illecito sia commesso nell'ambito di sistemi transfrontalieri fraudolenti ed al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto (IVA) per un importo non inferiore ad € 10.000.000,00.

**Art. 8 D.lgs. 74/00 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

*1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.*

*2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.*

*2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.*

Il reato si configura attraverso l'emissione fraudolenta di fatture al fine di farle utilizzare dal destinatario dei documenti medesimi in sede di dichiarazione del reddito, il quale in tal modo dissimula la propria reale base imponibile. La condotta del soggetto che emette la fattura crea una reale difficoltà di accertamento fiscale da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

**Art. 10 D. lgs. 74/00 - Occultamento o distruzione di documenti contabili**

*1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.*

Il reato di perfeziona con l'occultamento o la distruzione di documenti contabili al fine di evadere le imposte o di consentirne l'evasione a terzi.

**Art. 10 quater – D.lgs. 74/00 – Compensazione indebita**

*1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti per un importo annuo superiore a € 50.000,00.*

*2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, art. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai € 50.000,00.*

Il delitto si configura come reato “istantaneo” e si consuma nel momento in cui si procede, nel medesimo periodo d'imposta, alla compensazione di crediti d'imposta non spettanti<sup>17</sup> o inesistenti<sup>18</sup> e che si perfeziona all'invio o alla presentazione del modello F24.

Il reato di compensazione indebita può condurre alla responsabilità amministrativa dell'ente solo nel caso in cui l'illecito sia commesso nell'ambito di sistemi transfrontalieri fraudolenti ed al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto (IVA) per un importo non inferiore ad € 10.000.000,00

**Art. 11 D. lgs. 74/00 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**

*1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

*2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

Il reato si configura con la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte tramite la vendita simulata o altri atti fraudolenti su beni, al fine di rendere inefficace, anche parzialmente, la procedura di riscossione coattiva.

---

<sup>17</sup> Crediti utilizzati oltre i limiti di legge oppure in violazione del divieto di compensazione per ruoli non pagati.

<sup>18</sup> Si definiscono come inesistenti: a) i crediti che “risultano tali sin dall'origine”, che non esistono, cioè, materialmente; b) i crediti inesistenti dal punto di vista soggettivo, perché spettanti a soggetto diverso da quello che li utilizza indebitamente; c) i crediti sottoposti a condizione sospensiva.

## **7. Fattispecie di attività sensibili in relazione ai Reati societari e tributari**

Le aree di attività ritenute più specificatamente a rischio, rilevate in sede di identificazione delle fattispecie di attività sensibili, in relazione ai reati sopra richiamati, vengono dettagliate come di seguito esposto.

### **7.1. Fattispecie reati societari**

#### **AREA RAPPORTI SOCIETARI**

- attività di comunicazione ai soci e/o terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- emissione comunicati stampa ed informativa al mercato in qualità di Società che svolge servizio pubblico;
- gestione dei rapporti con soci, società di revisione e collegio sindacale;
- comunicazioni alle Autorità di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse;
- gestione delle operazioni societarie quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conferimenti, destinazione utili e riserve, operazioni sul capitale, etc.;
- comunicazione, svolgimento e verbalizzazione assemblee.

#### **AREA FINANZIARIA**

- gestione dei rapporti con gli istituti di credito;
- elaborazione e stesura del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato di gruppo.

#### **AREA RAPPORTI DI SCAMBIO**

- rapporti con fornitori/clienti e partner a livello nazionale e transnazionale;
- 

Inoltre, sono state individuate aree “trasversali” ai reati esaminati nella presente sezione. Tali aree sono definite trasversali in quanto, pur non essendo caratterizzate dall’inerenza diretta al rischio di commissione dei reati societari, possono costituire comunque supporto e presupposto (finanziario ed operativo) per la commissione dei suddetti reati.

Le aree trasversali individuate sono:

- AREA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;
- AREA GESTIONE DELLE PROVVISI;
- AREA FINANZIARIA;
- AREA RAPPORTI DI SCAMBIO;
- AREA REATI INFORMATIVI.

### **7.2. Fattispecie reati tributari**

#### **AREA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

- predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- cura di adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc, differenti da quelli descritti ai precedenti punti e nelle verifiche/ accertamenti/ procedimenti sanzionatori che ne derivano.

#### **AREA GESTIONE DELLE PROVVISI**

- approvvigionamento di beni e servizi;
- consulenze e prestazioni professionali;

- contributi, sponsorizzazioni, liberalità ed affini.

#### **AREA FINANZIARIA**

- elaborazione e stesura del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato.

#### **AREA RAPPORTI DI SCAMBIO**

- rapporti con fornitori/clienti e partner a livello nazionale e transnazionale.

Inoltre, sono state individuate aree “trasversali” ai reati esaminati nella presente sezione. Tali aree sono definite trasversali in quanto, pur non essendo caratterizzate dall’inerenza diretta al rischio di commissione dei reati tributari, possono costituire comunque supporto e presupposto per la commissione dei suddetti reati.

Le aree trasversali individuate sono:

- AREA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (per fattispecie diverse da quelle sopra citate);
- AREA RAPPORTI SOCIETARI;
- AREA REATI INFORMATICI.

### **8. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali specifiche per le fattispecie relative ai reati societari e tributari**

Ai fini dell’attuazione delle prescrizioni (obblighi e divieti) di cui al precedente paragrafo 2.4 (“*Regole generali di comportamento - Reati societari e tributari*”), oltre che dei principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, nell’adottare le procedure specifiche con riferimento alle singole Fattispecie di attività sensibili, devono essere osservati i seguenti principi di riferimento. I medesimi principi vincolano l’operato dei responsabili aziendali anche in assenza di procedure specifiche.

#### ***8.1 Specifica per i reati societari (le fattispecie di “Attività Sensibili” sono state aggregate secondo un criterio di omogeneità)***

*8.1.1 Attività di comunicazione ai soci e/o terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società. Elaborazione e stesura del bilancio consolidato e di gruppo.*

Le procedure aziendali che formalizzano le suddette attività gestionali devono essere predisposte in modo che:

- determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri per l’elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alla funzione responsabile della redazione del bilancio;
- determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna società controllata deve fornire, i criteri contabili per l’elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alla funzione responsabile di ATAC, ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile della redazione del bilancio e delle situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali infrannuali attraverso un sistema, anche informatico, che consente di tracciare i singoli passaggi e di identificare i soggetti che inseriscono i dati nel sistema;



- prevedano per il responsabile di funzione che fornisce dati ed informazioni relative al bilancio o altre comunicazioni sociali, di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse;
- prevedano che il Direttore Generale acquisisca dal Responsabile di Amministrazione e Finanza la lettera che attesti la veridicità e la completezza delle informazioni fornite ai fini della redazione del bilancio civilistico;
- prevedano la tempestiva messa a disposizione della bozza del progetto di bilancio all'Organo Amministrativo, munita di tutti i visti delle strutture competenti nonché (ii) del giudizio sul bilancio - o attestazione similare, chiara ed analitica - da parte della Società di Revisione; il tutto con una documentata certificazione dell'avvenuta consegna della bozza in questione;
- prevedano, prima dell'approvazione del progetto di bilancio da parte dell'Organo Amministrativo, almeno una riunione tra la Società di Revisione, il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio, con stesura del relativo verbale;
- vietino il conferimento di qualsiasi incarico alla Società di Revisione o a Società ad essa collegate, diverso da quello concernente la revisione del bilancio che possa compromettere l'indipendenza del revisore ai sensi del D.lgs. 39/2010;
- prevedano la predisposizione di un programma di formazione di base rivolto a tutte le funzioni organizzative coinvolte nella produzione di informazioni necessarie alla redazione del bilancio di ATAC e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio; la partecipazione di tali soggetti ai programmi di formazione dovrà essere adeguatamente documentata.

#### *8.1.2 Emissione comunicati stampa ed informativa al mercato in qualità di Società che svolge servizio pubblico*

Le procedure aziendali che formalizzano la suddetta attività gestionale, devono essere predisposte in modo che:

- determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie fornite all'esterno ed i criteri per l'elaborazione dei dati;
- determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna società controllata deve fornire all'esterno ed i criteri per l'elaborazione dei dati;
- prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile in modo da tracciare i singoli passaggi ed identificare i soggetti che inseriscono i dati nel sistema.

#### *8.1.3 Gestione dei rapporti con Soci, Società di Revisione e Collegio Sindacale*

Le procedure aziendali che formalizzano la suddetta attività gestionale, devono essere predisposte in modo che:

- individuino con esattezza i responsabili delle attività di ricezione, consolidamento e trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dagli organi sociali e dalla società di revisione, nell'ambito delle funzioni coinvolte nella Fattispecie di attività sensibile;
- prevedano specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità e della completezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in documenti e/o atti già comunicati a detti soggetti;

- stabiliscano l'obbligo di indire specifiche riunioni di condivisione dei dati e/o delle informazioni trasmesse, al fine di garantire che le stesse siano comprensibili dai soggetti che esercitano il controllo e l'obbligo di verbalizzazione delle relative statuizioni;
- stabiliscano specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo e la documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi, nell'ottica della massima collaborazione e trasparenza;
- forniscano, con la massima completezza, trasparenza, accuratezza, veridicità e tempestività, tutti i dati, le informazioni e i documenti richiesti dalla Società di Revisione.

#### *8.1.4 Comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse*

Le procedure aziendali che formalizzano la suddetta attività gestionale, devono essere predisposte in modo che:

- individuino con esattezza i ruoli ed i compiti delle funzioni responsabili delle attività di raccolta dati e consolidamento, redazione e trasmissione delle comunicazioni agli organi di vigilanza;
- prevedano specifici sistemi di controllo che garantiscano la provenienza e la verifica della veridicità, della completezza e della correttezza dei dati, anche mediante il confronto con i dati e le informazioni contenute in documenti e/o atti già comunicati ad altri soggetti, fino all'approvazione finale della comunicazione da parte del Direttore Generale;
- stabiliscano specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte nel processo, la documentazione e tracciabilità dei singoli passaggi, nell'ottica della massima collaborazione e trasparenza;
- individuino la funzione deputata a rappresentare la Società nei confronti degli Organi di Vigilanza, cui conferire apposita delega e procura, e stabilire specifiche forme di riporto periodico dell'attività svolta verso l'Organismo di Vigilanza.

#### *8.1.5 Gestione delle operazioni societarie quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, conferimenti, destinazione utili e riserve, operazioni sul capitale, etc.*

Le procedure aziendali che formalizzano la suddetta attività gestionale, devono essere predisposte in modo che:

- tutte le operazioni sui conferimenti, sugli utili e sulle riserve, le operazioni sul capitale sociale di ATAC, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni (e le connesse attività aventi ad oggetto la comunicazione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle relative assemblee) devono essere effettuate nel rispetto delle norme di legge applicabili, delle regole di Corporate Governance e delle procedure aziendali di valutazione ed analisi delle suddette operazioni che saranno adottate da ATAC in attuazione del presente Modello;
- qualora tali operazioni richiedessero la realizzazione di documenti quali: stime, perizie, proposte, valutazioni, programmi, ecc, deve essere prevista la tracciabilità e il controllo delle specifiche attività svolte.

### *8.1.6 Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione assemblee.*

Le procedure aziendali che formalizzano la suddetta attività gestionale, devono essere predisposte in modo che:

- siano previste verbalizzazioni delle attività svolte nel corso delle Assemblee che riportino con carattere di esattezza e veridicità i nominativi dei soggetti partecipanti, gli argomenti all'ordine del giorno, i documenti richiesti e/o consegnati e le determinazioni assunte all'esito delle adunanze;
- sia garantito un piano di informazione/formazione periodica degli amministratori, del management e dei dipendenti sulla normativa di Corporate Governance e sui reati/illeciti amministrativi in materia societaria;
- siano disciplinati tramite regolamenti e procedure i rapporti di Corporate Governance tra i vari soggetti coinvolti, garantendo l'osservanza della normativa societaria;
- sia definito un sistema di responsabilità del Vertice aziendale ed un sistema di deleghe coerenti con esso;
- siano trasmesse al Collegio Sindacale tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- siano previste riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza, anche per verificare l'osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/Corporate Governance, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte degli Amministratori, del management, dei dipendenti.

### *8.1.7 Gestione dei rapporti con soggetti terzi che operano per conto di Atac o che intrattengono rapporti commerciali con l'azienda (clienti, fornitori, partner, istituti di credito).*

Le procedure aziendali che formalizzano le suddette attività gestionali devono essere predisposte in modo che:

- vengano previamente identificati i soggetti autorizzati, in funzione del ruolo, ad intrattenere rapporti di natura gestionale o commerciale in nome e per conto dell'azienda;
- vengano determinate regole chiare e generali sui termini e le condizioni dei pagamenti;
- i contratti stipulati con fornitori/clienti contengano apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231 del 2001 e di impegno alla sua osservanza;
- tutti i rapporti siano documentati e tracciabili al fine di poter ricostruire le responsabilità, le motivazioni delle scelte effettuate e le informazioni utilizzate;
- vengano previste precise procedure di controllo della documentazione aziendale, con particolare riferimento alle fatture passive.

## **8.2 Specifica per i reati tributari (le fattispecie di “Attività Sensibili” sono state aggregate secondo un criterio di omogeneità)**

### *8.2.1 Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere.*

Le procedure aziendali che formalizzano le suddette attività gestionali devono essere predisposte in modo che:

- definiscano con chiarezza e precisione compiti e responsabilità del soggetto deputato alla gestione ed al controllo delle risorse finanziarie;
- definiscano con chiarezza e precisione compiti e responsabilità del soggetto deputato alle attività connesse alle dichiarazioni di reddito e fiscali;
- stabiliscano apposite linee di reporting, annuale e trimestrale, verso il Direttore Generale e definiscano un sistema formale e periodico di pianificazione delle risorse finanziarie;
- prevedano la trasmissione di dati e informazioni al soggetto responsabile dell'attività di liquidazione dei tributi, adoperando un sistema (anche informatico) che consenta la tracciabilità delle operazioni e l'identificazione dei soggetti responsabili dell'inserimento dei dati nel sistema;
- prevedano la segregazione tra i soggetti titolari delle attività di gestione e i soggetti responsabili del controllo delle risorse finanziarie, introducendo specifici flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
- disciplinino condizioni e modalità di assegnazione dei fondi alle varie funzioni aziendali, prevedendo che il soggetto responsabile della gestione di tali fondi proceda all'assegnazione previo accertamento della ricorrenza dei presupposti di ragionevolezza e necessità di impiego e legittimità di destinazione. I limiti della gestione devono essere definiti dal Direttore Generale attraverso un sistema di deleghe sui poteri di spesa assegnati ai singoli responsabili delle funzioni organizzative di ATAC;
- definiscano le tipologie di spese promozionali, di rappresentanza e le regalie ammesse, i limiti di importo e le necessarie autorizzazioni per ogni singola funzione aziendale coinvolta.

*8.2.2 Cura di adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, ecc, differenti da quelli descritti ai precedenti punti e nelle verifiche/ accertamenti/ procedimenti sanzionatori che ne derivano.*

Le procedure aziendali che formalizzano le suddette attività gestionali devono essere predisposte in modo che:

- prevedano specifici protocolli di controllo e verifica circa la veridicità e correttezza dei documenti da presentare alla P.A.;
- contemplino specifici flussi informativi tra le funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento;
- individuino il soggetto deputato a rappresentare la società nei confronti della P.A., cui conferire apposita delega e procura, e stabilire specifiche forme di riporto dell'attività svolta sia verso l'Organismo di Vigilanza che verso il responsabile della funzione competente a gestire tali rapporti;
- predispongano apposite forme di rendiconto periodico all'Organismo di Vigilanza.

### *8.2.3 Approvvigionamento di beni e servizi; contributi, sponsorizzazioni, liberalità ed affini.*

Le procedure aziendali che formalizzano le suddette attività gestionali devono essere predisposte in modo che:

- prevedano specifici divieti di eseguire pagamenti o incassi in contanti per ammontare superiore a quelli consentiti dalle normative di settore o, comunque, il generale obbligo di effettuare per mezzo di bonifico bancario o postale tutti i flussi degli incassi e dei pagamenti, relegando ad ipotesi meramente residuale ed eccezionale il pagamento in contanti;
- prevedano la corretta identificazione dei soggetti autorizzati a svolgere l'attività;
- prevedano la verifica dei mezzi di pagamento diversi da quelli che transitano sui normali canali bancari qualora provenienti da soggetti diversi da partner riconosciuti come affidabili;
- prevedano un monitoraggio periodico delle operazioni di acquisto o di vendita affinché siano rilevate eventuali sproporzioni tra il valore di queste rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima.

### *8.2.4 Consulenze e prestazioni professionali; rapporti con fornitori/clienti e partner a livello nazionale e transnazionale.*

Le procedure aziendali che formalizzano le suddette attività gestionali devono essere predisposte in modo che:

- vengano previamente identificati i soggetti autorizzati, in funzione del ruolo, ad intrattenere rapporti di natura gestionale o commerciale in nome e per conto dell'azienda;
- vengano determinate regole chiare e generali sui termini e le condizioni dei pagamenti;
- i contratti stipulati con fornitori/clienti contengano apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231 del 2001 e di impegno alla sua osservanza;
- tutti i rapporti siano documentati e tracciabili al fine di poter ricostruire le responsabilità, le motivazioni delle scelte effettuate e le informazioni utilizzate;
- vengano previste precise procedure di controllo della documentazione aziendale, con particolare riferimento alle fatture passive.

### *8.2.5 Elaborazione e stesura del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato.*

Le procedure aziendali che formalizzano le suddette attività gestionali devono essere predisposte in modo che:

- determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alla funzione responsabile della redazione del bilancio;
- determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna società controllata deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alla funzione responsabile di ATAC, ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile della redazione del bilancio e delle situazioni economiche, finanziarie e patrimoniali infrannuali attraverso un sistema, anche informatico, che consente di tracciare i singoli passaggi e di identificare i soggetti che inseriscono i dati nel sistema;

- prevedano per il responsabile di funzione che fornisce dati ed informazioni relative al bilancio o altre comunicazioni sociali, di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse;
- prevedano che il Direttore Generale acquisisca dal Responsabile di Amministrazione e Finanza la lettera che attesti la veridicità e la completezza delle informazioni fornite ai fini della redazione del bilancio civilistico;
- prevedano la tempestiva messa a disposizione della bozza del progetto di bilancio all'Organo Amministrativo, munita di tutti i visti delle strutture competenti nonché del giudizio sul bilancio - o attestazione similare, chiara ed analitica - da parte della Società di Revisione; il tutto con una documentata certificazione dell'avvenuta consegna della bozza in questione;
- prevedano, prima dell'approvazione del progetto di bilancio da parte dell'Organo Amministrativo, almeno una riunione tra la Società di Revisione, il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio, con stesura del relativo verbale;
- vietino il conferimento di qualsiasi incarico alla Società di Revisione o a Società ad essa collegate, diverso da quello concernente la revisione del bilancio che possa compromettere l'indipendenza del revisore ai sensi del D.lgs. 39/2010;
- prevedano la predisposizione di un programma di formazione di base rivolto a tutte le funzioni organizzative coinvolte nella produzione di informazioni necessarie alla redazione del bilancio di ATAC e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio; la partecipazione di tali soggetti ai programmi di formazione dovrà essere adeguatamente documentata.

## **SEZIONE IV - REATI INFORMATICI**

## 9. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

### 9.1. Premessa

Ai fini di una migliore comprensione della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti, di seguito sono descritti, per tratti essenziali, i reati la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla società, può ingenerare responsabilità della società.

Si tratta, limitatamente all'oggetto della presente Parte Speciale – sezione IV, dei reati informatici, contemplati agli artt. 24 bis e 25 octies.1 del D.lgs. 231/2001, cui devono aggiungersi le fattispecie di tentativo (art. 56 c.p.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.).

### 9.2. I reati di cui all'art. 24bis del D.lgs. 231/2001

Ai fini della piena conoscibilità delle fattispecie richiamate dall'articolo 24bis del Decreto, preliminarmente si riporta di seguito il testo integrale dell'articolo.

*“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.  
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.  
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.  
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).”*

Ai fini della piena conoscibilità delle fattispecie penali incriminatrici richiamate dall'articolo 24-bis del Decreto, si riportano, testualmente, le previsioni di cui agli articoli di riferimento del Codice Penale, seguite da una breve descrizione esplicativa delle suddette fattispecie.

#### **Art. 615-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.**

*Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni:*

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*



*Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.*

*Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.*

La disposizione punisce chiunque si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Con tale norma, il Legislatore intende infatti proteggere il “domicilio informatico”, quale spazio ideale (ma anche fisico, in cui sono contenuti i dati informatici) di pertinenza della sfera individuale, nonché bene costituzionalmente protetto.

La disposizione presenta quindi elementi costitutivi comuni alla violazione di domicilio (artt. 614 e 615 c.p.) e si caratterizza per la previsione della duplice condotta di introduzione nel sistema e di permanenza in esso.

È inoltre importante rilevare come la manifestazione di volontà, da parte dell'avente diritto, di escludere chi si vuole introdurre (o chi si è introdotto, e si trattiene indebitamente) nel proprio domicilio informatico possa essere sia manifesta che tacita.

All'introduzione violenta (vale a dire contraria alla volontà del “proprietario”) è equiparata quella clandestina (ovvero posta in essere in modo nascosto o fraudolento).

#### **Art. 615- quater c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi attiall'accesso a sistemi informatici o telematici.**

*Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino due anni e con la multa sino a euro 5.164.*

*La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater.*

La disposizione punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, detenga, produca, riproduca, diffonda, importi, comunichi, consegna, metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparati, strumenti – o parte di essi - codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Si tratta pertanto di un reato di pericolo, in quanto la condotta descritta è punita al fine di evitare la consumazione di più gravi delitti, come ad esempio quelli di accesso abusivo a sistema informatico, o di frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

La fattispecie richiede inoltre il dolo specifico, che consiste nel fine di procurare all'agente o ad altri un profitto ovvero di arrecare ad altri un danno.

**Art. 615-quinquies c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.**

*Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.*

Anche questa disposizione è caratterizzata dal dolo specifico, consistente nello scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico.

**Art. 617-quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.**

*Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.*

*I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.*

*Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:*

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato*

Tale delitto è posto a presidio della inviolabilità dei segreti, con la finalità di assicurare la protezione delle comunicazioni e della corrispondenza in funzione dello sviluppo tecnologico.

La fattispecie in esame configura due differenti modalità di commissione del reato.

La prima, di cui comma 1, sussistente ogniqualevolta taluno in modo fraudolento intercetti le comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico oppure le ostacoli od interrompa. La commissione di tali condotte rende sempre necessario un intervento dell'agente sulla rete, con cui pertanto egli interagisce.

La disposizione di cui al comma 2, invece, punisce la rivelazione delle comunicazioni di cui al primo comma. Si tratta di un comportamento illecito che non postula alcuna interazione con la rete violata e che può essere posto in essere anche da un soggetto che sia semplicemente entrato in possesso del contenuto delle comunicazioni protette.

Vi è poi la clausola di riserva che fa salva la disciplina di riferimento – che interviene in alternativa a quanto previsto dall'art. 617-quater comma 2 - qualora il fatto costituisca più grave reato. A tale proposito, può essere menzionata l'ipotesi in cui la rivelazione delle comunicazioni integri la

rivelazione di un segreto di ufficio (art. 326 c.p.), con conseguente applicazione della disciplina prevista dell'art. 326 c.p. e corrispondente inapplicabilità dell'art. 617-*quater* c.p..

Si evidenzia il fatto che costituiscono aggravanti della condotta criminosa:

- se il fatto è commesso in danno di un sistema informatico utilizzato da ente pubblico o da azienda di pubblico servizio (public utility);
- se il reato è compiuto da pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio o da un amministratore di sistema.

**Art. 617-quinques c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.**

*Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-*quater*.*

Anche tale disposizione tutela la integrità e riservatezza delle comunicazioni, punendo la produzione, riproduzione, diffusione, importazione, comunicazione o l'installazione di apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi finalizzati a condotte di intercettazione, alterazione, impedimento o interruzione delle comunicazioni medesime.

Per questa fattispecie di reato valgono le stesse ipotesi aggravanti previste dall'art. 617-*quater* c.p. (sistemi informatici della PA o di aziende di public utility, reato commesso da pubblico ufficiale, da incaricato di pubblico servizio o da amministratore di sistema).

**Art. 635-bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso delle qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

Tale fattispecie rappresenta un delitto contro il patrimonio mediante violenza sulle cose, attagliato sulla ipotesi delittuosa del danneggiamento "comune", di cui all'art.635 c.p..

Le condotte descritte integrano ipotesi di aggressione unilaterale al patrimonio informatico altrui, cagionando alla persona offesa un peggioramento della propria situazione patrimoniale.

Inoltre, vi è un aggravamento di pena comune agli artt. 635-*bis* c.p., 635-*ter* c.p., 635-*quater* c.p. e 635-*quinquies* c.p., qualora ricorra la circostanza del fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia oppure qualora l'agente commetta il fatto con abuso della qualità di amministratore di sistema.

**Art.635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

Le fattispecie di cui agli artt. 635-ter c.p. e 635-quinquies c.p, prevedono un'anticipazione del momento consumativo del reato di danneggiamento informatico. Si prevede, infatti, che siano puniti i fatti diretti al danneggiamento, nelle varie forme e modalità di cui si è detto sopra, anche se dal fatto non deriva concretamente un danneggiamento vero e proprio.

In questi casi, infatti, il danneggiamento costituisce soltanto una circostanza aggravante del reato. Tale scelta trova spiegazione nella necessità di una intensa tutela dei dati pertinenti a soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità.

Proprio per quanto si è detto, pare potersi ricomprendere tali fattispecie tra i reati di attentato o cd. "a consumazione anticipata". Si tratta di figure incompatibili con il delitto tentato perché in tali casi il tentativo equivale già alla consumazione del reato.

La disposizione in esame, nel tutelare il patrimonio altrui alla stregua di quella di cui all'art.635-bis, anticipa il momento consumativo del reato alle condotte prodromiche al danneggiamento, prescindendo quindi dal verificarsi dell'effettivo nocumento alle informazioni, ai dati o ai programmi informatici. Il danno costituisce soltanto una circostanza aggravante del reato.

Inoltre, vi è un aggravamento di pena comune agli artt. 635-bis c.p., 635-ter c.p., 635-quater c.p. e 635-quinquies c.p., qualora ricorra la circostanza del fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia oppure qualora l'agente commetta il fatto con abuso della qualità di amministratore di sistema.

**Art. 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

La disposizione ricalca quella di cui all'art.635-*bis* c.p., salvo che per l'oggetto materiale, che è qui rappresentato dai "sistemi informatici o telematici". Da ciò discende una maggiore severità delle pene irrogabili.

Inoltre, vi è un aggravamento di pena comune agli artt. 635-*bis* c.p., 635-*ter* c.p., 635-*quater* c.p. e 635-*quinqüies* c.p., qualora ricorra la circostanza del fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia oppure qualora l'agente commetta il fatto con abuso della qualità di amministratore di sistema.

#### **Art. 635-*quinqüies* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.**

*Se il fatto di cui all'articolo 635-*quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

Anche questa norma anticipa la soglia di punibilità alle condotte prodromiche al danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero al grave ostacolo al loro funzionamento.

La pena è aggravata nel caso in cui dal fatto derivi la distruzione, il danneggiamento o l'inutilizzabilità del sistema.

Inoltre, vi è un aggravamento di pena comune agli artt. 635-*bis* c.p., 635-*ter* c.p., 635-*quater* c.p. e 635-*quinqüies* c.p., qualora ricorra la circostanza del fatto commesso con violenza alla persona o con minaccia oppure qualora l'agente commetta il fatto con abuso della qualità di amministratore di sistema.

#### **Art. 640-*quinqüies* c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.**

*Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.*

Si tratta di un delitto contro il patrimonio mediante frode, proprio in quanto la condotta è punita soltanto quando essa è commessa da un particolare soggetto, cioè colui che "presta servizi di certificazione elettronica".

La disposizione rinvia alla violazione di obblighi previsti da altra legge (quelli imposti per il rilascio di certificato di firma elettronica).

Il dolo è specifico e consiste nel fine di procurare all'agente o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno.

Questo reato, allo stato, non sembra ipotizzabile nel corso dello svolgimento delle attività tipiche di ATAC S.p.A.

\*\*\*\*\*

Con riferimento a tutte le disposizioni sin qui menzionate, occorre rilevare come nel concetto di bene altrui, cui le stesse fanno riferimento in più occasioni, possono considerarsi ricompresi i dati, i programmi e le informazioni di soggetti pubblici e privati, tra i quali deve essere considerata anche l'Azienda.

\*\*\*\*\*

### **Art. 491-bis c.p. - Documenti informatici**

*Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici.*

La Legge n. 48/2008 ha inoltre introdotto, tra i reati-presupposto di cui all'art. 24-bis del Decreto, l'art. 491-bis c.p., il quale, a sua volta, estende le ipotesi di falsità in atti di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III c.p. a tutte le fattispecie delittuose in cui una o più delle suddette falsità abbiano ad oggetto un cd. "documento informatico".

La definizione di documento informatico sostituisce quella precedentemente disciplinata dall'art. 491-bis c.p., secondo periodo, c.p., il quale stabiliva che: "*per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli*".

La scissione della nozione di "documento" da quella di "supporto", consente una maggiore chiarezza sul piano concettuale, in quanto l'assimilazione tra documento e supporto rischiava di attribuire al documento informatico una pretesa dimensione materiale dalla quale esso, in realtà, prescindeva.

Il documento informatico è pertanto rappresentativo di atti o di fatti, nonché destinato a dare quella certezza probatoria alla cui tutela sono preposte le norme penali.

L'inserimento dell'art. 491-bis c.p. tra i reati presupposto rende necessaria una analisi sintetica delle ipotesi delittuose di cui al Capo III ("*Della falsità in atti*") del Titolo VII ("*Dei delitti contro la fede pubblica*") del Libro II del codice penale.

Preliminarmente può forse essere utile chiarire la distinzione, recepita nell'impianto codicistico, tra "falso materiale" e "falso ideologico"<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> **Falsità materiali**

Art. 476 c.p. - *Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici*; Art. 477 c.p. - *Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative*; Art. 478 c.p. - *Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti*: trattasi di reati propri, in quanto per la configurabilità del delitto è necessaria la partecipazione, quale soggetto attivo, di un pubblico ufficiale; con questi, tuttavia, potrà concorrere un soggetto "non qualificato", ad esempio in veste di autore materiale del delitto o di istigatore dell'altrui proposito delittuoso. Il bene tutelato è la "fede pubblica" intesa dai più come fiducia della collettività nella veridicità e genuinità di determinati oggetti, simboli e forme esteriori. I delitti in esame sono procedibili d'ufficio, sono puniti a titolo di dolo generico ed è configurabile il tentativo.

Secondo l'interpretazione maggioritaria, tale distinzione postula le nozioni di "genuinità" e "veridicità" del documento e infatti:

- un documento è "genuino" se sussiste concordanza tra l'autore reale e l'autore apparente e se, una volta formato in via definitiva, non ha subito alterazioni;
- un documento è "veridico" se, oltre ad essere genuino in quanto compilato dall'autore apparente, contiene attestazioni conformi al vero.

Pertanto:

- il "falso materiale" si verifica in presenza di una condotta che esclude la genuinità dell'atto (ad esempio perché quest'ultimo è stato contraffatto, ossia compilato da persona diversa da quella all'apparenza autrice dello stesso, ovvero alterato, vale a dire modificato in epoca successiva rispetto alla sua definitiva formazione);
- il "falso ideologico" si verifica allorché un documento attesta fatti non conformi al vero.

### **9.3. I reati di cui all'art. 25 octies.1 del D.lgs. 231/2001**

Ai fini della piena conoscibilità delle fattispecie richiamate dall'articolo 25octies.1 del Decreto, preliminarmente si riporta di seguito il testo integrale dell'articolo.

*"1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per il delitto di cui all'articolo 493 – ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;*
- b) per il delitto di cui all'articolo 493 – quater e per il delitto di cui all'articolo 640 – ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.*

---

*Art. 482 c.p. - Falsità materiale commessa dal privato: l'elemento di differenziazione rispetto alle ipotesi precedenti è rappresentata dal soggetto attivo in quanto autore del falso è il privato, cui la legge espressamente equipara il pubblico ufficiale che agisce fuori dall'esercizio delle sue funzioni.*

*Art. 493 c.p. - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico;*

#### **Falsità ideologiche**

*Art. 479 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici; Art. 480 c.p. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative: la differenza tra gli atti pubblici di cui all'art. 479 c.p. e i certificati o autorizzazioni amministrative ex art. 480 c.p. consiste in ciò: nei primi i fatti sono attestati come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale; nei secondi essi sono attestati come conosciuti dal pubblico ufficiale. Si tratta di reati propri ed il dolo è generico.*

*Art. 483 c.p. - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico; Art. 493 c.p. - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico; Art. 481 c.p. - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità; Art. 484 c.p. - Falsità in registri e notificazioni.*

#### **Uso di atto falso**

*Art. 489 c.p. - Uso di atto falso: presupposto del reato è l'avvenuta realizzazione di un reato di falso al quale l'agente della condotta di utilizzo non abbia partecipato, neanche prestando un contributo morale.*

Soggetto attivo, quindi, potrà essere chiunque, purché non sia concorrente nel delitto di falso.

Il delitto è punito a titolo di dolo generico nell'ipotesi di uso di un atto pubblico falso. È necessario il dolo specifico, invece, nel caso di uso di scrittura privata falsa. Il tentativo non è configurabile.

#### **Soppressione, distruzione e occultamento, parziale o totale, di atti veri**

*Art. 490 c.p. - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri: presupposto del reato è l'esistenza di un obbligo giuridico di conservazione del documento, almeno fino a quando questo mantiene una sua funzione probatoria. Soggetto attivo del reato può essere chiunque.*

Oggetto materiale del reato sono solo gli atti originali e le copie autentiche che sostituiscono gli originali mancanti di atti pubblici e scritture private. "Sopprimere" vuol dire eliminare il documento con mezzi diversi dalla sua materiale distruzione. "Occultare" sta a significare celare il documento impedendone la lettura o l'utilizzazione senza però attentare alla genuinità e veridicità dello stesso. Il dolo è generico in relazione agli atti pubblici mentre è specifico con riferimento alle scritture private. Il tentativo è configurabile.

2. *Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;*

*b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.*

3. *Nei casi di condanna pe uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.*

I reati presupposto in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti sono stati introdotti dal D.lgs. 184/21, in attuazione della Direttiva UE 2019/713 che ha la finalità di intensificare la lotta contro le frodi e le falsificazioni degli strumenti di pagamento diversi dai contanti, le quali rappresentano modalità di finanziamento della criminalità organizzata, oltre a limitare lo sviluppo del mercato digitale.

Per definire in modo chiaro cosa si intende per strumenti di pagamento diversi dai contanti, l'articolo 1 del D.lgs. 184/21 adotta le definizioni di seguito elencate che recepiscono il dettato della Direttive UE:

- “strumento di pagamento diverso dai contanti”: dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che da solo o unitamente ad una procedura o ad una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitale;
- “dispositivo, oggetto o record protetto”: un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma;
- “mezzo di scambio digitale”: qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h – ter, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale;
- “valuta virtuale”: una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.

Il reato di Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti cui all'art. 493ter, per le sue caratteristiche commissive, è stato inserito anche nella sezione VIII-Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti del presente modello.

Ai fini di una piena conoscibilità delle fattispecie richiamate dall'articolo 25 octies.1 del Decreto, di seguito si riportano, testualmente, le previsioni di cui agli articoli di riferimento del Codice Penale, pertinenti la presente sezione, seguite da una breve descrizione esplicativa delle suddette fattispecie.

#### **Art. 493 ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

*Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro*



*strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 310,00 a € 1.550,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi*

Il decreto legislativo 184/21 modifica la rubrica ed il primo comma dell'articolo 493 – ter del Codice Penale, che già disciplinava l'indebito utilizzo e la falsificazione di carte di credito e di pagamento, ampliandone il campo di applicazione a tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti.

### **Art. 640 – ter c.p. Frode informatica**

*Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità sui dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario e di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 600,00 a € 3.000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.*

L'oggetto del reato di frode informatica si configura materialmente con un sistema informatico, dati, informazioni o programmi. Si tratta di un reato a forma libera, in cui la condotta delittuosa si concretizza nell'alterazione di un sistema informatico o nell'intervento non autorizzato, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni e programmi.

Benché il reato in esame venga qualificato come “reato comune” - che chiunque può commettere - nella sostanza, tale delitto può essere compiuto da soggetto dotato di competenza tecnologica, anche minima. Il truffatore, infatti, entra in una rete altrui mediante virus o altri strumenti capaci di infettare software e/o sottrarre dati personali; nulla, tuttavia, vieta al truffatore di manomettere fisicamente un sistema informatico mediante interventi sull'hardware.

L'elemento soggettivo del reato è rappresentato dal dolo generico. Pertanto, il reato si configura quando il soggetto che compie il delitto è consapevole che la propria condotta sia configurabile come truffa o come danno altrui a proprio vantaggio.

L'elemento di novità introdotto dal decreto legislativo 184/21 riguarda il secondo comma in cui la condizione dell'aggravamento di pena per il delitto di frode informatica viene a configurarsi quando dalla condotta delittuosa derivi un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. Il delitto, inoltre, è punibile a querela della persona offesa.

**Art. 493 quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.*

*In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.*

L'oggetto del reato è costituito sostanzialmente dall'aver procurato a sé o ad altri consapevolmente la disponibilità fisica di uno strumento o programma informatico appositamente concepito per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, con lo scopo di farne uso o di farne usare ad altri. Le caratteristiche generali del reato non sono riconducibili all'attività di servizio pubblico Atac spa, ma gli elementi di immaterialità tipici di un software o la facilità con cui dispositivi elettronici possono essere reperiti o adattati suggeriscono di valutare i possibili aspetti di rilievo per la responsabilità ex D.lgs. 231/01.

**10. Fattispecie di attività sensibili relative ai delitti informatici e trattamento illecito dei dati.**

L'area di attività ritenuta più specificatamente a rischio, rilevata in sede di identificazione delle fattispecie di attività sensibili, viene dettagliata come segue:

**AREA REATI INFORMATICI**

- gestione del profilo utente e del processo di autenticazione;
- gestione e protezione della postazione di lavoro;
- gestione degli accessi verso l'esterno (internet e posta elettronica);
- gestione e protezione delle reti;
- gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione.

Inoltre, sono state individuate aree "trasversali" ai reati esaminati nella presente sezione. Tali aree sono definite trasversali in quanto possono costituire supporto e presupposto operativo per la commissione dei reati in precedenza citati.

Le Aree trasversali individuate sono:

- AREA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;
- AREA RAPPORTI SOCIETARI;
- AREA GESTIONE DELLE PROVVISI;
- AREA FINANZIARIA;
- AREA RAPPORTI DI SCAMBIO.

## **11. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali specifiche**

Ai fini dell'attuazione delle prescrizioni (obblighi e divieti) di cui al precedente paragrafo 2.5 (*“Regole generali di comportamento - Reati Informatici e trattamento illecito dei dati”*), oltre che dei principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, nell'adottare le procedure specifiche con riferimento alle singole Fattispecie di attività sensibili, devono essere osservati i seguenti principi di riferimento. I medesimi principi vincolano l'operato dei responsabili aziendali anche in assenza di procedure specifiche.

### **11.1 Specifica per i reati informatici (le fattispecie di *“Attività Sensibili”* sono state aggregate secondo un criterio di omogeneità)**

#### *11.1.1 Gestione del profilo utente e del processo di autenticazione.*

La Società ha proceduto alla definizione di un sistema di regolamentazione dei profili di accesso ai sistemi informativi aziendali da parte del personale e dei correlati profili di abilitazione, in coerenza con gli incarichi ricoperti e/o le mansioni a ciascuno assegnate.

L'accesso al sistema aziendale (in specie alla rete interna) è consentito solo tramite una *password* personale fornita al singolo dipendente. Ogni dipendente è custode della propria password.

Una procedura standard valida per tutte le utenze prevede il blocco dell'accesso alla singola postazione ed alla rete interna nel caso di temporaneo non utilizzo della postazione informatica da parte del titolare. Ciò è volto ad evitare l'uso indebito delle postazioni da parte di terzi non autorizzati, in caso di assenza temporanea dei rispettivi titolari, come meglio precisato al successivo paragrafo *“Gestione e protezione della postazione di lavoro”*.

L'elenco dei soggetti abilitati ed autorizzati all'utilizzo della documentazione aziendale individuata come sensibile viene redatto dal Responsabile dei Sistemi Informativi, o da suo delegato, al fine di monitorare l'eventuale falsificazione di documenti informatici aziendali, la loro diffusione illecita o il loro danneggiamento.

#### *11.1.2 Gestione e protezione della postazione di lavoro.*

Le regole di comportamento da adottare relativamente alla gestione e protezione delle postazioni di lavoro seguono quanto riportato nelle *“Linee Guida per la gestione delle dotazioni informatiche”*.

In particolare, il primo responsabile delle apparecchiature e del loro corretto funzionamento è il titolare destinatario. Ad ogni postazione informatica è attribuita la titolarità ad un singolo utente secondo apposita procedura di registrazione.

L'installazione di qualunque apparecchiatura informatica e/o di qualunque programma diverso da quelli già forniti dalla Società viene autorizzata secondo adeguato protocollo; viene altresì individuato il soggetto responsabile dell'utilizzo di tali strumenti e/o di tali programmi.

Ogni evento anomalo riguardante l'integrità fisica e/o logica deve essere segnalato dal singolo titolare/utente, come previsto dalle *“Linee Guida per la gestione delle dotazioni informatiche”*.

E' vietato l'utilizzo di sistemi *hardware* e *software*, anche non residenti, non autorizzati dall'azienda, che possano essere il mezzo per diffondere o utilizzare materiale o procurare proventi illeciti.

La Società garantisce l'aggiornamento costante degli strumenti informatici per adeguarsi alle evoluzioni tecnologiche, anche per una specifica esigenza di politica d'impresa.

E' in ogni caso vietato:

- compromettere il funzionamento delle apparecchiature informatiche con virus o programmi diretti a danneggiare o interrompere il funzionamento del Sistema;
- distruggere, deteriorare o rendere in tutto o in parte inservibili programmi, informazioni o dati altrui;
- installare software non autorizzati;
- modificare in tutto o in parte i software o le loro configurazioni di funzionamento;
- asportare o copiare in tutto o in parte i software;
- modificare, aggiungere o rimuovere dispositivi hardware e relative connessioni;
- utilizzare dispositivi di comunicazione diversi da quelli di cui è dotata la stazione di lavoro;
- disattivare, anche temporaneamente, il sistema antivirus.

#### *11.1.3 Gestione degli accessi verso l'esterno (in particolare, l'utilizzo della posta elettronica)*

L'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun dipendente dall'azienda per l'invio ed il ricevimento di messaggi è costantemente monitorato dal servizio di controllo della Struttura Sistemi Informativi.

In particolare, è fatto obbligo a ciascun dipendente di specificare sempre l'oggetto del messaggio inviato per *email* in modo che ne possa restare traccia e che lo stesso possa essere monitorato.

Al fine di disincentivare introduzioni abusive in sistemi informatici protetti è previsto un sistema di monitoraggio dei messaggi di posta elettronica inviati o ricevuti dal singolo utente tramite l'indirizzo di posta aziendale, nelle ipotesi in cui essi contengano allegati ritenuti a rischio o contengano indirizzi considerati rischiosi. Ciò consente, anche il controllo della diffusione illecita di codici, dati, programmi o di danneggiamento degli stessi.

E' fatto obbligo al dipendente di segnalare il ricevimento di messaggi sospetti secondo quanto previsto dalle Linee Guida.

Per evitare la diffusione abusiva di dati o di programmi atti a danneggiare o interrompere un sistema informatico, l'invio di messaggi ad indirizzi multipli in casi normalmente impediti può effettuarsi previa apposita richiesta secondo la procedura aziendale indicata nelle Linee Guida. Allo stesso scopo, sono indicate le regole per l'invio di grosse quantità di dati, segnalazioni o altri messaggi in grado di provocare un danno ad un sistema telematico altrui.

Il monitoraggio sui flussi di comunicazione è svolto da un operatore che, periodicamente, redige un report sui dati raccolti che, poi, invia al Responsabile del servizio. I report sono resi disponibili all'Organismo di Vigilanza a fronte di esplicita richiesta.

Si ribadisce, altresì, come le regole etico-comportamentali sin qui individuate vadano rispettate anche quando, dalla propria postazione aziendale, si inviino o si ricevano e-mail utilizzando un indirizzo di posta elettronica personale.

#### *11.1.4 Gestione degli accessi verso l'esterno (in particolare, la navigazione in internet)*

Per quanto concerne la navigazione sui siti internet si deve fare riferimento *in primis* alle specifiche regole ed indicazioni dettagliate nelle “Linee Guida per la gestione delle dotazioni informatiche”.

Le singole postazioni telematiche fornite agli utenti dell'azienda sono abilitate alla navigazione ad internet. Il titolare destinatario dell'apparecchiatura è responsabile dell'uso che ne viene fatto. L'accesso ad internet è identificato per il tramite del log.

La protezione dei sistemi informatici aziendali ed il controllo dei dati in entrata è garantita da un sistema di *firewall*. Apposita procedura di autorizzazione consente di poter scaricare da internet ed introdurre nel sistema *intranet* programmi informatici; ogni operazione ed il relativo oggetto è tracciabile.

La suddetta procedura consente la corretta gestione dei dati al fine di evitare la loro illecita diffusione ricorrendo, ad esempio, alla navigazione in internet. In particolare deve essere evitato l'accesso abusivo, la diffusione illecita di programmi, le intercettazioni, l'impedimento o l'interruzione di comunicazioni informatiche, il danneggiamento di dati aziendali, di pubblica utilità o del sistema informatico aziendale.

In ogni caso è fatto obbligo al dipendente di segnalare ogni evento sospetto connesso all'utilizzo di *internet* secondo quanto previsto dalle “Linee Guida per la gestione delle dotazioni informatiche”.

Relativamente alla visione dei siti *internet* è previsto un sistema di blocco automatico per l'accesso e l'*output* di dati verso alcuni siti considerati maggiormente pericolosi: per sbloccare l'accesso occorre avviare una procedura apposita di autorizzazione gestita dalla Struttura Sistemi informativi. Per i siti internet considerati “estranei” agli interessi aziendali vige un sistema di *allerta* della potenziale non pertinenza; nel caso l'utente decida comunque di proseguire nella navigazione, questa viene tracciata e registrata in una lista di controllo gestita dal Servizio centrale che monitora la navigazione.

Tale lista di controllo, redatta dall'operatore delegato al monitoraggio, viene inoltra al Responsabile del Servizio, per la convalida e la successiva archiviazione.

In ogni caso, la divulgazione di dati, informazioni e programmi aziendali, codici di accesso e password attraverso il sistema *internet* dalle postazioni aziendali è oggetto di procedura di autorizzazione ed è appositamente monitorata dalla Struttura Sistemi Informativi. Tale procedura di controllo dei dati in uscita è volta in particolare all'impedimento dei reati di: accesso abusivo in un sistema altrui, diffusione abusiva di codici di accesso, diffusione illecita di programmi, intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni altrui, danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici altrui, dati di pubblica utilità, o di sistemi informatici altrui.

#### *11.1.5 Gestione e protezione delle reti.*

La gestione dei *files* Log avviene secondo quanto previsto dalle legge e dalle “Linee Guida per la gestione delle dotazioni informatiche”.

In particolare, il Responsabile della Struttura Sistemi informativi o suo delegato, è responsabile della raccolta, del controllo e della conservazione di tali *files*.

Inoltre:

- su tutti i sistemi IT centrali è attivo un programma antivirus;
- su tutte le workstation è installato un programma antivirus (l'aggiornamento avviene in automatico e con cadenza giornaliera, la disattivazione non è consentita all'utente finale);
- l'accesso a "Internet" avviene tramite un sistema di controllo "Content Filtering" che provvede a verificare la validità e l'attendibilità dei contenuti, prima di renderli accessibili all'utente;
- la posta elettronica "e-mail" è ulteriormente protetta da sistemi antivirus ed antispam, che consentono di intercettare messaggi potenzialmente dannosi prima che giungano all'utente;
- tutte le trasmissioni dati in rete estesa avvengono tramite un sistema di firewall e secondo specifiche policy preventivamente verificate ed autorizzate così da evitare accessi generalizzati e non controllati.

#### *11.1.6 Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione e pagamento.*

Allo scopo di garantire

- l'integrità delle informazioni nel tempo;
- la sicurezza e riservatezza delle informazioni;
- la disponibilità di backup,

per l'utilizzo e la conservazione dei supporti di informazione è necessario che gli utenti rispettino le seguenti indicazioni:

- i supporti magnetici riutilizzabili (Cd-Rom, DVD, cartucce) contenenti dati riservati (in particolare se i dati sono personali) devono essere trattati con particolare cautela onde evitare che il loro contenuto possa essere recuperato (una persona esperta potrebbe, infatti, recuperare i dati memorizzati anche dopo la loro cancellazione);
- i supporti magnetici contenenti dati riservati (in particolare se i dati sono personali) devono essere custoditi in archivi chiusi a chiave e, a seconda del grado di criticità, in armadi blindati.
- I dispositivi fisici di lettura e di connessione alle reti di pagamento (quali ad esempio lettori di QRcode, bande magnetiche, POS) debbono essere tracciabili e giustificabili in relazione all'attività esercitata, ed acquistati e mantenuti attraverso specifici documenti contrattuali che ne dettagliano la provenienza e la destinazione.
- I dispositivi fisici di lettura e di connessione alle reti di pagamento (quali ad esempio lettori di QRcode, bande magnetiche, POS) non possono essere in alcun modo modificati né nella parte hardware né nella parte software se non da tecnici abilitati della casa produttrice ed in virtù dei relativi contratti di manutenzione.

Inoltre, la Società ha definito una *policy* per la conservazione/distruzione dei dati e documenti, nonché procedure informatiche di c.d. *disaster recovery*, per la conservazione ed il recupero dei dati elettronici.

### *11.1.7 Svolgimento attività lavorativa in modalità smart working*

Per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità smart working si deve far riferimento, in primo luogo, alle “Linee Guida per la gestione delle dotazioni informatiche”. E' fatto obbligo a ciascun smart worker di:

- custodire con diligenza gli strumenti tecnologici eventualmente forniti dall'azienda;
- proteggere le password di accesso;
- utilizzare i servizi aziendali forniti (ad esempio, mail aziendale);
- assicurare la riservatezza dei dati aziendali attraverso:
  - l'assoluto divieto a soggetti terzi all'azienda di accedere a documenti/dati riservati;
  - archiviare la documentazione prodotta esclusivamente su server o su cloud di posta aziendali e non su locale;

Se la prestazione lavorativa viene svolta al di fuori della propria abitazione, lo smart worker deve, inoltre:

- evitare postazioni che potrebbero permettere di visualizzare lo schermo a persone non autorizzate;
- utilizzare reti protette ed affidabili e non reti pubbliche;
- non lasciare incustodito il PC o altro dispositivo elettronico in uso;
- inserire lo screen saver quando ci si allontana dalla postazione di lavoro;
- non salvare le password utilizzate ma inserirle ogni qual volta si effettui un log;
- in caso di condivisione delle risorse, non salvare documenti/dati in locale;
- non lasciare documenti incustoditi.

**SEZIONE V – REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA**



## **12. Delitti di criminalità organizzata**

Ai fini di una migliore comprensione della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti, di seguito sono descritti, per tratti essenziali, i reati la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla società, può ingenerare responsabilità di Atac S.p.A.

Si tratta, limitatamente all'oggetto della presente Parte Speciale – sezione V, dei delitti di criminalità organizzata, contemplati all'art. 24 *ter* del D.lgs. 231/2001, cui devono aggiungersi le fattispecie di tentativo (art. 56 c.p.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.).

### **12.1. I reati di cui all'art. 24-ter del D.lgs. 231/2001**

Ai fini della piena conoscibilità delle fattispecie richiamate dall'articolo 24-ter del Decreto, preliminarmente si riporta di seguito il testo integrale dell'articolo.

*“1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

*2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*

*3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

*4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.”*

Di seguito si riporta il testo degli articoli del codice penale di cui alle fattispecie di reato “presupposto” della responsabilità amministrativa della Società in relazione ai delitti di criminalità organizzata.

### **Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere**

*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

*Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*

*I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*

*Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 - bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 - bis, comma 1 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 601 - bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n.21), della legge 1 aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 – bis, 600 – ter, 600 – quater, 600 – quater.1, 600 – quinquies, 609 – bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 – quater, 609 – quinquies, 609 – octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 – undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.*

La condotta incriminata dalla fattispecie di reato in esame consiste nella realizzazione di una stabile organizzazione allo scopo di commettere un numero indeterminato di delitti. Il reato si perfeziona quando almeno tre persone prendano parte all'associazione, a prescindere dalla commissione, da parte di tutti i partecipanti, di uno o più reati fine.

#### **Art. 416-bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere**

*Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.*

*Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni..*

*L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

*Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.*

Tale fattispecie di reato ricorre ogni qualvolta un'associazione finalizzata alla commissione di reati impieghi, nella realizzazione di essi, e si avvalga della forza intimidatrice che caratterizza il c.d. metodo mafioso per il perseguimento dei propri scopi illeciti.

#### **Art. 416-ter c.p. - Scambio elettorale politico-mafioso<sup>20</sup>**

*Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al*

<sup>20</sup> Articolo così modificato dalla legge n. 43 del 21.5.2019

*terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.*

*La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.*

*Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.*

*In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.*

Questa fattispecie di reato si pone l'obiettivo di tutelare il principio di legalità democratica, punendo il condizionamento mafioso del voto e del consenso elettorale. Il delitto si perfeziona nel momento in cui viene conclusa una promessa consistente in uno scambio denaro – voto tra politici ed organizzazioni mafiose. L'interdizione perpetua dai pubblici uffici costituisce una caratteristica saliente delle conseguenze di condanna per tale reato.

#### **Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di estorsione**

*Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.*

*Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.*

*Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.*

*I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.*

Il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione punisce la condotta di colui il quale, allo scopo di ottenere un profitto anche non patrimoniale, privi taluno della propria libertà personale, in tal modo determinando una mercificazione della persona.

#### **Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope**

*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.*

*Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

*Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.*

*L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.*

*Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.*

*Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.*

*Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengono a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.*

*Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.*

Il reato in esame si realizza ogni qualvolta l'associazione di cui all'art. 416 sia costituita allo scopo di realizzare alcuna delle condotte costituenti la filiera della produzione e della distribuzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'art.24 ter del Decreto richiama, inoltre, quali reati presupposto i delitti di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché i reati di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, richiamati dall'art.407 c.p.p., 2 comma, lettera a), n.5.

### **13 Fattispecie di attività sensibili in relazione ai delitti di criminalità organizzata.**

Alla luce della specifica attività posta in essere da Atac si ritiene che, seppur in via di mera ipotesi, possa essere astrattamente configurabile solo la commissione dei reati di cui all'articolo 416 c.p. (associazione per delinquere)

Con particolare riferimento a tale delitto, è evidente che, per sua stessa natura, la sua realizzazione è inderogabilmente correlata alla commissione di almeno un'altra fattispecie di reato (c.d. reato-fine), realizzata in forma associativa anziché singolarmente o in semplice concorso con altri.

Per tale ragione, in linea di principio, tutti i reati astrattamente configurabili nell'ambito delle attività sensibili analizzate nelle altre Parti Speciali del presente Modello potrebbero essere posti in essere anche in forma associativa.

Tali attività sensibili sono state disciplinate nell'ambito delle relative Parti Speciali ed il rispetto delle procedure e dei Protocolli indicati nelle medesime costituisce il presidio fondamentale per la loro corretta e lecita esecuzione, indipendentemente dal fatto che i reati astrattamente ipotizzabili vengano posti in essere in forma associativa o meno.

Per completezza si segnala inoltre che, attraverso il vincolo associativo, potrebbero essere commessi anche reati non ricompresi fra quelli previsti dal D.Lgs. 231/01.

#### **14. Principi di riferimento**

Tutti i destinatari del Modello, nella misura in cui i medesimi possano essere coinvolti nello svolgimento di operazioni riconducibili alle attività "sensibili" di cui al Decreto ed in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno assume nei confronti della Società, si attengono al rispetto di regole generali di condotta finalizzate a prevenire ed impedire il verificarsi dei delitti di criminalità organizzata.

In particolare tutti i Destinatari del Modello hanno il divieto di:

- porre in essere comportamenti - o collaborare o darne causa - che implicino la realizzazione di fattispecie di reato in forma associativa.

Tutti i Destinatari del Modello hanno altresì l'obbligo di:

- operare nel pieno rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti;
- rispettare le regole del Codice Etico adottato dalla Società e le procedure o modalità operative aziendali.

## **SEZIONE VI - REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

## **15. Delitti in materia di violazione dei diritti d'autore**

Ai fini di una migliore comprensione della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli enti, di seguito sono descritti, per tratti essenziali, i reati la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla società, può ingenerare responsabilità della società.

Si tratta, limitatamente all'oggetto della presente Parte Speciale – sezione VI, dei reati in materia di violazione del diritto d'autore, contemplati all'art. 25 *novies* del D.lgs. 231/2001, cui devono aggiungersi le fattispecie di tentativo (art. 56 c.p.) e di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.).

### **15.1. I reati di cui all'art. 25-novies del D.lgs. 231/2001**

Ai fini della piena conoscibilità delle fattispecie richiamate dall'articolo 25novies del Decreto, preliminarmente si riporta di seguito il testo integrale dell'articolo.

*“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

*2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.”*

I delitti in esame sono stati introdotti nel Decreto 231/01 dalla Legge n. 99/2009, che ha operato un rinvio ad alcune delle fattispecie dettate in tema di diritto d'autore, ai sensi della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (di seguito anche l.d.a.).

Obiettivo della normativa è quella di punire tutte le possibili forme di violazione del copyright.

La legge in tema di protezione del diritto d'autore, richiamata dall'art. 25 *novies* del Decreto, protegge:

- le opere dell'ingegno di carattere creativo, che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione;
- i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche, ratificata e resa esecutiva con l. 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che, per la scelta o la disposizione del materiale, costituiscono una creazione intellettuale dell'autore;

In particolare, sono comprese nella protezione:

- 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
- 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
- 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
- 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
- 5) i disegni e le opere dell'architettura;
- 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;
- 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia;
- 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore;

9) le banche dati, intese come “raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo”. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;

10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

I reati di cui all’art. 25-*novies* puniscono varie forme di aggressione al diritto d’autore, locuzione di cui la stessa L. n. 633/1941 fornisce la definizione.

È infatti reputato “**autore dell’opera**”, salvo prova contraria, “*chi è in essa indicato come tale, nelle forme d’uso, ovvero è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione, dell’opera stessa. Valgono come nome lo pseudonimo, il nome d’arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero*”; in ogni caso, “*il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore, è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale*” (art. 6, l. cit.).

L’autore è titolare di alcuni, fondamentali, diritti, come:

- il diritto esclusivo di pubblicare l’opera;
- il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati dalla Legge n. 633/1941;
- il diritto di riprodurre l’opera, che ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione;
- il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico: tale diritto ha per oggetto l’esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell’opera musicale, dell’opera drammatica, dell’opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell’opera orale;
- il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell’opera; tale diritto ha per oggetto “*l’impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende, altresì, la messa a disposizione del pubblico dell’opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente*”.

Ciò premesso, va specificato che l’attività di intermediario comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) e, nei settori di competenza più specifica, alla AFI (Associazione Fonografici italiani) e alla SCF (Società Consortile Fonografici per azioni).

Tale attività è esercitata per effettuare:

- 1) la concessione, per conto e nell’interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l’utilizzazione economica di opere tutelate;
- 2) la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
- 3) la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto.

Sempre al fine di una migliore comprensione delle fattispecie incriminate richiamate dall’art. 25-*novies* del Decreto e, in particolare, delle fattispecie di cui agli artt. 171-*bis* e 171-*ter* l.d.a., si ritiene opportuno precisare che la SIAE appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi



per elaboratore o multimediali - nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere - destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo, a fine di lucro.

Tale contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto; deve altresì contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore; deve infine recare l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione.

Ai fini della piena conoscibilità delle fattispecie penali incriminatrici richiamate dall'articolo 25-*novies* del Decreto, si riportano, testualmente, le previsioni di cui agli articoli di riferimento della legge n. 633/1941 e s.m.i., seguite da una breve descrizione esplicativa delle suddette fattispecie.

**Art. 171, comma 1, lett. a bis, III c. L. 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).**

*Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:*

...

*a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa”.*

*III c.: La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a lire euro 516, se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.*

La condotta incriminata dalla fattispecie in esame è costituita dalla messa a disposizione del pubblico - senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma - di un'opera dell'ingegno, e cioè della diffusione dell'opera affinché essa possa essere captata da un numero indeterminato di soggetti che possano accedervi dal luogo e nel momento scelti individualmente; tale diffusione può ad esempio essere realizzata mediante l'immissione in un sistema telematico.

**Art. 171 bis L. 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)**

*Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

*Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla*

*pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.*

L'art. **171 bis l.d.a.** ricorre tutte le volte in cui “chiunque”:

- 1) abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE,
- 2) ovvero consente o facilita la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore;
- 3) o ancora, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64-*quinquies* e 64-*sexies* l.d.a., ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 102-*bis* e 102-*ter* l.d.a., ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

**Art. 171 ter L. 22 aprile 1941, n. 633** (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

*È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:*

*a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;*

*b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;*

*c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lett. a) e b);*

*d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;*

*e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;*

*f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;*

*f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;*

*h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'art. 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.*

*2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:*

*a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;*

*a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;*

*b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;*

*c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.*

*3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.*

*4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:*

*a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli artt. 30 e 32-bis del codice penale;*

*b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;*

*c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.*

*5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.*

**Art. 171 septies L. 22 aprile 1941, n. 633** (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

*La pena di cui all'art. 171-ter, comma 1, si applica anche:*

*a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;*

*b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181-bis, comma 2, della presente legge.*

L'art. **171 ter l.d.a.** configura una norma c.d. "multidisposizionale" (o a più fattispecie) che descrive ipotesi di frequente verifica.

Di seguito, le più significative:

- a) la abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio; le stesse condotte che abbiano ad oggetto dischi, nastri o supporti analoghi, ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- b) l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o comunque la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, delle duplicazioni o riproduzioni abusive sopra delineate;
- c) la vendita o la distribuzione, il noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico o la trasmissione a mezzo della radio o della televisione di qualsiasi supporto contenga fonogrammi o videogrammi di opere artistiche o dell'ingegno per cui è prescritta l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- d) la ritrasmissione in pubblico, mediante qualsiasi mezzo – e in assenza di accordo con il legittimo distributore - di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- e) la promozione commerciale di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- f) la fabbricazione, l'importazione, la pubblicità per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere le misure tecnologiche che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti;
- g) la abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche sul regime dei diritti che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti o i termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei materiali, nonché qualunque numero o codice che rappresenti le informazioni stesse o altri elementi di identificazione; la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti, dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

Tale norma, peraltro, sottopone a sanzione coloro che, esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rendono responsabili delle attività sopra delineate, ma anche chi, a fine di lucro, comunica al pubblico o immetta in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore o parte di essa.

Si tratta, per la maggior parte delle condotte ivi descritte, di un reato a consumazione anticipata, giacché – ad esempio - la formula legislativa «vende o pone altrimenti in commercio» non richiede l'effettivo compimento di un negozio dispositivo, ma un'attività consistente nel porre in vendita o rendere disponibili per il noleggio supporti abusivamente riprodotti.

**Art. 171 octies L. 22 aprile 1941, n. 633** (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)

*Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.*

*2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

Con riferimento alle ipotesi di messa in vendita, importazione promozione, installazione, modificazione e utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale – condotte descritte nell'ambito dell'art. **171 octies, l.d.a.** – la medesima norma si preoccupa di fornire una nozione di “accesso condizionato”. Si intendono infatti come ad accesso condizionato “*tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio*”.

## **16. Fattispecie di attività sensibili in relazione ai reati in materia di violazione del diritto d'autore.**

L'Area di attività ritenuta più specificatamente a rischio, rilevata in sede di identificazione delle fattispecie di attività sensibili, viene dettagliata come segue:

### **AREA REATI INFORMATICI**

- adempimenti relativi all'utilizzo od acquisto di beni soggetti a tutela intellettuale.

Inoltre, è stata individuata l'area “trasversale” ai reati esaminati:

### **AREA RAPPORTI DI SCAMBIO**

## **17. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali specifiche**

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente § 2.7 (“*Regole generali di comportamento – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*”) della presente Parte Speciale - sezione VI - oltre che dei principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, nell'adottare le procedure specifiche con riferimento alle singole Fattispecie di attività sensibili, devono essere osservati i seguenti principi di riferimento. I medesimi principi vincolano l'operato dei responsabili aziendali anche in assenza di procedure specifiche.

***17.1 Specifica per i reati in materia di violazione del diritto d'autore (le fattispecie di “Attività Sensibili” sono state aggregate secondo un criterio di omogeneità)***

In aggiunta ai principi di controllo rilevati nella sezione dedicata ai reati informatici (cfr. paragrafo 10, sezione IV) della presente Parte Speciale, occorre prevedere i seguenti presidi di controllo mirati più specificamente alla prevenzione dei reati in materia di violazione del diritto d'autore:

- venga redatto, mantenuto ed aggiornato l'inventario dell'hardware e del software in uso agli utenti;
- siano redatte procedure formali per l'assegnazione di privilegi speciali in base al principio di segregazione tra profili di accesso differenti (amministratore, super-user, semplici utenti);
- siano eseguiti periodici controlli sugli accessi agli applicativi da parte degli Amministratori di Sistema.

**SEZIONE VII - REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI  
LAVORO**

## **18. Reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

### ***18.1. Premessa***

ATAC Spa ha costituito apposito gruppo di lavoro per l'implementazione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo ad avere efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa di cui al D.lgs. 231/01 in conseguenza di determinati reati commessi in violazione degli obblighi giuridici previsti dalla legge in materia antinfortunistica.

Tale Modello (redatto secondo le prescrizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 81/2008), oltre ad essere formalizzato in un documento autonomo rispetto alla presente Sezione di Parte Speciale, costituisce, invece, parte integrante e sostanziale del Modello ex D.lgs. 231/2001, all'interno del quale viene trattato come specifico protocollo di controllo delle fattispecie di attività sensibili rilevate con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ai fini di una migliore comprensione della normativa applicabile, di seguito sono descritti, per tratti essenziali, i reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla Società, può ingenerare responsabilità dell'Ente.

Si tratta, limitatamente all'oggetto della presente Parte Speciale – sezione VII, dei reati contemplati all'art. 25 *septies* del D.lgs. 231/2001, cui deve aggiungersi la fattispecie di concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.).

L'articolo 25-*septies* estende la responsabilità "amministrativa" degli enti all'ipotesi di consumazione al loro interno dei reati previsti dagli articoli 589, secondo comma (omicidio colposo) e 590, terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, che siano stati commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La disposizione è stata inserita con Legge 3 agosto 2007 n. 123, recante nuove misure in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, la quale ha altresì conferito al Governo una delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia. In attuazione di tale delega, è stato emanato il D.lgs. 81/2008, che ad oggi rappresenta il testo normativo di riferimento in materia.

La predetta normativa è stata peraltro novellata, in alcune parti in maniera sostanziale, ad opera del successivo D.lgs. n.106/2009.

### ***18.2. I reati di cui all'art. 25 septies del D.lgs. 231/2001***

Ai fini della piena conoscibilità delle fattispecie richiamate dall'articolo 25*septies* del Decreto, preliminarmente si riporta di seguito il testo integrale dell'articolo.

*“1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

*2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si*



*applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

*3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.”*

Ai fini della piena conoscibilità delle fattispecie penali incriminatrici richiamate dall'articolo 25 - *septies* del Decreto, si riportano, testualmente, le previsioni di cui agli articoli di riferimento del Codice Penale, seguite da una breve descrizione esplicativa delle suddette fattispecie.

### **Art.589 c.p. - Omicidio colposo.**

*Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

*Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.*

*Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.*

*Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.*

## **Norme collegate**

### **Art. 2087 c.c. - Tutela delle condizioni di lavoro**

*L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.*

La fattispecie in oggetto sanziona colui che cagiona, a causa di una condotta omissiva o commissiva, comunque colposa, la morte di una persona.

Il delitto è aggravato ogniqualvolta il fatto sia commesso con violazione della disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Con tale espressione si fa riferimento non solo alla violazione di specifiche disposizioni contenute nella legislazione menzionata (nel qual caso, il delitto concorrerà con il reato previsto dalla normativa di settore), ma, in generale, alla omessa adozione di misure o accorgimenti per la più efficace integrità fisica non solamente dei lavoratori ma anche dell'utenza laddove questa si trovi a transitare nei luoghi in cui venga espletata l'attività lavorativa.

L'art. 2087 c.c., norma fondamentale nel sistema, viene infatti interpretata costantemente dalla giurisprudenza nel senso che l'imprenditore sia destinatario di un generale obbligo di tutela degli

ambienti di lavoro - oltre che dei doveri di prevenzione imposti dalla legislazione speciale in materia di sicurezza - anche in assenza di specifiche previsioni normative. L'imprenditore sarebbe pertanto tenuto a eliminare qualsiasi situazione di pericolo da cui possa derivare l'evento dannoso per i lavoratori e per l'utenza: anche la violazione di tale obbligo rientrerebbe quindi tra le violazioni di norme antinfortunistiche di cui all'art.589, comma 2 c.p..

Con riferimento alla legislazione di settore, come già anticipato (§ 2.6) in attuazione della delega contenuta in tal senso nella Legge 123/2007, la materia è stata complessivamente riordinata ad opera del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, come modificato dal D.lgs. 106/2009).

Per quanto concerne i destinatari degli obblighi previsti dalla normativa di settore, è consolidato in giurisprudenza il principio secondo il quale si debba fare riferimento alle situazioni di fatto e, pertanto, possano essere considerati tali i soggetti titolari di poteri sufficienti a consentire loro di "imporre" ai lavoratori l'osservanza degli obblighi stessi. La responsabilità penale sorge pertanto in capo a chi, avendo il potere di attuare gli obblighi di sicurezza, per colpa non li attua. Minore rilevanza vengono ad avere le situazioni formali (su questo punto, *cfr infra* il tema della "delega di funzioni").

In tale contesto, il D.lgs. 81/2008 individua quali destinatari di obblighi antinfortunistici diversi soggetti: il datore di lavoro (art.18), i dirigenti (art.18), i preposti (art.19), i lavoratori (art.20), i progettisti (art.22), i fabbricanti e i fornitori (art.23), gli installatori (art.24), il medico competente (art.25). Obblighi specifici sono infine delineati nei casi di contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione.

Ai fini della comprensione della fattispecie di cui all'art.589 c.p. occorre inoltre chiarire come:

- l'infortunio sul lavoro sia quello occorso per causa violenta, in occasione di lavoro ovvero – secondo la giurisprudenza - presso i luoghi di lavoro per quanto concerne l'infortunio occorso all'utenza. Il requisito della "occasione di lavoro" sussiste ogniqualvolta l'infortunio sia collegato, anche indirettamente, con l'attività lavorativa.

La "causa violenta" è configurabile in tutti i casi in cui un'azione determinata e concentrata nel tempo, ancorché imprevedibile, straordinaria o accidentale, arrechi danno all'organismo del lavoratore. Limite alla responsabilità del datore di lavoro è rappresentato dal comportamento anormale del lavoratore nello svolgimento della sua attività abituale.

- la malattia professionale è considerata quella contratta nell'esercizio e a causa della lavorazione alla quale è adibito il lavoratore. In particolare, la giurisprudenza riconosce la natura di malattia professionale a quello stato di aggressione all'organismo del lavoratore - causalmente connesso all'attività lavorativa - a seguito e ad esito del quale residua una definitiva alterazione dell'organismo medesimo, comportante, a sua volta, una riduzione della capacità lavorativa. Gli agenti responsabili delle malattie professionali sono diversi, quali, ad esempio, l'esposizione ad agenti cancerogeni; l'impiego di sostanze chimiche dannose per la salute; la scarsa manutenzione degli impianti; gli ambienti di lavoro carenti dal punto di vista igienico o sovraffollati; l'uso del computer; una scorretta ergonomia; gli impianti di condizionamento; le infezioni.

Le malattie professionali possono altresì manifestarsi in termini di lesioni temporanee o permanenti dell'integrità psico-fisica, in conseguenza della reiterazione prolungata nel tempo di comportamenti che ledono il dipendente, quali il demansionamento, il trasferimento immotivato ad altra sede o ufficio, l'attribuzione di attività monotone o poco gratificanti e a basso contenuto professionale, la presenza di ridotte prospettive di carriera, la sottoposizione a procedimenti disciplinari e a rimproveri privi di motivazione, o, in generale, lo svilimento sistematico dell'attività svolta dal lavoratore. Anche rispetto a tali rischi per la salute del lavoratore, il datore di lavoro deve adottare misure di prevenzione, che postulano la condivisione di principi etico-comportamentali a garanzia della persona-lavoratore; una particolare attenzione alle segnalazioni provenienti dal mondo dell'Azienda; un costante monitoraggio sull'operato dei soggetti che gestiscono personale.

Alla luce di quanto sin qui rappresentato, il reato di omicidio colposo aggravato, di cui all'art.589 c.p., sarà pertanto configurabile ogniqualvolta si verifichi il decesso del lavoratore ovvero dell'utenza che si trovi presso i luoghi di lavoro in conseguenza dell'infortunio occorso o della malattia professionale contratta. Se la malattia professionale comporta la sola patologia, senza l'evento morte, sarà invece integrata la fattispecie delle lesioni colpose (art. 590 c.p.).

In entrambe le ipotesi, affinché sussista la responsabilità del datore di lavoro, è necessario che l'evento dannoso per il lavoratore o per l'utenza sia collegato da un rapporto di causa-effetto con l'azione o l'omissione del datore di lavoro. Nella maggioranza dei casi, si tratterà di una condotta omissiva, concretata dalla omessa adozione di misure ritenute indispensabili per la tutela della integrità e della salute dei lavoratori. E' chiaro come, in tale evenienza, l'accertamento del nesso di causalità comporterà maggiori difficoltà, posto che sarà necessario ricostruire virtualmente, sulla base di leggi scientifiche e statistiche unanimemente riconosciute, cosa sarebbe successo laddove fosse stata compiuta l'azione doverosa invece omessa.

#### **Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose**

*Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.*

*Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.*

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.*

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.*

*Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli*

*infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.*

## **Norme Collegate**

### **Art.583 c. p. - Circostanze aggravanti.**

*La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:*

*1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;*

*2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.*

*La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:*

*1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;*

*2. la perdita di un senso;*

*3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella.*

Il delitto è configurabile ogniqualvolta l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale comporti l'insorgere di una patologia e non l'evento morte.

La responsabilità dell'ente è ipotizzabile nelle sole ipotesi in cui le lesioni siano procedibili d'ufficio, ovvero quando le stesse siano gravi o gravissime ed il reato sia stato commesso in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

## **19. Il Modello ex art. 30 D.lgs. 81/08**

Atac Spa si è dotata di un proprio Servizio di Prevenzione e Protezione, con un Responsabile interno secondo i dettami del D.lgs. 81/08 che provvede, periodicamente all'assolvimento delle incombenze legate alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolar modo, a fornire il supporto al Datore di Lavoro per la identificazione e valutazione dei rischi collegati all'attività lavorativa. Il RSPP, nominato dal Datore di Lavoro e reso noto ai lavoratori con Ordine di Servizio, provvede alla redazione dei Documenti di Valutazione del Rischio (DVR), alla redazione dei Documenti di Valutazione del Rischio da Interferenze (DUVRI), a mantenere i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), attende ai rapporti con le autorità di vigilanza (ASL e VV.FF) e fornisce il necessario supporto al Medico Competente e alla Direzione del Personale per la sorveglianza sanitaria e la formazione dei lavoratori. Infine il Servizio di Prevenzione e Protezione cura la redazione e l'aggiornamento delle Procedure ed Istruzioni di lavoro in sicurezza (PLS) destinate alle attività a rischio e cura la coerenza dell'Organigramma della sicurezza (Dirigenti, Preposti, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione e Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza)

Atac S.p.A. in relazione alle attività sopra indicate, si è pertanto dotata di uno specifico Modello, parte integrante della Presente Parte Speciale, che riepiloga i compiti e le azioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro poste in essere da parte di Atac S.p.A., i criteri di aggiornamento e di misurazione dei rischi per i lavoratori e l'elenco delle procedure di lavoro in sicurezza.

Tale Modello, redatto secondo i criteri e le indicazioni contenuti nell'art. 30 del D.lgs. 81/08, viene redatto dal Servizio di Prevenzione e Protezione e da questi periodicamente aggiornato.

### ***19.1 Sistema di deleghe in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro***

Atac S.p.A. per gli adempimenti richiesti dalla normativa nell'ambito della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si è dotata di un'organizzazione gerarchica e funzionale dei soggetti normativamente obbligati agli adempimenti giuridici mediante l'utilizzo di un sistema organizzato di deleghe avente l'effetto giuridico di trasferire i poteri, gli obblighi e le responsabilità penali connesse alle funzioni spettanti ex lege al Datore di Lavoro, tanto che i destinatari pertanto, con riferimento alla struttura prevista dall'art. 16 c. 3 bis del D.lgs. 81/08, assumono il ruolo di "Dirigente delegato per la sicurezza e l'ambiente" e di "Responsabili delegati per la sicurezza e l'ambiente".

Si riportano di seguito i nominativi dei soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli:

- 1) Datore di Lavoro: Direttore Generale, Ing. Alberto Zorzan,
- 2) Dirigenti Delegati per la Sicurezza e l'Ambiente:
  - Ing. Paolo Carrillo;
  - Avv. Franco Middei;
  - Dott. Antonio Serra;
- 3) Responsabili Delegati per la Sicurezza e l'Ambiente per la Direzione Operativa:
  - Ing. Alessandro Cafarelli;
  - Rag. Alessandro Ceccarelli;
  - Ing. Marco Dottore;
  - Ing. Giovanni Macchiaverna;
  - Ing. Raffaele Santulli;
  - Dott. Claudio Scilletta;
- 4) Responsabili Delegati per la Sicurezza e l'Ambiente per la Direzione Corporate:
  - Dott. Alberto Cortesi;
  - Dott. Fabrizio Frustaci;
  - Dott. Giovanni Ferraro.

## **20. Fattispecie di attività sensibili relative ai reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.**

L'attività di analisi ha consentito di verificare che le criticità attinenti la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro sono riconducibili esclusivamente alle aree aziendali caratterizzate dallo svolgimento di processi tipicamente industriali (ad es. stabilimenti, officine meccaniche, depositi/rimesse, cantieri, stazioni, ecc...). Per tale motivo, ai fini della organizzazione, gestione e rilevazione del rischio di eventi che possono causare l'insorgenza dei reati ex artt. 589 c.p. (omicidio colposo) e 590 c.p. (lesioni personali colpose) si deve far riferimento al Modello di Organizzazione e Gestione ex art. 30 del D.Lgs. 81/08 ed ai Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) da esso richiamati.

In ogni caso, si è proceduto alla identificazione di attività attinenti la gestione amministrativa dell'aspetto salute e sicurezza che possono ingenerare responsabilità 231 della Società.

L'Area di attività ritenute più specificamente a rischio, come rilevate in sede di identificazione delle fattispecie di attività sensibili, viene dettagliata come segue:

## AREA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

- osservanza delle disposizioni previste dal TU 81 del 2008 e dal DVR esistente;
- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D. lgs. 81/08) ed il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni.

Inoltre, sono state individuate, durante la fase di analisi, le aree “trasversali” ai reati esaminati:

- AREA GESTIONE DELLE PROVVISI;E;
- AREA RAPPORTI DI SCAMBIO;
- AREA REATI INFORMATICI.

### 21. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo 2.8 oltre che dei principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, nell'adottare le procedure specifiche con riferimento alle singole Fattispecie di attività sensibili in precedenza descritte, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento.

#### *21.1 Specifica per i reati in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (le fattispecie di “Attività Sensibili” sono state aggregate secondo un criterio di omogeneità)*

ATAC SpA, relativamente alla sicurezza sul lavoro adotta i principi di controllo speculari agli obblighi giuridici di cui all'art. 30 D.lgs. 81/08, come di seguito specificati:

##### *21.1.1 Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge (art. 30 D.lgs. 81/08 lett. a)*

Tale obbligo riguarda: a) luoghi di lavoro; b) attrezzature; c) impianti; d) agenti chimici; e) agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche); f) agenti biologici. Riportando in maniera non esaustiva alcuni esempi, tutti gli impianti ed attrezzature di sicurezza devono presentare apposita certificazione di conformità; analogamente, eventuali prodotti chimici acquistati devono essere muniti dalla scheda di sicurezza. La verifica compete al Responsabile della Struttura Prevenzione e Protezione (RSPP) che, a tal fine, riceve tempestiva comunicazione dalle funzioni aziendali coinvolte che lo informano prontamente dell'acquisto di impianti, attrezzature, sostanze chimiche, DPI al fine di verificare l'esistenza delle certificazioni di conformità o chiederne il rilascio al fornitore.

La verifica dovrà essere effettuata anche in riferimento ai seguenti aspetti che, pur non essendo espressamente indicati alla lettera a), possono dare adito ad uno dei reati presupposto e comunque sono disciplinati nel D.lgs. 81/08 tra i possibili rischi cui sono esposti i lavoratori e l'utenza:

- movimentazione manuale dei carichi;
- agenti cancerogeni e mutageni;
- esposizione all'amianto.

##### *21.1.2 Attività di valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione (art. 30 D.lgs. 81/08 lett. b)*

Nell'esercizio delle attività di identificazione del pericolo, valutazione dei rischi ed attuazione delle misure necessarie, ATAC SpA ha adottato uno specifico Documento di Valutazione dei Rischi per le proprie sedi operative in Roma. Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi è stato redatto, ai sensi dell'art. 17 comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n. 81/08.

Lo schema metodologico adottato è il seguente:

- individuazione e classificazione dei vari luoghi di lavoro;
- raccolta dei dati suddivisi per livello di struttura;
- individuazione dei rischi attraverso il confronto dei dati rilevati con la legislazione vigente, con le norme tecniche e con i principi di buona pratica;
- valutazione dei rischi;
- programma degli interventi per il miglioramento delle misure esistenti e per l'adeguamento alle nuove disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 81/08.

Il Documento è riesaminato periodicamente, salvo la necessità di procedere al riesame straordinario in caso di acquisto di nuove attrezzature o sostanze o modifiche significative delle attività sensibili ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori in azienda.

#### *21.1.3 Organizzazione emergenze, primo soccorso, appalti e riunioni periodiche – (art. 30 D.lgs. 81/08 lett. c)*

Tali profili sono verificati in relazione all'esistenza degli addetti alle diverse squadre, alla relativa formazione ed alla predisposizione del piano di emergenza e di evacuazione. La Società ha adottato un Piano di Emergenza e di Evacuazione che viene periodicamente aggiornato ed ampliato con le relative procedure. Tutti i dipendenti partecipano ad un corso di formazione o hanno ricevuto le informazioni necessarie in materia di emergenze. Inoltre, vengono indette periodiche riunioni di sicurezza a cui partecipano tutti i soggetti obbligati e i ruoli specifici per la sicurezza, nel corso delle quali sono discussi, esaminati e verbalizzati tutti gli aspetti concernenti l'impostazione e l'organizzazione della sicurezza. Quanto all'adempimento relativo alla "gestione degli appalti", si rimanda ai successivi paragrafi ed alla procedura specifica relativa ai rapporti con le imprese appaltatrici.

#### *21.1.4 Sorveglianza sanitaria (art. 30 D.lgs. 81/08 lett. d)*

Il Datore di lavoro, previa consultazione del medico competente, programma l'attività di sorveglianza sanitaria alla luce di quanto emerso nell'analisi e nella valutazione dei rischi e verifica che le attività periodiche previste siano effettivamente eseguite dal medico competente, in conformità alle disposizioni di legge (art. 41 D.lgs. 81/08).

#### *21.1.5 Informazione e formazione dei lavoratori (art. 30 D.lgs. 81/08 lett. e)*

L'attività di informazione viene organizzata e sviluppata in modo da assicurare l'acquisizione di consapevolezza da parte di tutti i soggetti interessati alla realizzazione della tutela della salute e sicurezza, utilizzando i mezzi e metodi più consoni ad ottenere il risultato della massima informazione e sensibilizzazione sul tema nella popolazione aziendale.

Il tema della formazione in materia antinfortunistica viene curato dai soggetti preposti ai ruoli di sicurezza che promuovono programmi di formazione mirata per livelli, per attività e per compiti specifici svolti, in conformità non solo alle disposizioni normative, ma anche alla rilevazione di lacune e carenze dei presidi aziendali, ovvero al verificarsi di c.d. “quasi incidenti” che siano conseguenza di carenze formative. Sono previste sessioni annuali di formazione in materia di sicurezza nell’ambito del programma aziendale generale per la formazione. L’attività formativa viene prevista per ogni nuova assunzione o nuovo incarico e cambio di mansioni ed a seguito di ogni nuova rilevazione di rischio.

#### *21.1.6 Attività di vigilanza (art. 30 D.lgs. 81/08 lett. f e lett. h)*

La Società adotta specifici presidi di monitoraggio e controllo dei sopralluoghi periodici eseguiti dal SPP in tutti gli ambienti di lavoro dell’azienda, analizzando il rispetto delle disposizioni di vario genere in materia di sicurezza. Dell’attività di vigilanza deve essere formalizzata idonea documentazione, al fine di attivare le necessarie informazioni e segnalazioni ai soggetti competenti, nonché per l’adozione dei conseguenti provvedimenti a seguito di riscontrate inosservanze e carenze.

#### *21.1.7 Acquisizione e distribuzione dei documenti relativi alla sicurezza e certificazioni obbligatorie di legge (art. 30 D.lgs. 81/08 lett. g)*

Le certificazioni obbligatorie *ex lege*, (es. certificato di agibilità, certificato di prevenzione incendi, libretti di macchinari ed attrezzature, ecc.), devono essere sistematicamente consegnate in copia all’RSPP. Quest’ultimo garantisce che tale documentazione venga riunita, ordinata e mantenuta costantemente aggiornata per poter prontamente rispondere alle verifiche degli organi competenti.

La gestione del sistema sicurezza, infine, è svolta dal datore di lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, in conformità alla ripartizione di compiti e funzioni come delineata dalla normativa di riferimento (D. Lgs. n. 81/2008).

E’ altresì previsto un autonomo sistema di verifica e controllo sull’effettiva attuazione del sistema antinfortunistico implementato in azienda e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate, in conformità al disposto di cui all’art. 30, comma 4, D.lgs. n. 81/2008, tramite specifiche attività di monitoraggio del Servizio di Prevenzione e Protezione.



**SEZIONE VIII - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO,  
BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO E DELITTI IN  
MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI**

## **22. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

### **22.1. Premessa**

Ai fini di una migliore comprensione della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, di seguito sono descritti, per tratti essenziali, i reati la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla società, può ingenerare responsabilità della società stessa.

Si tratta, limitatamente all'oggetto della presente Parte Speciale, sezione VIII, dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, contemplati all'art. 25 octies del D.lgs. 231/2001, e i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, contemplati all'art. 25 octies.1 del D. Lgs. 231/01.

L'art. 25 octies del D.Lgs. 231/01 è stato introdotto dal D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (Decreto antiriciclaggio), attuativo della Direttiva 2005/60/CE, per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e successivamente novellato per effetto della L. 15 dicembre 2014, n. 186.

In particolare, con l'introduzione dell'art. 25-octies si è estesa la responsabilità dell'ente ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni od utilità di provenienza illecita (artt. 648 – 648 ter c.p.) a prescindere dal fatto che siano commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e anche qualora non presentino le caratteristiche di transnazionalità in precedenza previste<sup>21</sup>. Inoltre l'art. 3, comma 3 della L. 15 dicembre 2014, n. 186 ha introdotto fra i reati presupposto del citato Decreto altresì l'articolo 648 *ter* 1 (autoriciclaggio).

Con l'entrata in vigore del D.lgs. 195/21, in attuazione della direttiva UE 2018/1673 in materia di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, è stato ampliato il perimetro di punibilità dei delitti presupposto previsti dall'art. 25 octies del Decreto, ricomprendendo anche fatti relativi a denaro o a cose provenienti da contravvenzione e, per il riciclaggio e l'autoriciclaggio, anche i delitti colposi.

L'art. 25 octies.1 del D.lgs. 231/2001 è stato introdotto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 184, attuativo della Direttiva UE 2019/713 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti.

### **22.2 I reati di cui all'art. 25-octies del D.lgs. 231/2001**

Ai fini della piena comprensione delle fattispecie richiamate dall'articolo 25 *octies* del Decreto, preliminarmente si riporta di seguito il testo integrale dell'articolo.

---

<sup>21</sup> I commi 5 e 6 dell'art. 10 della L. 146/2006, abrogati proprio dal Decreto antiriciclaggio, prevedevano che il riciclaggio e l'impiego illecito potevano costituire reati presupposto della responsabilità degli Enti solo se ricorrevano le caratteristiche di transnazionalità previste dall'art. 3 della medesima legge.

*“1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della Giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.”.*

I reati presupposto in materia di riciclaggio sono previsti e disciplinati nel Libro II, Titolo XIII del Codice Penale relativo ai Delitti contro il patrimonio. Le quattro fattispecie presentano molti elementi di comunanza. Innanzitutto con riferimento all'oggetto materiale, tutti e tre i reati fanno riferimento al denaro, ad un bene o ad un'utilità comunque suscettibile di valutazione economica e che possa essere oggetto di scambio. Si richiede però in tutte le previsioni che la *res* provenga da un delitto, ossia ne deve costituire evidentemente il prodotto, il profitto od il prezzo. Le norme non circoscrivono pertanto il novero dei reati principali; il legislatore infatti si limita a specificare che i proventi devono originare da un delitto, uniformando le diverse fattispecie per quanto riguarda la punibilità per ogni tipologia di delitto, e nel caso dell'art. 648, anche per reati commessi dal non punibile o dal non imputabile o qualora il reato sia improcedibile.

Con riferimento alla condotta, tutte le norme eccetto quella che ha introdotto il reato di autoriciclaggio precisano che la stessa deve essere posta in essere da un soggetto diverso dall'autore del reato principale, ossia del reato di provenienza del bene<sup>22</sup>; in caso contrario, anche in ipotesi di concorso, la condotta dovrebbe essere considerata un “normale sviluppo” del crimine precedente.

Con riferimento all'elemento soggettivo, i reati in esame sono tutti caratterizzati dalla consapevolezza della provenienza delittuosa del bene. Ed invero la Corte di Cassazione<sup>23</sup> ha in più occasioni rilevato che, se presupposto comune delle prime tre fattispecie di reato è la provenienza da delitto del denaro e delle altre utilità cui l'agente è venuto a disporre, le tre previsioni di reato si distinguono essenzialmente sotto il profilo dell'elemento psicologico:

- 1) nel reato di ricettazione, oltre la consapevolezza della provenienza illecita dei proventi, si richiede che la condotta venga orientata ad una pur generica finalità di trarre un profitto;
- 2) nei reati di riciclaggio e di impiego di proventi di origine illecita, è presente la volontà di far perdere le tracce dell'origine illecita, con la peculiarità che nel 648 ter detta finalità viene perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche e finanziarie.

Le tre fattispecie sono poste in rapporto di specialità l'una rispetto l'altra.

Altra considerazione necessaria è che si tratta di tre reati comuni, ossia di reati che possono essere commessi da qualsiasi soggetto: questo comporta che il requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio, ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa dell'Ente, debba essere escluso ogni qual volta non vi sia una connessione tra l'attività incriminata e l'attività di impresa esercitata dall'Ente, ossia ogni qual volta la condotta non sia posta in essere nell'interesse o per procurare un vantaggio all'Ente medesimo.

---

<sup>22</sup> Il Decreto antiriciclaggio, tra le condotte qualificabili come “riciclaggio” ai soli fini del decreto stesso, vale a dire per l'individuazione delle ipotesi che fanno sorgere l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, annovera anche l'autoriciclaggio, che, come è però evidente, non costituisce reato ai fini della legge penale italiana.

<sup>23</sup> Cfr tra tutti Cassazione sent. 6534/2000.

Ai fini della piena conoscibilità delle fattispecie richiamate dall'articolo 25 *octies* del Decreto, di seguito si riportano, testualmente, le previsioni di cui agli articoli di riferimento del Codice Penale, seguite da una breve descrizione esplicativa delle suddette fattispecie.

### **Art. 648 c.p. - Ricettazione**

*“1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da € 516 ad € 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7 – bis).*

*2. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 300,00 a € 6.000,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi.*

*3. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*4. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 100,00 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a € 800,00 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.*

*5. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.”*

La *ratio* della norma incriminatrice è da una parte quella di impedire il perpetuarsi di condotte lesive del patrimonio messe in atto con la consumazione del reato principale; dall'altra quella di disincentivare la commissione del reato principale attraverso l'imposizione, appunto, di limiti alla successiva circolazione dei beni.

Con riferimento alle condotte descritte dalla norma, il legislatore fa riferimento all'acquisto o alla ricezione cercando pertanto di comprendere nelle due accezioni tutte le modalità con le quali l'autore entra nella disponibilità dei proventi dell'attività illecita (attività negoziali a titolo gratuito o oneroso, impossessamento del bene o dell'utilità). L'occultamento implica invece il nascondimento del denaro o delle utilità.

La disposizione precisa che il reato può configurarsi altresì quando la condotta viene realizzata mediante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento della cosa, vale a dire con il compimento di un'attività di mediazione (da intendersi in senso lato) tra l'autore del reato principale ed il terzo acquirente.

Con riferimento all'elemento psicologico del reato, la norma precisa che la fattispecie può essere solo di natura dolosa, ed in particolare l'art. 648 richiede un dolo specifico (la coscienza e la volontà di trarre profitto, per se stessi o per gli altri)<sup>24</sup>. Nel caso in cui il soggetto ignori colposamente l'origine delittuosa della *res*, si verificherebbe il reato di cui all'art. 712 c.p., ossia *“Acquisto di cose di sospetta provenienza”*. È inoltre richiesta, come già anticipato, la consapevolezza della provenienza illecita del denaro e del bene: la sussistenza di tale elemento psicologico potrebbe essere desunta da circostanze gravi ed univoche (qualità e caratteristiche del

<sup>24</sup> Dibattuto in giurisprudenza è se il reato di ricettazione possa configurarsi in presenza di un dolo di natura eventuale: secondo parte di essa, la rappresentazione dell'eventualità che la cosa che si acquista o comunque si riceve abbia provenienza illecita equivarrebbe al dubbio, laddove la norma richiede la piena consapevolezza della provenienza delittuosa del bene (cfr. Cassazione n. 1463/99; Cass. 3 aprile 1992). Secondo la giurisprudenza contraria, la ricettazione può configurarsi laddove, nel dubbio sulla provenienza illecita della *res*, l'agente abbia accettato consapevolmente il rischio della provenienza illecita della stessa (Cass. n. 3783/98); laddove invece il soggetto, pur dovendo sospettare circa l'illecita provenienza del bene, non si pone il problema agendo quindi in modo negligente, si verificherebbe il reato di cui all'art. 712 c.p. (cfr. Cass. n. 14170/01).

bene, condizioni economiche e contrattuali inusuali dell'operazione, la professione del possessore del bene) da cui possa desumersi che nel soggetto che ha agito poteva formarsi la certezza sulla provenienza illecita del denaro o del bene.

La norma prevede una circostanza attenuante se il fatto è di particolare tenuità: a tal proposito le Sezioni Unite della Cassazione hanno constatato che per valutare la tenuità del fatto non bisogna considerare solo il valore economico della cosa, ma altresì il complesso di danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa come conseguenza diretta del fatto illecito<sup>25</sup>.

La disposizione, inoltre, estende la punibilità anche quando l'autore del delitto principale non sia imputabile, punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Con l'entrata in vigore del D.lgs. 195/21, il reato di ricettazione è stato ampliato ai fatti relativi a ricettazione di denaro o cose provenienti da contravvenzioni, prevedendo, in questi casi, la pena della reclusione e l'applicazione di multe di varia entità, a seconda della gravità del fatto.

### **Art. 648 bis c.p. - Riciclaggio**

*“1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 ad € 25.000,00.*

*2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*3. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*4. La pena è diminuita se il denaro, i beni e le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*5. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.*

Il fenomeno del riciclaggio può essere spiegato con quell'insieme di attività dirette a:

- a) rimettere in circolazione denaro o beni di provenienza illecita, mediante operazioni finanziarie, commerciali o investimenti consentiti dalla legge;
- b) sostituire il denaro o i valori “sporchi” con altro denaro, ovvero trasformare valori numerari di provenienza illecita in beni leciti o denaro;
- c) troncare con una serie di attività il collegamento con l'attività criminosa che ha generato i proventi.

Ed invero, con riferimento all'elemento oggettivo, le condotte previste dalla norma sono quelle di sostituzione o di trasferimento o di compimento di altre operazioni che consentano di ostacolare l'identificazione dell'origine illecita di denaro, beni o altre utilità di fonte illecita<sup>26</sup>. Con l'introduzione del D.lgs. 195/01 il reato di riciclaggio è stato esteso anche ai fatti relativi a denaro e a cose provenienti da contravvenzione prevedendo, in questi casi la pena della reclusione e l'applicazione di una multa. Inoltre, i beni, le utilità, il denaro o le cose derivanti da multe provengono anche da delitto non colposo e fuori dal caso di concorso nel reato “principale”.

La *ratio* della norma è quindi chiaramente quella di evitare che capitali illegalmente acquisiti vengano fatti fruttare mediante la loro rimessa in circolazione come valori “depurati” e pertanto investibili in attività di natura lecita.

Si tratta di un reato a consumazione “anticipata”, in quanto per la sua realizzazione è sufficiente il compimento di atti o fatti diretti a realizzare il risultato prefissato.

<sup>25</sup> Cfr. SU n. 35535/07.

<sup>26</sup> In dottrina, è stato osservato che le condotte idonee a configurare il reato di riciclaggio sono condotte dinamiche, in quanto atte a mettere in circolazione i beni, mentre la mera accettazione od occultamento potrebbero integrare il reato di ricettazione.

Con riferimento all'elemento psicologico del reato, valgono le stesse considerazioni fatte in precedenza circa la consapevolezza sulla provenienza illecita delle *res*, consapevolezza che può essere desunta da qualsiasi circostanza grave ed univoca, anche se nella norma non si fa riferimento alla finalità specifica di trarre profitto od utilità per l'agente.

**Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.**

*“1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.*

*2. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*3. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*4. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.*

*5. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”*

La fattispecie è in rapporto di specialità rispetto le altre due figure di reato finora prese in esame. In particolare, essa si configura ogni qual volta i proventi del delitto principale vengano impiegati in attività economiche o finanziarie.

L'elemento qualificante di questa fattispecie di reato è pertanto la condotta di impiego dei capitali in attività economiche o finanziarie. La nozione di “impiego” può riferirsi ad ogni forma di utilizzazione dei capitali illeciti, quindi non solo al semplice investimento.

Si rileva che il secondo comma prevede un'aggravante se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Con l'entrata in vigore del D.lgs. 195/21, il reato di ricettazione è stato ampliato ai fatti relativi a denaro o a cose provenienti da contravvenzioni, prevedendo, in questi casi, la pena della reclusione e l'applicazione di multe di varia entità, a seconda della gravità del fatto

Le tre fattispecie di reato possono verificarsi all'interno di un'azienda di Trasporto pubblico locale, in particolare nelle aree amministrativo finanziarie e commerciali, in cui l'azienda esplica attività che presuppongono il contatto con due diverse tipologie di soggetti, ossia i terzi e le partecipate.

Con particolare riferimento alla società Atac Spa, le tre fattispecie di reato potrebbero verificarsi ogni qual volta la gestione dei flussi di denaro non venga correttamente identificata e giustificata.

**Art. 648-ter 1 c.p. - Autoriciclaggio**

*“1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

*2. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*4. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 – bis.1.*

*5. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*

6. *La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

7. *La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*

8. *Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.*

Il reato di autoriciclaggio punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Con l'introduzione del D.lgs. 195/01 il reato di autoriciclaggio è stato esteso anche ai fatti relativi a denaro e a cose provenienti da contravvenzione prevedendo, in questi casi la pena della reclusione e l'applicazione di una multa, oltre a ricomprendere anche i delitti colposi.

### **22.3 I reati di cui all'art. 25-octies. 1 del D.lgs. 231/2001**

Ai fini della piena comprensione delle fattispecie richiamate dall'articolo 25 *octies.1* del Decreto, preliminarmente si riporta di seguito il testo integrale dell'articolo.

*“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per il delitto di cui all'articolo 493 – ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;*

*b) per il delitto di cui all'articolo 493 – quater e per il delitto di cui all'articolo 640 – ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.*

*2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;*

*b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.*

*3. Nei casi di condanna pe uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.*

I reati presupposto in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti sono stati introdotti dal D.lgs. 184/21, in attuazione della Direttiva UE 2019/713 che ha la finalità di intensificare la lotta contro le frodi e le falsificazioni degli strumenti di pagamento diversi dai contanti, le quali rappresentano modalità di finanziamento della criminalità organizzata, oltre a limitare lo sviluppo del mercato digitale.

Per definire in modo chiaro cosa si intende per strumenti di pagamento diversi dai contanti, l'articolo 1 del D.lgs. 184/21 adotta le definizioni di seguito elencate che recepiscono il dettato della Direttiva UE:

- “strumento di pagamento diverso dai contanti”: dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che da solo o unitamente ad una procedura o ad una serie di procedure, permette al titolare o

all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitale;

- “dispositivo, oggetto o record protetto”: un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma;
- “mezzo di scambio digitale”: qualsiasi moneta elettronica definita all'articolo 1, comma 2, lettera h – ter, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e la valuta virtuale;
- “valuta virtuale”: una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.

Il reato di frode informatica di cui all'art. 640ter è stato inserito nella sezione IV-reati informatici del presente Modello.

Ai fini di una piena conoscibilità delle fattispecie richiamate dall'articolo 25 octies.1 del Decreto, di seguito si riportano, testualmente, le previsioni di cui agli articoli di riferimento del Codice Penale, seguite da una breve descrizione esplicativa delle suddette fattispecie.

#### **Art. 493 ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

*Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 310,00 a € 1.550,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi*

Il decreto legislativo 184/21 modifica la rubrica ed il primo comma dell'articolo 493 – ter del Codice Penale, che già disciplinava l'indebito utilizzo e la falsificazione di carte di credito e di pagamento, ampliandone il campo di applicazione a tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti.

### **23. Fattispecie di attività sensibili relative ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

Le aree di attività ritenute più specificatamente a rischio, rilevate in sede di identificazione delle fattispecie di attività sensibili, viene dettagliata di seguito.

#### **23.1 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio**

#### **AREA GESTIONE DELLE PROVVISTE**



- Approvvigionamento di beni e servizi;
- Operazioni finanziarie (assunzioni di impegni finanziari, gestione tesoreria e liquidità aziendale, piani di investimento ecc);
- Contributi, sponsorizzazioni, liberalità ed affini.

#### **AREA FINANZIARIA**

- Negoziazione strumenti finanziari (acquisto/vendita/cessione prodotti finanziari).

#### **AREA RAPPORTI DI SCAMBIO**

- Instaurazione e gestione dei rapporti di incasso, anche continuativi;
- Gestione e trasferimento valori;
- Rapporti con fornitori/clienti e partner a livello nazionale e transnazionale;

Inoltre, sono state individuate aree “trasversali” ai reati esaminati nella presente sezione. Tali aree sono definite trasversali in quanto possono costituire supporto e presupposto operativo per la commissione dei reati in precedenza citati.

Le Aree trasversali individuate sono:

#### **AREA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.**

Con riferimento al reato di autoriciclaggio, attesa la sua particolare struttura, appare particolarmente difficoltoso individuare le aree di attività a rischio e, conseguentemente, idonei protocolli preventivi in grado di prevenire la concreta commissione di tale reato. L’articolo 648 *ter* 1 c.p., infatti, ha come indefettibile antecedente storico e giuridico il compimento, da parte della stessa persona, di un qualsiasi reato, e richiede, come condotta tipica, un utilizzo in senso economico di ogni utilità derivante dal reato antecedente. Ne consegue che qualsiasi reato d abbia procurato una entrata o una mancata uscita dal patrimonio societario, per il solo fatto che essa venga utilizzata nell’ordinario svolgimento dell’attività societaria, può integrare, ineluttabilmente, il delitto di autoriciclaggio. Con la conseguenza di non potere, come detto, né individuare le attività specificamente a rischio di autoriciclaggio, né prevedere protocolli preventivi che non si risolvano in mere raccomandazioni di non commettere i reati cd. antecedente. In ogni caso, il tipo di attività posta in essere da Atac porta a ritenere che, tra gli innumerevoli astrattamente ipotizzabili, gli unici reati il cui compimento potrebbe in via di mera ipotesi costituire il presupposto per la commissione dell’illecito di cui all’art. 648 *ter* 1 c.p. siano, verosimilmente, i reati tributari e/o i reati societari.

Tenuto conto di quanto premesso, poiché il delitto di autoriciclaggio attiene alle condotte di utilizzo di risorse in attività “*economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative*”, si ritiene che le aree di rischio ragionevolmente interessabili siano quelle riferite ad attività concernenti l’acquisizione ed il reimpiego di risorse finanziarie. Tra i presidi di controllo istituiti dalla Società per governare tali rischi rientrano, quindi, quelli di carattere generale definiti nel presente Modello e nel Codice Etico.

### **23.2 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

#### **AREA GESTIONE DELLE PROVVISI**

- Operazioni finanziarie (assunzioni di impegni finanziari, gestione tesoreria e liquidità aziendale, piani di investimento, ecc).

#### **AREA RAPPORTI DI SCAMBIO**

- Instaurazione e gestione dei rapporti di incasso anche continuativi;
- Gestione e trasferimento valori.

Inoltre, sono state individuate aree “trasversali” ai reati esaminati nella presente sezione. Tali aree sono definite trasversali in quanto, pur non essendo caratterizzate dall’inerenza diretta al rischio di commissione dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, possono costituire comunque supporto e presupposto per la commissione dei suddetti reati.

Le aree trasversali individuate sono:

- AREA RAPPORTI DI SCAMBIO (per fattispecie diverse da quelle sopra indicate)
- AREA REATI INFORMATICI

## **24. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali specifiche**

Ai fini dell’attuazione delle prescrizioni (obblighi e divieti) di cui al precedente paragrafo 2.9 (“*Regole generali di comportamento – Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio e delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*”), oltre che dei principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, nell’adottare le procedure specifiche con riferimento alle singole Fattispecie di attività sensibili, devono essere osservati i seguenti principi di riferimento. I medesimi principi vincolano l’operato dei responsabili aziendali anche in assenza di procedure specifiche.

### ***24.1 Specifica per i reati in materia di riciclaggio (Le fattispecie di attività sensibili sono state aggregate secondo un criterio di omogeneità)***

#### *24.1.1 Approvvigionamento di beni e servizi, operazioni finanziarie, contributi, sponsorizzazioni, liberalità ed affini*

Le procedure aziendali che formalizzano le suddette attività gestionali devono essere predisposte in modo che:

- prevedano specifici divieti di eseguire pagamenti o incassi in contanti per ammontare superiore a quelli consentiti dalle normative di settore o, comunque, il generale obbligo di effettuare per mezzo di bonifico bancario o postale tutti i flussi degli incassi e dei pagamenti, relegando ad ipotesi meramente residuale ed eccezionale il pagamento in contanti;
- prevedano la corretta identificazione dei soggetti autorizzati a svolgere l’attività;
- verifica dei mezzi di pagamento diversi da quelli che transitano sui normali canali bancari qualora provenienti da soggetti diversi da partner riconosciuti come affidabili;
- prevedano un monitoraggio periodico delle operazioni di acquisto o di vendita affinché siano rilevate eventuali sproporzioni tra il valore di queste rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima.

#### *24.1.2 Negoziazione strumenti finanziari (acquisto/vendita/cessione prodotti finanziari)*

Le procedure aziendali che formalizzano le suddette attività gestionali devono essere predisposte in modo da:

- verificare che tali operazioni siano autorizzate dal Socio Unico;
- controllare e verificare che l'acquisizione di partecipazioni di maggioranza o di rami d'azienda sia corrispondente agli interessi aziendali;
- identificare e limitare il numero dei soggetti dotati di potere di firma a compiere operazioni finanziarie a medio-lungo termine.

*24.1.3 Instaurazione e gestione dei rapporti di incasso, anche continuativi, gestione e trasferimento valori, rapporti con fornitori/clienti e partner a livello nazionale e transnazionale.*

Le procedure aziendali che formalizzano le suddette attività gestionali devono essere predisposte in modo da:

- svolgere controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti da e verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo;
- determinare specifici criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/*joint-venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- verificare la congruità economica di eventuali investimenti effettuati in *joint-venture* (ad es. rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di *due diligence*);
- verificare il livello di adeguamento delle società controllate rispetto alla predisposizione di misure e controlli antiriciclaggio.

***24.2 Specifica per i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (le fattispecie di attività sensibili sono state aggregate secondo un criterio di omogeneità)***

*24.2.1 Operazioni finanziarie (assunzioni di impegni finanziari, gestione tesoreria e liquidità aziendale, piani di investimento ecc.)*

Le procedure aziendali che formalizzano le suddette attività gestionali devono essere predisposte in modo che:

- prevedano la corretta identificazione dei soggetti autorizzati a svolgere l'attività;
- prevedano un monitoraggio periodico dei soggetti autorizzati a svolgere l'attività;
- prevedano la verifica dei mezzi di pagamento diversi da quelli che transitano sui normali canali bancari qualora provenienti da soggetti diversi da partner riconosciuti come affidabili;
- prevedano un monitoraggio periodico delle operazioni di acquisto affinché siano rilevate eventuali sproporzioni tra il valore di queste rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima.

*24.2.2 Instaurazione e gestione dei rapporti di incasso, anche continuativi, gestione e trasferimento valori*

Le procedure aziendali che formalizzano le suddette attività gestionali devono essere predisposte in modo da:

- *svolgere controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti da e verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo;*
- *determinare specifici criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione di investimenti;*
- *verificare la congruità economica di eventuali investimenti effettuati in joint-venture (ad es. rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di due diligence).*

## **SEZIONE IX - REATI AMBIENTALI**

## 25. Premessa

Ai fini di una migliore comprensione della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, di seguito sono descritti, per tratti essenziali, i reati la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla società può ingenerare responsabilità della società stessa.

Si tratta, limitatamente all'oggetto della presente Parte Speciale, sezione IX, dei reati ambientali, contemplati all'art. 25 undecies del D.lgs. 231/2001, introdotto dal Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 recante “*Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni*” che ha comportato l'estensione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ad una serie specifica di reati ambientali, cui devono aggiungersi le fattispecie di tentativo limitatamente alle fattispecie delittuose e di concorso di persona.

La Sezione viene inserita nell'ambito dell'aggiornamento del presente Modello ed a valle dell'approvazione da parte del Ministero della Giustizia, il 17 aprile 2013, del “*Codice di comportamento e le linee guida ASSTRA per la predisposizione dei modelli organizzativi ex D.lgs. 231/2001*” che l'Associazione ASSTRA ha aggiornato con l'inserimento dei reati ambientali di che trattasi.

Successivamente, in data 6.3.2015, Atac S.p.A. è entrata a far parte di AGENS, associazione datoriale trasportistica affiliata a Confindustria, alle cui linee guida in materia 231, pertanto, si fa ora riferimento.

A seguito della riforma di cui alla L. 22 maggio 2015, n. 68 “*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*”, la presente parte speciale viene aggiornata con l'inserimento dei nuovi reati ambientali di cui al Codice Penale e la modifica di quelli previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.lgs. 152/2006.

Successivamente, il Legislatore è intervenuto sul Codice dell'Ambiente e l'articolo 260 del D. Lgs. 152/2006 è stato abrogato dall' art. 7, comma 1, lett. q), del D. Lgs. 1° marzo 2018, n. 21. A norma di quanto disposto dall' art. 8, comma 1, del D. Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, dal 6 aprile 2018 i richiami alle disposizioni dell'articolo 260 del D. Lgs. 152/2006, ovunque presenti, si intendono riferiti all'art. 452-quaterdecies del codice penale.

Prima di scendere nell'analisi dettagliata dei singoli reati ambientali la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla Società può ingenerare responsabilità dell'Ente, appare opportuno evidenziare come assumano particolare rilievo, ai fini della prevenzione della commissione dei reati in esame, i Sistemi di Gestione Ambientale (SGA) adottati dalle imprese.

L'adozione dei SGA – implementati secondo gli standard UNI EN ISO 14001 e s.m.i. o EMAS III - e l'esistenza di idonee procedure di controllo appaiono strumenti necessari alle imprese per prevenire la commissione di reati ambientali e per scongiurare l'affermazione di responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/01.

ATAC è già dotata del sistema di gestione ISO 14001 e, inoltre, con la presente Parte Speciale del Modello effettua un'ulteriore riepilogo del sistema di gestione ambientale aziendale e delle procedure interne al fine di offrire una visione sistematica delle attività di presidio del rischio reato.

### **25.1 I reati di cui all'art. 25 undecies del D.lgs. 231/2001**

I reati ambientali si possono dividere in tre tipologie a seconda delle modalità con le quali la condotta prevista dalla fattispecie astratta si può eseguire:

- a) esercizio di attività in violazione della disciplina amministrativa sottesa (in assenza di una autorizzazione, in violazione di una autorizzazione);
- b) superamento dei valori soglia predeterminati da leggi regionali o statali o comunque da provvedimenti dell'autorità amministrativa;
- c) mancata collaborazione con le autorità di controllo.

Da questa classificazione, per le caratteristiche commissive proprie, esulano i reati previsti dal Codice penale, e il reato di omessa bonifica (art. 257 Codice dell'Ambiente).

I reati ambientali hanno prevalentemente natura contravvenzionale<sup>27</sup>, sono puniti pertanto con la pena dell'ammenda o con la pena alternativa dell'arresto/ammenda. Trattandosi inoltre di contravvenzioni, sono generalmente di natura colposa.

Costituiscono eccezioni il delitto di trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario di identificazione (art. 258, comma 4, secondo capoverso, Codice dell'Ambiente) e ovviamente i delitti del Codice Penale di cui al Titolo VI bis - Dei delitti contro l'ambiente.

La maggior parte dei reati ambientali assume inoltre la struttura dei reati di pericolo astratto, in quanto affinché si configuri il reato è sufficiente che venga esposto a pericolo il bene ambientale tutelato dalla norma. Inoltre si parla di pericolo "astratto" in quanto la legge anticipa il momento della tutela attraverso un meccanismo presuntivo che considera la condotta pericolosa ex ante. Questo equivale a un alleggerimento dell'onere probatorio a carico dell'accusa, in quanto sarà sufficiente provare l'esistenza della condotta dato che la pericolosità della stessa è presunta.

\*\*\*

Ai fini della piena conoscibilità delle fattispecie richiamate dall'articolo 25-undecies del Decreto, si riporta, testualmente, una breve descrizione esplicativa delle fattispecie incriminatrici che possono astrattamente configurarsi all'interno dell'azienda.

Di seguito il rinvio alle disposizioni di cui al Codice Penale - Libro II - Dei delitti in particolare Titolo VI bis - Dei delitti contro l'ambiente.<sup>28</sup>

#### **Articolo 452-bis c.p. Inquinamento ambientale**

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

---

<sup>27</sup> Caratteristiche delle contravvenzioni:

- elemento soggettivo: possibilità di essere puniti a titolo di dolo o di colpa;
- preclusione dell'utilizzo di taluni mezzi di ricerca di prova (es. intercettazioni);
- prescrizione in 4 anni (5 anni con atti interruttivi);
- inapplicabilità delle misure cautelari personali;
- non punibilità del tentativo;
- oblazione.

<sup>28</sup> Il Titolo VI bis è stato introdotto nel Codice Penale dalla L. 22 maggio 2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente."

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

**Presupposti:** il codice punisce l'intervento umano abusivo che produca il verificarsi di una compromissione o deterioramento significativi e misurabili degli elementi o ambienti specificati dalla norma. Per determinare ciò che deve intendersi per significativo e misurabile si fa riferimento all'Allegato 4 della Parte Sesta del D.lgs. 152/2006 che recita testualmente:

*“Il carattere significativo di un danno che produce effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di specie o habitat è da valutare in riferimento allo stato di conservazione, al momento del danno, ai servizi offerti dai valori ricreativi connessi e alla capacità di rigenerazione naturale. Gli effetti negativi significativi rispetto alle condizioni originarie dovrebbero essere determinati con dati misurabili, del tipo:*

- numero degli individui, loro densità o area coperta;
- ruolo di determinati individui o dell'area danneggiata in relazione alla specie o alla conservazione dell'habitat, alla rarità della specie o dell'habitat (valutata a livello locale, regionale e più alto, anche a livello comunitario);
- capacità di propagazione della specie (secondo la dinamica propria alla specie o alla popolazione), sua vitalità o capacità di rigenerazione naturale dell'habitat (secondo le dinamiche proprie alle specie che lo caratterizzano o alle loro popolazioni);
- capacità della specie o dell'habitat, dopo che il danno si è verificato, di ripristinarsi in breve tempo, senza interventi diversi da misure di protezione rafforzate, in uno stato che, unicamente in virtù della dinamica della specie o dell'habitat, conduca a condizioni ritenute equivalenti o superiori alle condizioni originarie.

*Il danno con un provato effetto sulla salute umana deve essere classificato come significativo.*

*Non devono essere classificati come danni significativi:*

- le variazioni negative inferiori alle fluttuazioni naturali considerate normali per la specie o l'habitat in questione;
- le variazioni negative dovute a cause naturali o risultanti da interventi connessi con la normale gestione dei siti, quale definita nei documenti di gestione o di indirizzo relativi all'habitat, o praticata anteriormente dai proprietari o dagli operatori;
- il danno a specie o habitat per i quali è stabilito che si ripristineranno entro breve tempo e senza interventi, o nelle condizioni originarie o in uno stato che, unicamente in virtù della dinamica della specie o dell'habitat, conduca a condizioni ritenute equivalenti o superiori alle condizioni originarie.”

**Definizioni:** Per le nozioni di “ecosistema” e “biodiversità” si rimanda alle classificazioni e definizioni d'uso della comunità scientifica, non essendo normativamente definite. Per acque vanno intese quelle definite ex art. 54 del D.lgs. 152/2006, di cui di seguito un estratto:

- “b) acque: le acque meteoriche e le acque superficiali e sotterranee come di seguito specificate;*
- c) acque superficiali: le acque interne, ad eccezione delle sole acque sotterranee, le acque di transizione e le acque costiere, tranne per quanto riguarda lo stato chimico, in relazione al quale sono incluse anche le acque territoriali;*
- d) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione e a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo;*
- e) acque interne: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti e tutte le acque sotterranee all'interno della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali;*



- f) *fiume: un corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie, ma che può essere parzialmente sotterraneo;*
- g) *lago: un corpo idrico superficiale interno fermo;*
- h) *acque di transizione: i corpi idrici superficiali in prossimità della foce di un fiume, che sono parzialmente di natura salina a causa della loro vicinanza alle acque costiere, ma sostanzialmente influenzati dai flussi di acqua dolce;*
- i) *acque costiere: le acque superficiali situate all'interno rispetto a una retta immaginaria distante, in ogni suo punto, un miglio nautico sul lato esterno dal punto più vicino della linea di base che serve da riferimento per definire il limite delle acque territoriali, e che si estendono eventualmente fino al limite esterno delle acque di transizione;*
- l) *corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, nonché di acque di transizione o un tratto di acque costiere;*
- m) *corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato da un'attività umana;*
- n) *corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è sostanzialmente modificata;*
- o) *corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere;”.*

**Considerazioni:** Il reato è previsto come responsabilità ex D. Lgs. 231/01 dal comma 1 lett. a) dell'art. 25 *undecies*, e comporta la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote e l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del D.lgs. 231/01.

#### **Art. 452-quater c.p. Disastro ambientale.**

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434 (Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi), chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema.
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

**Presupposti:** La norma punisce il comportamento illecito derivante dall'aver causato (reato di danno) un disastro ambientale. La illiceità del comportamento va rinvenuta nel fatto o nel comportamento posto in essere che contravvenga comunque a una norma, a un diritto riconosciuto, o a una consuetudine.

**Definizioni:** La norma provvede da sé a definire cosa si intenda per disastro. Anche in questo caso è necessario però rimandare la nozione di “ecosistema” alla classificazione e definizione d'uso della comunità scientifica, non essendo normativamente definita.

**Considerazioni:** Il reato è previsto come responsabilità ex D. Lgs. 231/01 dal comma 1 lett. b) art. 25 *undecies* e comporta, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote e l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del D.lgs. 231/01.

#### **452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente.**

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

**Presupposti:** La norma punisce il comportamento colposo del soggetto agente, intendendosi per tale quel comportamento dannoso posto in essere in modo indipendente dalla volontà di arrecare danno, come normalmente riscontrabile nel dolo.

**Considerazioni:** Il reato è previsto come responsabilità ex D. Lgs. 231/01 dal comma 1 lett. c) art. 25 undecies e comporta la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

#### **452-octies c.p. Circostanze aggravanti.**

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

**Presupposti:** La norma stabilisce un'aggravante speciale per la condotta incriminata dall'art. 416 c.p. Tale reato associativo consiste nella realizzazione di una stabile organizzazione allo scopo di commettere un numero indeterminato di delitti. Parimenti accade per l'art. 416-bis c.p. qualora venga utilizzato il c.d. metodo mafioso per il perseguimento dei propri scopi illeciti. Il reato si perfeziona quando almeno tre persone prendano parte all'associazione, a prescindere dalla commissione, da parte di tutti i partecipanti, di uno o più reati fine.

**Considerazioni:** Il reato è previsto come responsabilità ex D.lgs. 231/01 dal comma 1 lett. d) art. 25 undecies e comporta, per i delitti associativi aggravati, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote.

#### **Art. 452-quaterdecies c.p. (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).<sup>29</sup>**

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

---

<sup>29</sup> Articolo inserito dal D.lgs. 21/2019, che abroga l'art. 260 del D.lgs. 152/2006 e ne trasferisce integralmente rubrica e testo nel Codice Penale. A norma di quanto disposto dall' art. 8, comma 1, del D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, dal 6 aprile 2018 i richiami alle disposizioni dell'articolo 260 del D.Lgs.152/2006, ovunque presenti, si intendono riferiti all'art. 452-quaterdecies del codice penale.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

**Presupposti:** Il delitto di traffico illecito di rifiuti prevede la sanzione penale per chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto allestisce una organizzazione con cui gestire continuativamente, in modo illegale, ingenti quantitativi di rifiuti.

Tale gestione dei rifiuti deve concretizzarsi in una pluralità di operazioni con allestimento di mezzi ed attività continuative ed organizzate, ovvero attività di intermediazione e di commercio, e tale attività deve essere abusiva, ossia effettuata con o senza le autorizzazioni necessarie (ovvero illegittime o scadute) o violando le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazioni stesse (ad esempio la condotta avente per oggetto una tipologia di rifiuti non rientranti nel titolo abilitativo e anche tutte quelle attività che, per le modalità concrete con cui sono esplicate, risultano essere totalmente difformi da quanto autorizzato, sì da non essere più giuridicamente riconducibili al titolo abilitativo rilasciato dalla competente Autorità amministrativa).

Con riferimento all'elemento oggettivo, il delitto in esame sanziona comportamenti non occasionali di soggetti che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, fanno della illecita gestione dei rifiuti la loro redditizia, anche se non esclusiva, attività. Quindi per perfezionare il reato è necessaria una, seppure rudimentale, organizzazione professionale (mezzi e capitali) che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo, ossia con pluralità di operazioni condotte in continuità temporale, operazioni che vanno valutate in modo globale: alla pluralità delle azioni, che è elemento costitutivo del fatto, corrisponde una unica violazione di legge, e perciò il reato è abituale dal momento che per il suo perfezionamento è necessaria la realizzazione di più comportamenti della stessa specie.

Con riferimento all'elemento soggettivo, occorre precisare come il reato venga punito solo a titolo di dolo specifico, in quanto la norma richiede in capo all'agente il fine di conseguire un profitto ingiusto. Questo scopo, come è stato rilevato in giurisprudenza<sup>30</sup>, può anche essere integrato dalla finalità di realizzare un mero risparmio dei costi aziendali.

**Considerazioni:** Le condotte fin qui descritte sono ritenute configurabili per un'azienda di TPL tutte le volte in cui si proceda a cessioni, attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative, di "materiale" qualificabile come rifiuto e non come "bene".

Atac S.p.A., per la gestione dei propri rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, si avvale di ditte esterne, ad eccezione di quelli per cui è prevista la movimentazione ai sensi dell'art. 266, c.4 del D. Lgs. 152/06. Il capitolato di gara viene redatto dalla struttura tecnica competente (Servizi Generali-Gestione rifiuti speciali). Il Referente Locale Sicurezza Ambiente Qualità (RLSAQ), ad ogni ritiro, verifica la corretta compilazione del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (DFIR), mentre Servizi Generali verifica ex post e con cadenza mensile le autorizzazioni ed i formulari stessi.

Il reato è previsto come responsabilità ex D. Lgs. 231/01 dal comma 2 lett. f) art. 25 undecies<sup>31</sup> e comporta la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2.

§§§

<sup>30</sup> Cfr. Cass. pen., sez. III 09.08.2006, n.28685.

<sup>31</sup> Vedi sopra nota 21.

È da notare la rilevanza del comma 1-bis dell'art. 25 undecies del D. Lgs. 231/01 in ragione della applicabilità delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b) (Articolo 452-bis c.p. Inquinamento ambientale Art. 452-quater c.p. Disastro ambientale). Per il delitto dell'art. 452-bis c.p. la sanzione interdittiva è applicata per un periodo non superiore a un anno.

Di seguito il rinvio alle disposizioni di cui al D. Lgs. 152/2006 in materia di “Norme in materia ambientale”, seguite da una breve descrizione esplicativa delle suddette fattispecie.

#### **Art. 137, D. Lgs. 152/2006 - Sanzioni penali**

(Si riportano in grassetto le disposizioni richiamate dall'art. 25– undecies del D. Lgs. 231/2001).

*1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 – quattordicesimo, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.*

*2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dall'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.*

*3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29 – quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*

*4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.*

*5. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centotrentamila euro.*

*6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.*

*7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

*8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca*

*più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.*

*9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.*

*10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.*

***11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto fino a tre anni.***

*12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.*

***13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.***

*14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.*

Le fattispecie di reato contemplate nella norma in esame puniscono le condotte illecite in materia di scarichi di sostanze inquinanti.

In particolare, la legge 231 annovera tra i reati presupposto le seguenti fattispecie:

- a) nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata (comma 1)
- b) scarichi acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (comma 2);
- c) scarichi acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni delle autorizzazioni (comma 3);
- d) scarico di acque industriali eccedenti i limiti tabellari (comma 5);
- e) violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (comma 11);
- f) scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (comma 13).

### §§§

**a)** presupposti per la configurazione del reato sono la presenza di uno scarico che abbia ad oggetto acque reflue industriali; che lo scarico contenga **sostanze pericolose**; che si stia procedendo in violazione dell'art. 124 del Codice dell'Ambiente in forza del quale *“tutti gli scarichi devono essere autorizzati”*.

La nozione di “scarico” si può desumere agilmente da quanto previsto dall’art. 74, comma 1 lett. ff) del Codice dell’Ambiente dove si parla di “*qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore*”. Per la configurazione del reato occorre pertanto un sistema stabile di collegamento tra la fonte di produzione del refluo ed il luogo di immissione nel suolo, sottosuolo o in rete fognaria<sup>32</sup>.

Per “*acque reflue industriali*” si intende “*qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento*” (art. 74, lett. h) Codice dell’Ambiente).

Per “*sostanze pericolose*” devono intendersi quelle indicate nelle Tabelle 3/A e 5 dell’All. 5 alla parte III del Codice dell’Ambiente..

L’art. 124 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. (norme in materia ambientale) stabilisce che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. La giurisprudenza ha chiarito che la mera presentazione della richiesta di rinnovo non è sufficiente per ritenere che l’autorizzazione debba essere necessariamente rilasciata (Cass. Pen, sez. III, 25/11/2009, n. 45293) e pertanto non costituisce condotta sufficiente ad evitare la consumazione del reato.

Occorre precisare che l’autorizzazione viene rilasciata al titolare dell’attività previo controllo delle qualità soggettive di affidabilità a garanzia dell’effettiva osservanza delle prescrizioni previste dalla legge e di quelle imposte dall’autorità che provvede al rilascio dell’autorizzazione stessa; ciò comporta che in caso di nuova titolarità dell’attività dalla quale origina il refluo si rende necessario richiedere una nuova autorizzazione (vedi Cassazione, III sez. pen., 25/01/2007, n. 2877).

**Considerazioni:** le sostanze pericolose elencate nelle tabelle citate dalla norma non sono generalmente presenti nei processi industriali tipici di un’azienda di trasporto locale e pertanto in tale settore di attività la condotta illecita descritta è di difficile verifica. Tuttavia è necessario verificare in concreto che tali sostanze non siano presenti negli scarichi generati dai processi industriali dell’azienda per escludere con certezza la possibile configurazione del reato.

A seguito dell’analisi sui processi industriali di Atac S.p.A., si può evidenziare la presenza di alcune delle sostanze indicate dalla Tabella 5 citata dalla norma, ed in particolare:

1. *Oli minerali non persistenti e idrocarburi di origine petrolifera non persistenti* – ad esempio tracce di olio o/e gasolio percolato dalle vetture parcheggiate negli stalli, olio e grassi rimossi dai motori attraverso il lavaggio “sotto cassa”, ovvero il lavaggio della parte inferiore dei bus e del motore stesso;
2. *Solventi organici aromatici e solventi organici azotati* – nonostante l’ampio utilizzo di vernici ad acqua i solventi vengono usati nei processi di carrozzeria/verniciatura.

---

<sup>32</sup> In assenza di una condotta di scarico, le acque reflue devono considerarsi rifiuti liquidi il cui versamento sul suolo ovvero la cui immissione in acque superficiali o sotterranee senza autorizzazione è sanzionata penalmente dall’art. 256 del Codice dell’Ambiente (Cass. pen., sez. III, n. 34608).

Si legge ancora in giurisprudenza che “*la nozione di scarico, introdotta al decreto legislativo n. 152/1999, costituisce il parametro di riferimento per stabilire, per le acque di scarico e per i rifiuti liquidi, l’ambito di operatività delle normative in materia di tutela delle acque e di rifiuti, sicché solo lo scarico di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili, diretto in corpi idrici ricettori, specificatamente indicati, rientra in tale normativa; per contro i rifiuti allo stato liquido, costituite da acque reflue di cui il detentore si disfa senza versamento diretto nei corpi ricettori, avviandole cioè allo smaltimento, trattamento o depurazione a mezzo di trasporto su strada o comunque non canalizzato, rientrano nella disciplina dei rifiuti ed il loro smaltimento deve essere autorizzato*” (cfr Cass. Pen., sez. III, 4/05/2000. N. 1383). Esempi giurisprudenziali: lavaggio di mezzi meccanici ed immissione delle acque che ne derivano in acque superficiali, deposito di reflui in apposite vasche di stoccaggio e fuoriuscita occasionale delle stesse a causa del cattivo funzionamento di una pompa (Cass. pen., sez. III, 13.5.2008 – ud. 27.3.2008 – nr. 19205), deposito delle acque reflue in una vasca di lagunaggio non impermeabilizzata il cui contenuto veniva lentamente riversato nel corpo ricettore (Cass. pen., sez. III, 3.7.2008 – ud. 20.5.2008 – nr. 26739).

Di queste sostanze solo gli oli minerali non persistenti e gli idrocarburi di origine petrolifera non persistenti, sia tramite il trattamento delle acque di “prima pioggia” che attraverso la depurazione delle acque di lavaggio, sono presenti all’interno dei sistemi idrici di scarico. I sistemi di trattamento di tali acque (“prima pioggia”, lavaggio mezzi e lavaggio “sotto cassa”) separano in modo chimico/fisico tali sostanze dalle acque che possono essere riutilizzate per i lavaggi oppure scaricate. Con cadenza mensile la ditta di gestione degli impianti di depurazione verifica la qualità delle acque in uscita dai depuratori, con riferimento anche alla procedura A06.4/8 ‘Gestione e controllo degli scarichi idrici’ con la quale vengono individuati ruoli, responsabilità e modalità operative sia in situazione normale che di emergenza.

I solventi organici aromatici e i solventi organici azotati di scarto non sono presenti all’interno dei sistemi idrici di scarico in quanto sono gestiti come rifiuti speciali liquidi. Però è possibile che in via accidentale/dolosa tali sostanze vengano sversate all’interno del sistema idrico di scarico (es. solvente di scarto dalle lavorazioni di carrozzeria/verniciatura sversato nelle griglie di raccolta delle acque piovane) non ottemperando alla Procedura A17.2/2 “*Gestione dei Rifiuti*” (il solvente di scarto è citato all’interno dell’elenco rifiuti speciali classificati – CER 080111\* “*Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose*”). In tal caso, in analogia allo sversamento di glicole (sostanza anch’essa di origine organica e pertanto non “digeribile” da parte degli impianti di depurazione a ciclo “chimico/fisico”), l’operatore addetto alla depurazione avverte un odore anomalo e interrompe il ciclo per far aspirare il refluo e gestirlo come rifiuto speciale segnalando l’accaduto al RUP/DEC del contratto di gestione degli impianti di trattamento delle acque e alla Struttura Gestione Qualità e Ambiente.

Pertanto, alla luce dell’analisi effettuata, si può concludere che la fattispecie di reato analizzata può verificarsi all’interno del contesto aziendale della società Atac S.p.A.

### §§§

b) Il comma 3 della disposizione in esame prende in considerazione il diverso caso in cui l’attività di scarico delle acque reflue ‘industriali’ e di ‘prima pioggia’ contenenti sostanze pericolose venga posta in essere, pur in presenza di una formale autorizzazione, senza osservare le prescrizioni della stessa o altre previste dalle autorità competenti.

**Considerazioni:** valgono le stesse considerazioni effettuate per la fattispecie di reato precedente.

c) Il comma 5 prevede in realtà due diverse fattispecie, di cui una aggravata. Il primo periodo prevede il caso in cui l’immissione delle acque contenenti le sostanze pericolose elencate superi i limiti tabellari previsti dagli Allegati sopra indicati ovvero quelli più stringenti fissati dalle autorità locali<sup>33</sup>. Trattasi logicamente di un reato di pericolo presunto in quanto è il legislatore a desumere che il superamento dei valori dallo stesso stabiliti configuri un *vulnus* al bene ambientale tutelato dalla norma.

Il secondo periodo del comma 5 prevede una fattispecie aggravata rispetto al reato di cui alla prima parte del periodo che si concretizza quando, oltre ai valori limite finora indicati, vengono superati altresì gli standard di cui alla Tabella 3/A dell’Allegato 5.

**Considerazioni:** Si ritiene possibile la configurazione della fattispecie prevista dalla prima parte del comma 5, in quanto il riferimento alle Tabelle 3 e 4 dell’allegato 5 al decreto consentirebbe di richiamare una serie di sostanze ulteriori che possono essere presenti nei processi industriali tipici del trasporto pubblico locale. Occorre tuttavia considerare che la norma, in apertura, fa espresso riferimento solo alle 18 sostanze contenute nella Tabella 5 dell’allegato 5, prendendo in

---

<sup>33</sup> A seguito delle modifiche apportate dalla L 25/01/2010 n. 36, la violazione dei limiti tabellari rileva penalmente solo se il superamento riguarda i valori limiti riferiti alle 18 sostanze pericolose indicate nella Tabella 5 dell’Allegato 5.

considerazione le Tabelle 3 e 4, come del resto la Tabella 3/A per la fattispecie aggravata di cui al secondo periodo, per la individuazione dei valori soglia da non poter superare.

Per tali ragioni anche per questa fattispecie valgono le stesse considerazioni svolte per i due reati precedentemente descritti, vale a dire che l'effettiva presenza di alcune delle sostanze indicate nella Tabella 5 all'interno dei processi industriali aziendali favorisce l'astratta configurabilità anche di questa fattispecie di reato. Questa considerazione non si estende al secondo periodo della norma in esame, il quale fa espresso riferimento alle sostanze contenute nella Tabella 3/A, vale a dire sostanze non presenti all'interno del ciclo produttivo o industriale aziendale.

### §§§

**d)** Il comma 11 dell'art. 137 contiene una norma penale in bianco, in quanto, per l'applicazione delle sanzioni previste, rinvia alle condotte illecite di cui agli articoli 103 e 104<sup>34</sup> del Codice dell'Ambiente, vale a dire ai

<sup>34</sup> Per comodità di lettura si riportano di seguito le due norme a cui si fa rinvio.

Art. 103 D. Lgs. 152/2006 (Scarichi sul suolo)

1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

- a. per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;
- b. per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
- c. per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
- d. per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
- e. per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
- f. per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Art. 104 D. Lgs. 152/2006 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)

1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministro delle attività produttive per i giacimenti a mare ed anche con le regioni per i giacimenti a terra, può altresì autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti, oppure in unità dotate delle stesse caratteristiche, che contengano o abbiano contenuto idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia



divieti di scarichi sul suolo e nel sottosuolo e nelle acque sotterranee. La norma punisce pertanto chi non osserva i divieti generali di scarico sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nonché di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo<sup>35</sup>.

**Considerazioni:** le condotte descritte dagli articoli 103 e 104 possono astrattamente configurarsi all'interno dell'azienda Atac S.p.A.

Condizione per l'apertura di uno scarico è la realizzazione di un nuovo sistema di collettamento che consenta stabilmente di convogliare le acque reflue direttamente nel corpo ricettore (articolo 74, comma 1, lett. ff) Codice dell'Ambiente). L'attività di progettazione e/o realizzazione di opere e/o sistemi di ingegneria che prevedano tali tipi di scarichi, è estremamente residuale per l'attività di Atac S.p.A. Degli impianti che utilizza, l'azienda è, nella maggior parte dei casi, solo esercente.

§§§

#### **Art. 256 D. Lgs. n. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.**

(Si riportano in grassetto le disposizioni richiamate dall'art. 25 –undecies del D. Lgs. 231/2001).

**1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 – quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:**

**a) con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;**

**b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi;**

**2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.**

**3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 – quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro**

*inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.*

**6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:**

**a. per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;**

**b. per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.**

**7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque per gli ecosistemi acquatici.**

**8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.**

<sup>35</sup> “Con tale norma il legislatore, conformemente alle direttive comunitarie, ha voluto ribadire in maniera chiara e precisa il divieto di scarichi nel suolo e sottosuolo, per la natura impermeabile del corpo ricettore e per l'impossibilità di controllare le sostanze immesse. Tale divieto può essere derogato nelle sole ipotesi tassative previste dalla legge ai medesimi articoli 103 e 104 del D. Lgs. 152/2006” (Cass., pen., Sez. III, 29/04/2009, n. 17862).

*cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.*

*4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.*

*5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).*

*6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.*

*7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.*

*8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.*

*9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.*

Le fattispecie di reato contemplate nella norma in esame puniscono le condotte illecite in materia di gestione di rifiuti.

In particolare, la legge 231 annovera tra i reati presupposto le seguenti fattispecie:

- a) gestione non autorizzata di rifiuti (comma 1);
- b) realizzazione e gestione di discarica abusiva (comma 3);
- c) miscelazione di rifiuti (comma 5);
- d) deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (comma 6).

### §§§

a) Il comma 1 della norma in esame incrimina l'attività di gestione di rifiuti in mancanza delle apposite autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui alla sottesa disciplina amministrativa (gestione abusiva). La sanzione prevista è quella dell'arresto alternativo all'ammenda ovvero dell'arresto e dell'ammenda a seconda che la condotta riguardi rifiuti pericolosi o non pericolosi. Si tratta del classico reato di pericolo in astratto, in quanto il legislatore punisce il solo fatto di svolgere l'attività senza le apposite autorizzazioni rilasciate da parte delle autorità competenti indipendentemente da un effettivo *vulnus* al bene ambientale.

In particolare, la disciplina amministrativa prevede che le attività di intermediazione, commercio, raccolta e trasporto di rifiuti, pericolosi e non, sia subordinato alla preventiva iscrizione da parte dei loro esercenti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, a seguito della prestazione di idonee garanzie finanziarie. L'iscrizione abilita all'esercizio dell'attività per cinque anni.

Sono invece subordinate ad autorizzazione regionale (e quindi non ad iscrizione) le attività di recupero e smaltimento, i cui profili amministrativi sono disciplinati dagli articoli 208, 210 e 211 Codice dell’Ambiente.

La fattispecie incrimina altresì determinate attività di gestione non precedute dalle dovute comunicazioni all’Ente Competente come nel caso di operazioni di auto-smaltimento (art. 215).

Il titolo abilitativo è personale: non può essere fatto valere da terzi e riguarda esclusivamente le tipologie di rifiuti indicate nell’autorizzazione: in caso contrario si avrà gestione illecita<sup>36</sup>.

La fattispecie ha natura di reato istantaneo, in quanto si perfeziona nel luogo e nel momento in cui si realizzano le singole condotte tipiche, non essendo necessaria una pluralità di atti come il termine “attività” potrebbe suggerire.

**Considerazioni:** le fattispecie di reato in esame interessano il settore del trasporto pubblico locale, e questo sulla base di due diverse considerazioni:

- l’azienda potrebbe svolgere le attività di gestione di rifiuti descritte dalla norma: ad esempio svolgere in proprio l’attività di trasporto di rifiuti speciali, pericolosi e non. In tal caso il reato si consumerà qualora l’azienda non sia preventivamente iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ovvero se provvede al trasporto di sostanze diverse rispetto a quelle per le quali abbia ottenuto l’iscrizione.

- l’azienda di trasporto, pur non svolgendo attività di gestione di rifiuti, in qualità di produttore potrebbe concorrere alla verifica del reato, come nel caso in cui non effettui le verifiche necessarie sul possesso delle autorizzazioni da parte dei soggetti terzi, rispondendo pertanto a titolo di colpa (omissione di controlli).

Nel caso di specie, Atac S.p.A. non trasporta rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi “in conto proprio”, ma ne assegna l’attività a ditte esterne. L’IL 17.2-26 “Movimentazione dei rifiuti” descrive le modalità per effettuare la movimentazione di tali rifiuti dal luogo di produzione alle isole ecologiche presenti in ciascun sito aziendale.

È esclusa l’attività di auto-smaltimento in quanto presuppone la presenza di impianti di cui Atac S.p.A., ad oggi, non è dotata.

### §§§

**b) Il comma 3 della disposizione in esame punisce con la pena congiunta di arresto ed ammenda chi realizza o gestisce una discarica abusiva, vale a dire una discarica priva delle apposite autorizzazioni o di cui le autorizzazioni siano scadute e non rinnovate<sup>37</sup>.**

Con riferimento alla natura delle fattispecie criminose, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il reato di realizzazione o gestione di una discarica in difetto di autorizzazione concretizzi una classica fattispecie di reato permanente:

- realizzazione di una discarica: il reato permane fino a quando prosegue l’attività di predisposizione ed allestimento dell’area adibita allo scopo<sup>38</sup>;

<sup>36</sup> La giurisprudenza ha equiparato all’assenza di titolo abilitativo il titolo scaduto e quello sospeso, ad esempio, per mancato pagamento dei relativi diritti.

<sup>37</sup> La definizione di discarica si ricava dall’art. 2, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 36/2003, attuativo della direttiva comunitaria 26 aprile 1999, n. 31, sulle discariche di rifiuti, secondo cui è discarica ogni “area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti i cui rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore ad un anno”.

<sup>38</sup> La realizzazione di una discarica può avvenire con diversi tipi di condotta: anzitutto il vero e proprio allestimento a discarica di un’area, con “il compimento delle opere occorrenti a tal fine: spianamento del terreno, apertura dei relativi accessi, recinzione, etc.” Cass. pen., Sez. III, 15.12.2008, n.46072; con il “ripetitivo accumulo nello stesso luogo di sostanze oggettivamente destinate all’abbandono con trasformazione, sia pure tendenziale del sito, degradato dalla presenza dei rifiuti”, Cass. pen., sez. III,

- gestione della discarica: in tal caso il reato permane fino a quando si protrae l'attività di conferimento e manipolazione dei rifiuti.

Occorre sottolineare che l'attività di gestione di una discarica si configura come condotta autonoma rispetto alla realizzazione della stessa e ad essa successiva; questo equivale a dire che può incorrere nel reato anche un autore diverso da quello che ha allestito la discarica.

La norma in esame prevede la circostanza aggravante della destinazione della discarica allo smaltimento, anche in parte, di rifiuti pericolosi.

**Considerazioni:** nello svolgimento della propria attività, Atac S.p.A. pone in essere attività di deposito temporaneo di rifiuti le quali richiedono il rispetto di precise condizioni e termini e la cui mancata ottemperanza può determinare il rischio della configurazione di una vera e propria discarica abusiva. Particolare attenzione è posta nei confronti delle società esterne operanti, per conto di Atac S.p.A. all'interno dei siti aziendali le cui attività comportano produzione di rifiuti. Pertanto la mancata osservanza degli obblighi di vigilanza può creare le condizioni per l'astratta configurabilità di questo reato.

### §§§

c) Il comma 5 prende in considerazione la condotta di miscelazione dei rifiuti in violazione dell'art. 187 del Codice dell'Ambiente. In particolare, la disposizione testé citata incrimina la condotta di chi miscela tra di loro, volontariamente o involontariamente, due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi sì da originare una miscela per la quale non è previsto uno specifico codice identificativo. Il divieto si articola sotto un duplice profilo: divieto di miscelazione di rifiuti aventi diverse caratteristiche di pericolosità e divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

L'art. 187 prevede che, in presenza delle condizioni previste dall'art. 178, comma 2, Codice dell'Ambiente<sup>39</sup>, la miscelazione possa essere ammessa purché si sia provvisti delle apposite autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211.

**Considerazioni:** la fattispecie contemplata nella norma in esame può verificarsi, per quanto involontariamente, nel caso di stoccaggio di rifiuti di diversa tipologia in un unico contenitore.

Il processo è disciplinato da una procedura specifica (A17.2/2 “*Gestione dei rifiuti*”) e due IL (IL 17.2-13 “*Compilazione del registro di carico e scarico*” e IL 17.2-14 “*Verifiche durante la presa in carico dei rifiuti da parte delle ditte di trasporto*”).

### §§§

d) Il comma 6 sanziona il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi effettuato in violazione dell'art. 227, comma 1, lettera b): la norma rinvia a sua volta a quanto previsto dalla normativa speciale contenuta del DPR 15 luglio 2003, n. 254.

Affinché si configuri un deposito temporaneo è necessario che il raggruppamento di rifiuti avvenga nel luogo di produzione degli stessi, prima della raccolta<sup>40</sup> e che vengano rispettati i limiti quantitativi e temporali previsti dalla legge.

---

13.5.2008, n.19221; con “*un'unico conferimento di ingenti quantità di rifiuti che faccia però assumere alla zona interessata l'inequivoca destinazione di ricettacolo di rifiuti, con conseguente trasformazione del territorio*”.

<sup>39</sup> La miscelazione è pertanto ammessa se non determina rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora; se non causa inconvenienti da rumori o odori; se non danneggia il paesaggio ed i siti di particolare interesse tutelati secondo la normativa vigente.

<sup>40</sup> In mancanza di una delle citate condizioni, il deposito deve qualificarsi come preliminare o stoccaggio, attività per le quali si richiede comunque un'apposita autorizzazione o la comunicazione in procedura semplificata.

Per i rifiuti sanitari pericolosi, il DPR 254/2003, all'articolo 8, comma 3, lett. a) richiede le seguenti condizioni: che il deposito venga effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute; che il deposito abbia la durata massima di cinque giorni dalla chiusura dei contenitori; il termine è esteso a trenta giorni per quantitativi inferiori ai 200 litri.

**Considerazioni:** il reato presupposto descritto interessa Atac S.p.A. in quanto la fase di raccolta e stoccaggio (temporaneo) dei rifiuti derivanti dall'attività del medico competente è svolta all'interno dell'azienda.

### §§§

#### **Art. 257 D. Lgs. 152/2006 - Bonifica dei siti**

(Si riportano in grassetto le disposizioni richiamate dall'art. 25 –undecies del D. Lgs. 231/2001).

***1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato,<sup>41</sup> chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.***

***2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.***

***3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.***

***4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.<sup>42</sup>***

### §§§

L'art. 257 prevede due diverse fattispecie di reato:

**a)** omessa bonifica di un sito: se viene cagionato l'inquinamento di un sito mediante superamento delle concentrazioni soglia di rischio, il contravventore è obbligato a provvedere alla bonifica dello stesso in conformità del progetto approvato a norma degli artt. 242 e ss. Codice dell'Ambiente La fattispecie prevede la circostanza aggravante dell'inquinamento mediante sostanze pericolose.

**b)** omessa comunicazione dell'inquinamento: la condotta del trasgressore che ometta di effettuare la comunicazione di cui all'art. 242 sopra citato al fine di attivare la procedura propedeutica alla bonifica del sito.

**a)** La fattispecie concretizza un reato di danno, in quanto le concentrazioni soglie di rischio, il cui superamento provoca l'evento di reato, sono dei livelli di rischio superiori a quelli individuati dalle concentrazioni soglie sostenibili, ossia dai valori considerati accettabili. La consumazione della fattispecie incriminatrice si ha tuttavia nella condotta di omessa bonifica, ossia quando non venga attuato correttamente il progetto individuato sulla base della procedura di cui agli artt. 242 e ss

<sup>41</sup> Articolo così modificato dalla L. 22 maggio 2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente."

<sup>42</sup> Articolo così modificato dalla L. 22 maggio 2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente."

Codice dell'Ambiente. L'attuazione corretta del progetto di bonifica configura, pertanto, una causa di non punibilità del reato.

b) La comunicazione riguarda la previsione di cui all'art. 242, comma 1 Codice dell'Ambiente, che prescrive al responsabile dell'inquinamento, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un sito, di attivarsi entro le 24 ore con misure di prevenzione necessarie e di dare immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2<sup>43</sup>.

**Considerazioni:** della fattispecie descritta ne può rispondere anche un'azienda di trasporto pubblico locale nel momento in cui personale dipendente o altro soggetto sottoposto alla propria vigilanza e controllo provochino, colposamente o dolosamente, una contaminazione ambientale rilevante ai sensi dell'art. 257 D. Lgs. 152/06 o che possibili guasti a impianti comportano sversamento al suolo di materiale inquinante. Con riferimento all'azienda Atac S.p.A., il rischio di commissione del reato è astrattamente configurabile.

§§§

### **Art. 258 D. Lgs. 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.**

(Si riportano in grassetto le disposizioni richiamate dall'art. 25 – undecies del D. Lgs. 231/2001).

*1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000euro a 10.000 euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 euro a 160 euro.*

*2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.*

*3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da 1.040 euro a 6.200 euro per i rifiuti non pericolosi e da 2.070 euro 12.400 per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.*

*4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 10.000 euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. **Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.***

*5. Nei casi di cui ai commi 1,2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre*

---

<sup>43</sup> “La segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato ad effettuare alle autorità è dovuto a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione” (Cass. Pen., sez. III, 29.04.2011, n. 16702).

*scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.*

I rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per essere trasportati non necessitano del certificato analitico, purché accompagnati con il formulario di identificazione dei rifiuti (cfr. art. 193 del D. Lgs. 152/2006). Il Legislatore però ha considerato la possibilità che uno o più soggetti coinvolti nella filiera della gestione dei rifiuti possa omettere o non compilare debitamente i formulari di identificazione dei rifiuti che li accompagnano, siano essi, dal luogo di produzione sino all'impianto di smaltimento o recupero ovvero che rilascino dichiarazioni false sulla natura dei rifiuti.

In particolare il delitto punito ai sensi dell'art 258, comma 4, secondo periodo del D. Lgs 231/01 prevede l'applicabilità della pena di cui all'articolo 483 del codice penale, falso ideologico in atto pubblico commesso dal privato a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico – fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

**Considerazioni:** le aziende di trasporto pubblico locale sono obbligate alla tenuta dei registri cartacei e dei formulari. In ogni caso il reato in esame appare configurabile e verificabile da parte del personale dipendente/collaboratori delle aziende di trasporto pubblico locale tutte le volte in cui si effettuino, all'interno dell'azienda, attività che a vario titolo possono intervenire nel processo di formazione e predisposizione dei certificati di analisi (ad es. prelievo di campioni fatto in azienda e non esternalizzato) ovvero tutte le volte in cui vengano effettuate attività di corruzione nei confronti delle ditte preposte alle attività rilevanti ai sensi dell'articolo in esame (concorso nella commissione del reato in oggetto). In tali casi occorrerà, pertanto, adottare le procedure di controllo idonee ad evitare la commissione di condotte illecite.

Atac S.p.A. quale produttore di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi gestisce tale processo così come descritto nella procedura A17.2/2 “Gestione dei rifiuti” e nelle due IL di riferimento, IL 17.2-13 “Compilazione del registro di carico e scarico” e IL 17.2-14 “Verifiche durante la presa in carico dei rifiuti da parte della ditta di trasporto”. Per le attività di caratterizzazione dei rifiuti ovvero di campionamento, analisi e individuazione del Codice Europeo dei Rifiuti (CER) nonché per la redazione di certificati analitici, Atac S.p.A. si avvale di laboratori di analisi esterni.

§§§

#### **Art. 279 D. Lgs. n. 152/2006. - Sanzioni**

(Si riportano in grassetto le disposizioni richiamate dall'art. 25 –undecies del D. Lgs. 231/2001).

1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29 – quattordices, *chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza dell'autorizzazione prevista dagli articoli 269 o 272 ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi*

sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o comma 11 bis o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

**2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032,00euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.**

2- bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani o dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o dalle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo ai sensi dell'articolo 29 – quattordicesimo, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro. E' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui erogazione provvede l'autorità competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273 – bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d).

4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 – quattordicesimo, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è soggetto ad una sanzione pecuniaria amministrativa da 1.000 a 10.000 euro.

**5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.**

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500euro a 155.000euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

La fattispecie di reato presupposto si ricava dal combinato dei commi 2 e 5 della disposizione in esame. In particolare, trattasi di una fattispecie aggravata che si perfeziona nel caso in cui nell'esercizio di uno stabilimento, la violazione dei valori limite di emissione, che è condotta già di per sé sanzionata dal comma 2 della disposizione in esame, provochi altresì il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa<sup>44</sup>. Questo indipendentemente dal fatto che gli impianti siano autorizzati o meno. Pertanto la norma rappresenta una fattispecie aggravata rispetto il reato previsto dal comma 2.

---

<sup>44</sup> Sono stabiliti a livello nazionale, ma le regioni possono stabilire limiti più severi.



La giurisprudenza<sup>45</sup> conferma che la fattispecie di reato può essere realizzata sia con una condotta attiva dolosamente diretta alla provocazione dell'evento di pericolo astratto costituito dal superamento dei limiti tabellari, sia con una condotta omissiva che cagioni colposamente lo stesso evento, ad esempio per la mancata sostituzione di un filtro.

**Considerazioni:** la condotta descritta dal comma 5 può verificarsi nel settore del trasporto pubblico locale.

### §§§

Rinvio a disposizioni contenute nel D. Lgs. 155/2010 di recepimento della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

#### **Art. 3 Legge 549/1993. - Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive.**

1. *La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94<sup>46</sup>. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto regolamento (CE) n. 3093/94.*

3. *Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni e ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità di per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le previsioni ivi previste.*

4. *L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.*

5. *Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministero dell'ambiente.*

6. ***Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.***

<sup>45</sup> Cfr tra tutte Cass. Pen., Sez. III, 17/04/2009, n. 16286.

<sup>46</sup> Consiglio Europeo del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

**Considerazioni:** La legge prende in considerazione le fattispecie che provocano l'inquinamento dell'ozonostrosfera. Si ritiene che un'azienda di TPL non produca sostanze idonee ad inquinare tale strato dell'atmosfera salvo che non si verifichi che gli idrocarburi eventualmente prodotti possano incidere sulla produzione degli agenti di cui alla tabella B della Legge in esame. Generalmente infatti, gli scarichi degli autoveicoli incidono sull'ozonotroposferico. Occorre pertanto valutare se all'interno dell'azienda vengono svolti ulteriori processi industriali che possono produrre le sostanze inquinanti di cui alla Tabella B. Con riferimento all'azienda Atac, è stata riscontrata la possibile emissione di una delle sostanze di cui alla Tabella 5 nell'utilizzo degli impianti di condizionamento, fissi e mobili, qualora non sottoposti a manutenzione.

### ***25.2 Sistema di Gestione Ambientale in Atac S.p.A.***

In analogia a quanto previsto dal “Codice di comportamento e le linee guida ASSTRA per la predisposizione dei modelli organizzativi ex D.lgs. 231/2001” l'Associazione ASSTRA ha aggiornato con l'inserimento dei reati ambientali, approvate dal Ministero della Giustizia il 17 aprile 2013, l'adozione del Sistema di Gestione Ambientale (SGA) e l'esistenza di idonee procedure di controllo considerati strumenti necessari per la prevenzione della commissione di reati ambientali e, quindi, per evitare l'insorgere di responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/01.

Atac S.p.A. ha adottato un proprio Sistema di Gestione Ambientale (SGA), strutturato in base alla Norma UNI EN ISO 14001 aggiornata all'edizione 2015, al fine di analizzare e migliorare le performance ambientali delle proprie attività e dei propri servizi e per poter gestire le responsabilità ambientali e il rispetto degli obblighi normativi in materia.

Atac S.p.A. si è dotata di procedure, istruzioni di lavoro, linee guida ecc. per implementare il proprio SGA in conformità alla norma ISO 14001, nonché di strumenti di controllo e monitoraggio del rispetto delle prescrizioni di legge in materia ambientale.

In particolare si rimanda alle procedure in materia di: scarichi idrici, emissioni in atmosfera, gestione rifiuti, emergenza spandimenti ecc. come sopra indicate.

La metodologia del SGA di Atac S.p.A. si basa sui seguenti criteri:

- valutare come le proprie attività impattano sull'ambiente e come da queste possano derivare effetti negativi per la propria attività;
- identificare e valutare la probabilità e la dimensione dei propri rischi ambientali;
- stabilire a breve, medio, lungo termine obiettivi di performance ambientale nel contesto di un'analisi costi/benefici;
- elaborare procedure per assicurare che ogni addetto svolga la propria attività riducendo o eliminando gli eventuali impatti sull'ambiente;
- misurare le performance ambientali relative agli obiettivi stabiliti, apportando ove necessario adeguate modifiche.

### ***25.3 Sistema di deleghe in materia ambientale***

Atac S.p.A. per gli adempimenti richiesti dalla normativa in ambito ambientale, analogamente a quanto definito in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si è dotata di un'organizzazione gerarchica e funzionale dei soggetti normativamente obbligati agli adempimenti giuridici mediante l'utilizzo di un sistema organizzato di deleghe avente l'effetto giuridico di trasferire i poteri, gli obblighi e le responsabilità penali connesse alle funzioni spettanti ex lege al Datore di Lavoro, tanto che i destinatari pertanto, con riferimento alla struttura prevista dall'art. 16 c. 3 bis del D.lgs. 81/08,

assumono il ruolo di “Dirigente delegato per la sicurezza e l’ambiente” e di “Responsabili delegati per la sicurezza e l’ambiente”.

Si riportano di seguito i nominativi dei soggetti coinvolti ed i rispettivi ruoli:

- 1) Datore di Lavoro: Direttore Generale, Ing. Alberto Zorzan,
- 2) Dirigenti Delegati per la Sicurezza e l’Ambiente:
  - Ing. Paolo Carrillo;
  - Avv. Franco Middei;
  - Dott. Antonio Serra;
- 3) Responsabili Delegati per la Sicurezza e l’Ambiente per la Direzione Operativa:
  - Ing. Alessandro Cafarelli;
  - Rag. Alessandro Ceccarelli;
  - Ing. Marco Dottore;
  - Ing. Giovanni Macchiaverna;
  - Ing. Raffaele Santulli;
  - Dott. Claudio Scilletta;
- 4) Responsabili Delegati per la Sicurezza e l’Ambiente per la Direzione Corporate:
  - Dott. Alberto Cortesi;
  - Dott. Fabrizio Frustaci;
  - Dott. Giovanni Ferraro.

#### ***25.4 Individuazione di attività sensibili connesse a reati ambientali***

L’analisi delle attività sensibili consente di verificare se le criticità attinenti la tutela dell’ambiente sono riconducibili principalmente alle aree aziendali caratterizzate dallo svolgimento di processi tipicamente industriali (ad es. stabilimenti, officine meccaniche, depositi/rimesse, cantieri, stazioni, ecc.). Per tale motivo, ai fini della organizzazione, gestione e rilevazione, valutazione e gestione del rischio di eventi che possono causare l’insorgenza dei reati in materia ambientale si fa riferimento al Sistema di Gestione Ambientale adottato da Atac S.p.A. secondo la norma UNI EN ISO 14001, già citato.

L’analisi della macrostruttura e delle funzioni esistenti in Atac S.p.A. consente di individuare, in relazione ai reati descritti, le seguenti attività sensibili ricomprese nell’ambito della Pubblica Amministrazione:

- gestione di profili autorizzativi/documentali in ambito ambientale
- gestione di rifiuti, scarichi idrici o emissioni in atmosfera
- gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni con gli Enti Pubblici (gestione rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero l'emissione di fumi, scarichi idrici o la produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico)

#### ***25.5 Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali specifiche***

Ai fini dell’attuazione delle prescrizioni (obblighi e divieti) di cui al precedente paragrafo n.2.9 (“*Regole generali di comportamento – Reati ambientali*”), oltre che dei principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, nell’adottare le procedure specifiche con riferimento alle singole fattispecie di attività sensibili, devono essere osservati i seguenti principi di riferimento, i quali vincolano l’operato dei responsabili aziendali anche in assenza di procedure specifiche:

- le attività aziendali disciplinate dal T.U. 152/2006 e s.m.i. che richiedono la richiesta o il rilascio di una specifica autorizzazione amministrativa per il loro svolgimento devono prevedere la corretta identificazione delle figure deputate all'esercizio dell'attività stessa, alla richiesta dell'autorizzazione e alla sospensione dell'attività in assenza della documentazione prevista. I Responsabili aziendali, anche di fatto, sono tenuti ad assicurarsi della regolarità formale e sostanziale dell'attività esercitata;
- le attività aziendali disciplinate dal T.U. 152/2006 e s.m.i. che richiedono il rispetto di valori soglia/limiti (temporali o quantitativi) predeterminati da specifiche disposizioni o per specificità del processo industriale devono essere costantemente monitorate al fine di evitare non solo lo sfioramento ma anche l'approssimarsi della soglia critica. I Responsabili aziendali, anche di fatto, sono tenuti ad assicurare la verifica del rispetto dei suddetti limiti ed a intervenire prontamente al ripristino in caso di sfioramento;
- le attività aziendali disciplinate dal T.U. 152/2006 e s.m.i. che prevedono l'intervento di specifiche Autorità di controllo per il monitoraggio/verifica del loro svolgimento devono essere esercitate prestando la massima collaborazione e prevedendo l'identificazione delle persone autorizzate ad intrattenere contatti con le stesse.

**SEZIONE X – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E’  
IRREGOLARE**

## **26. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

Ai fini di una migliore comprensione della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, di seguito sono descritti, per tratti essenziali, i reati la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla società, può ingenerare responsabilità della società stessa.

Si tratta, limitatamente all'oggetto della presente Parte Speciale, sezione X, del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, contemplato all'art. 25 *duodecies* del D.lgs. 231/2001, co.1, introdotto dal decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109. Non si ritengono invece applicabili ad Atac S.p.A. le fattispecie di cui ai commi 1-bis ed 1 ter del medesimo articolo 25 *duodecies*, come modificato dalla L. 161/2018.

### ***26.1. Il reato di cui all'art. 25 duodecies co.1 del D.lgs. 231/2001***

Di seguito si riporta il testo dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, richiamato dall'art. 25 *duodecies* co.1, ove al comma 12 *bis* è contemplata la fattispecie di reato "presupposto" della responsabilità amministrativa della Società in relazione al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

#### **Articolo 22 D. Lgs. 286/1998 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.**

1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:
  - a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
  - b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
  - c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
  - d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro;d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.
4. (abrogato)
5. Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, acquisite le informazioni dalla questura competente, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici,

quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

5.0.1 Il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi cui alla presente disposizione.

5.1 Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.

5-bis. Il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:  
a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;  
b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale;  
c) reato previsto dal comma 12.

5-ter. Il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore. La revoca del nulla osta è comunicata al Ministero degli affari esteri tramite i collegamenti telematici.

5 – quater. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al comma 5.0.1 o di cui all'articolo 24-bis, comma 4, consegue la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno nonché la revoca del permesso di soggiorno.

6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per l'immigrazione. Entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso in copia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiego competente.

6-bis. Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa nel territorio nazionale.

7. (abrogato)

8. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.

9. Le questure forniscono all'INPS e all'INAIL, tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, all'ufficio finanziario competente che provvede all'attribuzione del codice fiscale.

10. Lo sportello unico per l'immigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4.

11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l'impiego, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.

11-bis. (abrogato)

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

La fattispecie di reato in esame punisce la condotta di colui il quale, anche a titolo di concorso (la qualifica di concorrente potrebbe essere contestata, ad esempio, al committente) impieghi alle proprie dipendenze – alternativamente - tre o più persone prive del permesso di soggiorno, anche una sola persona, priva di permesso di soggiorno, che abbia un'età inferiore a quella legislativamente prevista per la prestazione d'opera, ovvero lavoratori clandestini la cui salute, sicurezza o incolumità personale sia posta in pericolo in ragione di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

## **27. Fattispecie di attività sensibili in relazione al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.**

Per espressa disposizione del R.D. 148/1931 possono essere assunti da Atac solo cittadini italiani. Per tale motivo l'astratta configurabilità del reato è a titolo di concorso (art. 110 c.p.). Con riferimento all'attività svolta da Atac S.p.A., si ritiene che sussista il rischio di commissione del reato richiamato dall'art. 25 duodecies del D. Lgs. 231/2001 nell'ambito della gestione dei servizi di outsourcing per la pulizia degli uffici, delle stazioni, dei depositi e delle officine e nell'ambito della gestione dei servizi di outsourcing per la gestione dei rifiuti.

Si ritiene, pertanto, che l'area di attività ritenuta più specificatamente a rischio, rilevata in sede di identificazione delle fattispecie di attività sensibili, viene dettagliata come segue:



## AREA GESTIONE DELLE PROVVISITE

- Approvvigionamento di beni e servizi.

### **28. Principi di riferimento relativi alle procedure aziendali specifiche**

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente § 2.11 (*“Regole generali di comportamento – impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”*) della presente Parte Speciale - sezione X - oltre che dei principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, nell'adottare le procedure specifiche con riferimento alle singole Fattispecie di attività sensibili, devono essere osservati i seguenti principi di riferimento. I medesimi principi vincolano l'operato dei responsabili aziendali anche in assenza di procedure specifiche.

#### ***28.1 Specifica per il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.***

La Società, nella predisposizione delle gare di appalto relative alla pulizia dei locali ed alla gestione dei rifiuti, nonché nelle successive fasi di aggiudicazione e di stipula del contratto, deve attenersi ai seguenti presidi di controllo mirati alla prevenzione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introducendo specifiche procedure che prevedano:

- la stipula di contratti con imprese che offrano adeguate garanzie in merito all'impiego di personale regolarmente soggiornante sul territorio dello Stato;
- che il contraente debba fornire una dichiarazione con la quale attesti che i propri lavoratori siano in regola rispetto alla normativa sul soggiorno di cittadini stranieri;
- che il contratto di outsourcing preveda una clausola risolutiva espressa nell'ipotesi in cui vengano impiegati per l'erogazione dei servizi cittadini irregolarmente presenti sul territorio dello Stato.
- periodici controlli presso la sede ove il fornitore esegue la propria prestazione, al fine di verificare l'effettivo impiego unicamente di lavoratori in possesso di permesso di soggiorno.

## **SEZIONE XI – PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

## 29. Modello ex D.lgs. 231/01 e PTPC: rapporti

Con la L. 190/2012 lo stato ha avviato una politica di contrasto alla corruzione che investe la totalità delle articolazioni amministrative statali, sino ad arrivare alle realtà come quella di Atac S.p.A., Società di trasporto pubblico locale a totale partecipazione azionaria di Roma Capitale.

Atac S.p.A., in quanto articolazione funzionale dell'Ente Locale, agisce come ufficio di Roma Capitale in regime di affidamento diretto e sottoposto al c.d. controllo analogo.

In tale prospettiva di coordinamento e controllo il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione di Roma Capitale, approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 171 del 25 maggio 2015, ha dato le seguenti indicazioni in tema di rapporti tra il Modello di Organizzazione ex D.lgs. 231/01 ed il Piano Triennale Anticorruzione delle società in controllo pubblico: *“Le società partecipate e controllate dall'amministrazione capitolina sono tenute a dotarsi di un proprio piano anticorruzione, ai sensi della legge n. 190/2012. Qualora adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.lgs. 231/2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la PA previsti dal suddetto decreto, ma anche a tutti quelli considerati nella legge 190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente.”*<sup>47</sup>

A seguito della emanazione della Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», Atac S.p.A. ha provveduto ad adottare il proprio piano anticorruzione ed attuare le misure richieste (Determinazione A.U n°18 del 26.7.2016 e seguenti).

In effetti, la continua evoluzione nel tempo della legislazione anticorruzione e le difficoltà interpretative hanno portato l'ANAC<sup>48</sup> a prendere atto delle oggettive difficoltà di alcuni destinatari delle norme affermando: *“Un profilo di carattere generale che l'Autorità ha inteso affrontare nelle presenti Linee guida riguarda, come anticipato sopra, l'adeguamento dei contenuti di alcune norme che, dando per presupposti modelli organizzativi uniformi, mal si attagliano, non solo alle diverse tipologie di pubbliche amministrazioni, ma anche a soggetti con natura privatistica. Nel valutare gli adeguamenti, l'Autorità ha tenuto conto della particolare struttura e della disciplina di riferimento dei soggetti che assumono veste giuridica privata e delle esigenze di tutela della riservatezza e delle attività economiche e commerciali da essi svolte in regime concorrenziale. Per quel che riguarda le indicazioni relative all'individuazione e alla gestione del rischio, ad esempio, si è tenuto conto della necessità di coordinare quanto previsto nella legge n. 190 del 2012 per i piani di prevenzione della corruzione con le disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, sia in termini di modello di organizzazione e gestione che di controlli e di responsabilità.”*

Ed ancora: *“Conclusivamente, l'Autorità non può non rilevare - anche alla luce delle numerose richieste di chiarimenti pervenute - che il quadro normativo che emerge dalla legge n. 190 del 2012 e dai decreti di attuazione è particolarmente complesso, non coordinato, fonte di incertezze interpretative, non tenendo adeguatamente conto delle esigenze di differenziazione in relazione ai soggetti, pubblici e privati, a cui si applica. È pertanto auspicio dell'Autorità, in una revisione del quadro legislativo, quale sembra prospettarsi nell'attuale fase di discussione del d.d.l. A.C. n. 3098 «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» già*

<sup>47</sup> Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Roma Capitale par. 3.2.

<sup>48</sup> Autorità Nazionale Anticorruzione.

*approvato dal Senato della Repubblica il 30 aprile 2015, che il Parlamento e il Governo intervengano per risolvere e superare lacune, dubbi e difficoltà interpretative e favorire, così, una più efficace applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.”*

Secondo quanto previsto dalle Linee Guida espresse dall’ANAC con la Delibera n. 1134/2017, Atac S.p.A. è dotata sia del Modello ex. D.Lgs. 231/01 che del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

In questo contesto, è opportuno quindi chiarire i rapporti tra il D.lgs. 231/01 e la L. 190/2012.

In relazione ad ipotesi corruttive, il decreto legislativo 231 del 2001 fa riferimento solo ad alcune fattispecie di reato, come la concussione, l’induzione indebita a dare o promettere utilità e la corruzione, nonché la corruzione tra privati. Inoltre, perché possa rispondere di responsabilità a titolo di reato la società deve trarre un vantaggio dalla commissione di una di tali fattispecie. Non così la legge n. 190 del 2012, che fa riferimento, invece, ad un concetto più ampio di corruzione in cui rilevano non solo l’intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma in cui si debbono ricomprendere tutte le situazioni di “cattiva amministrazione”, in cui assumono rilevanza tutti i comportamenti e le decisioni che deviano in modo significativo dalla cura imparziale dell’interesse pubblico, cioè tutte le situazioni nelle quali interessi privati possano anche solo tentare di condizionare impropriamente l’azione delle amministrazioni o degli enti.

L’ANAC con la sopracitata Delibera n. 1134 del 2017, ha suggerito alle società in controllo pubblico che abbiano già adottato il modello di organizzazione e gestione di integrare le misure previste dal D.lgs. 231/01 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità di cui alla L. 190/2012 riconducendole in un documento unitario in modo tale che pur nella diversità operativa ed applicativa, siano facilmente reperibili, consultabili e opportunamente coordinate. Tale integrazione deve essere effettuata collocando tali misure in una sezione apposita in modo che siano chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti. Le linee guida lasciano facoltà di mantenere distinti i due documenti pertanto, nel PTPCTe di Atac sono riportate tutte le misure obbligatorie per legge e quelle ulteriori eventualmente predisposte che integrano senza sovrapporsi quelle del Modello D.lgs. 231/2001, in modo da poter presidiare il rischio connesso alle fattispecie di corruzione.

Il quadro che ne deriva è di un rapporto di reciproca dipendenza tra le normative e con la presente sezione si intende coordinarne l’applicazione all’interno di Atac S.p.A.

### **30. Modello ex D.lgs. 231/01 e PTPC: funzioni**

Prima di enucleare il contenuto del Piano Triennale di prevenzione della corruzione di Atac S.p.A., appare opportuno richiamare i principi posti a base dei rispettivi sistemi di prevenzione.

#### ***30.1 Il Modello ex D.lgs. 231/01:***

Il principio posto a fondamento del modello 231 è di prevenire il verificarsi di alcuni specifici reati, la cui commissione, da parte di dipendenti o amministratori o collaboratori nell’interesse o a vantaggio della società, comporta la applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive a carico della società.

L'architettura del sistema normativo ex D.lgs. 231/01, inoltre, basa la propria efficacia preventiva ed eventualmente esimente di fronte all'esame giudiziario, sulla declinazione di un modello organizzativo e gestorio idoneo a prevenire i reati, sulla presenza di un organismo deputato al controllo, sulla riduzione delle ipotesi di elusione al solo ambito della frodolenza e su di una attività di controllo periodica effettiva.

In tale contesto, la società deve: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati; d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

### ***30.2 Il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione:***

Come sopra accennato, la legge n. 190 del 2012 fa riferimento, invece, ad un concetto più ampio di corruzione in cui si debbono ricomprendere tutte le situazioni di “cattiva amministrazione”, in cui assumono rilevanza tutti i comportamenti e le decisioni che deviano in modo significativo dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè tutte le situazioni nelle quali interessi privati possano anche solo tentare di condizionare impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti.

Può affermarsi, quindi, che il Piano di Prevenzione della corruzione ha come funzione principale la prevenzione di comportamenti anche solo latamente illegittimi - civili, penali ed amministrativi - che distorcono la naturale e corretta attività amministrativo/gestionale caratteristica di un Ente o di una Società pubblica, indipendentemente dal tipo di reato o di gestione illecita commessa, ma il cui riflesso lede il principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione e la sana e corretta gestione della cosa pubblica.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) è un documento attraverso il quale si intende descrivere la strategia di prevenzione del rischio corruttivo, anche potenziale, e le misure di prevenzione volte a prevenire il rischio. I PTPC, a seguito delle modifiche introdotte con il D.lgs. n. 97/2016 contengono anche la definizione delle misure per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza, ossia le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati e informazioni previsti dalla normativa vigente D.lgs. n. 33/2013.

In tale ottica la Società deve: a) identificare le aree a rischio; b) identificare le attività a rischio; c) identificare le contromisure adeguate; d) nominare un Responsabile Anticorruzione; e) svolgere una attività di controllo periodica.

Dal 2016 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, è stato unificato con il responsabile della Trasparenza al fine di rafforzarne il ruolo.

Ulteriori strumenti di prevenzione della corruzione oggetto di implementazione normativa sono rappresentati da:

- la disciplina delle situazioni di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali, contenuta nel decreto legislativo n. 39/2013;
- l'obbligo generale di astensione contenuto nell'art. 6-bis della legge sul procedimento amministrativo (L.241/90) introdotto dalla citata Legge 190/2012, in base al quale il

responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

- le misure previste a tutela del dipendente che segnala illeciti, di cui è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

### **31. PTPC: Modalità attuative e coordinamento delle funzioni**

#### ***31.1 Inserimento del PTPC***

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Atac S.p.A. è redatto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza, sulla base di quanto previsto dalla L. 190/2012 e s.m.i, dalle direttive dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e sulla base delle indicazioni del socio Roma Capitale.

Il PTPCT è adottato annualmente dall’organo di indirizzo su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, è approvato con Delibera dell’Organo Amministrativo ed è considerato parte integrante del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Atac S.p.A., da intendersi integralmente trascritto all’interno della presente Parte Speciale.

Il Piano Triennale, unitamente al Modello 231, è pubblicato nella sezione Società Trasparente del sito internet ufficiale di Atac S.p.A.

#### ***31.2 Rapporti tra OdV e RPC***

Ai fini della miglior efficacia dell’azione preventiva sui rischi corruttivi, e di maggior incisività negli interventi di controllo, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e l’Organismo di Vigilanza operano in regime di piena collaborazione, al fine di consentire una azione di monitoraggio presente, costante e coordinata.

#### ***31.3 Flussi informativi e incontri periodici***

A tal fine, il RPCT e l’OdV adottano la seguente politica di reciproca informativa e collaborazione:

- 1) Nel rispetto delle funzioni demandate e delle rispettive linee gerarchiche, tutte le informazioni che rivelassero la potenziale violazione del sistema di prevenzione dei reati 231 o del rischio corruttivo saranno tempestivamente comunicate dal RPC all’OdV e viceversa, al fine di ottenere la risposta aziendale più opportuna;
- 2) Il RPCT e l’OdV si incontrano periodicamente per verificare se sussistano problematiche pendenti o disallineamenti rispetto alla programmazione;
- 3) A fine anno il RPCT e l’OdV si scambiano reciprocamente informazioni sul proprio operato anche al fine di poterne dare notizia nella reportistica per l’Organo Amministrativo;

## **SEZIONE XII CONTROLLI**

## 32. Cenni sul Sistema di Controllo Interno di ATAC S.p.a.

Il Modello previsto dal D.lgs. 231/01 costituisce parte integrante del Sistema di Controllo Interno Societario. Come già rilevato nella Parte Generale del presente Modello (par. 4.4), l'esigenza di conformità al decreto 231/01 ha comportato, per ATAC, una fase di riesame del Sistema di Controllo Interno esistente ed operante nella Società – sia pure limitatamente agli aspetti di rilevanza per la *compliance* 231 – e la valutazione della sua idoneità rispetto alle finalità di prevenzione del rischio crimine stabilite dalla norma.

In linea generale, per “Sistema di Controllo Interno” si intende «*l'insieme delle regole, procedure e strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati*»<sup>49</sup>.

Inteso in questo senso, il Sistema di Controllo Interno assume le caratteristiche di un processo trasversale a tutte le funzioni aziendali, coinvolge l'intero personale della Società ed investe la responsabilità primaria dell'Organo Amministrativo, (per il tramite del Presidente – se presente il CdA o, in alternativa, dell'AU), che ha il compito di fissarne gli indirizzi e di verificarne il funzionamento e l'efficacia, in conformità agli obblighi di legge che gravano sull'organo gestorio (art. 2380 e ss. cod. civ.).

A sua volta, l'Organo Amministrativo – quale componente del Sistema di Controllo Interno di ATAC – si posiziona al vertice di una piramide che risulta articolata su diversi livelli di controllo e di soggetti ad essi preposti:

1. un **primo livello** che definisce e gestisce i controlli c.d. “di linea” sulle singole attività dispiegate nell'ambito dei processi aziendali e compete al management operativo di ciascuna Direzione aziendale;
2. un **secondo livello** che presidia, in modo trasversale, il processo di gestione e controllo dei rischi, garantendone la coerenza rispetto agli obiettivi aziendali e rispondendo a criteri di segregazione organizzativa in modo sufficiente per consentire un efficace monitoraggio delle diverse tipologie di rischio: è il caso, ad esempio, del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione che coordina il sistema di sicurezza nei luoghi di lavoro, del Controllo di Gestione, dei sistemi di certificazione implementati in Azienda (Qualità, Ambiente) o anche di specifiche funzioni di controllo di specifici settori di *compliance* normativa (ad es. responsabili ed incaricati del trattamento dei dati personali, amministratori di sistema, altre figure referenziali del sistema *data protection*);
3. un **terzo livello** che è chiamato a fornire una valutazione indipendente sul disegno e sul funzionamento del complessivo Sistema di Controllo Interno, accompagnato da piani di miglioramento del predetto Sistema concordati con il Management: in ATAC tale presidio è assicurato dalla Struttura Internal Audit, che è in staff all'Organo Amministrativo, con l'obiettivo di assicurare lo svolgimento di attività di *assurance* e consulenza finalizzate al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi.

---

<sup>49</sup> Codice di Autodisciplina – Comitato per la Corporate Governance – Borsa Italiana S.p.A. – 2006.



I soggetti aziendali coinvolti nei controlli di primo, secondo e terzo livello, come sopra esemplificati, riportano – attraverso specifiche linee dedicate di flussi informativi periodici e/o specifiche comunicazioni (in entrata e in uscita) – agli organi di vertice del Sistema di Controllo Interno, quali:

- Organo Amministrativo (inteso come Amministratore Unico (AU) o CdA)<sup>50</sup>;
- Direttore Generale (di seguito, anche DG – se presente);
- Collegio Sindacale;
- Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/01 (di seguito, anche OdV).

Di seguito, viene fornita una breve disamina del ruolo assunto dagli organi di vertice sopra riportati, nell'ambito del Sistema di Controllo Interno.

### ***32.1 L'Organo Amministrativo nell'ambito del Sistema di Controllo Interno***

All'Organo Amministrativo di ATAC fanno capo le funzioni e gli obblighi previsti dal codice civile, la responsabilità degli indirizzi strategici ed organizzativi della Società, nonché la verifica dell'esistenza dei controlli necessari per monitorare l'andamento della società.

In base allo Statuto ed al Codice di Corporate Governance l'Organo Amministrativo (nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'AU) è deputato a gestire i rapporti col socio Roma Capitale ed ha la rappresentanza della società di fronte a terzi e, nell'ambito delle sue competenze, in giudizio.

All'Organo Amministrativo sono conferite le deleghe strumentali allo svolgimento delle funzioni di partecipazione alla definizione degli indirizzi strategici, di controllo interno e di informazioni al Socio Roma Capitale così come previsto dallo Statuto. All'Organo Amministrativo fanno capo, oltre alle funzioni gestorie non delegabili *ex lege* (art. 2381 comma 4, c.c.), le specifiche attribuzioni ad esso devolute dal Codice di Corporate Governance: tra queste emerge – quale competenza direttamente ascrivibile al Sistema di Controllo Interno - l'approvazione del modello organizzativo e gestionale di cui al D.lgs. 231/01 e la nomina dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, nell'ambito del Sistema di Controllo Interno, l'Organo Amministrativo è l'organo deputato a valutare *ex lege* (art. 2381, comma 3, c.c.) l'adeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile della Società, nonché il generale andamento della gestione, sulla base delle informazioni ricevute dagli organi delegati e dagli altri soggetti aziendali coinvolti nel sistema di governo e controllo dell'Azienda.

Posto che il presente Modello costituisce una componente necessaria all'adeguatezza degli assetti aziendali di cui all'art. 2381 c.c., ne deriva che le misure idonee alla prevenzione dei reati ex d. lgs. 231/2001 rientrano nell'oggetto del dovere di valutazione dell'Organo Amministrativo volto ad assicurare ad ATAC un assetto amministrativo e organizzativo "adeguato".

Sotto il profilo della *compliance* al D.lgs. 231/2001, all'Organo Amministrativo compete anche la responsabilità dell'adozione ed efficace attuazione di un idoneo Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/01. Il corretto esercizio di tale responsabilità costituisce specifico parametro di diligenza nell'ottemperare all'obbligo di garantire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile "adeguato" alla natura e alle dimensioni dell'impresa, come prescritto

---

<sup>50</sup> Qualora in Atac fosse presente il CdA e non l'AU, si identifica nel Presidente CdA la figura Responsabile di riferimento.

dalla normativa civilistica vigente (art. 2381, comma 5, cod. civ.). Più precisamente, l'adozione di "adeguati assetti organizzativi" di cui all'art. 2381 c.c. costituisce adempimento del dovere di corretta gestione dell'Organo Amministrativo, nella misura in cui tali "assetti" includano anche un modello organizzativo idoneo alla gestione del rischio "reato 231".

Nell'ambito del Sistema di Controllo Interno, l'Organo Amministrativo (AU/Presidente del CdA) è referente diretto dell'OdV in quanto destinatario di specifiche linee di reporting da parte dell'Organismo di Vigilanza circa le verifiche di attuazione del Modello 231 ed è tenuto a proporre gli aggiornamenti del Modello Organizzativo e del Codice Etico. Inoltre, l'Organo Amministrativo dispone di generali poteri di impulso e coordinamento del Sistema di Controllo Interno, attraverso l'Internal Audit, struttura a lui collegata in posizione di *staff*.

L'Organo Amministrativo (AU/Presidente del CdA) è altresì tenuto a rispettare gli obblighi informativi nei confronti dell'Organo Amministrativo, del Collegio Sindacale e del socio Roma Capitale previsti dal Codice di Corporate Governance, dallo Statuto.

### ***32.2 Il Direttore Generale nell'ambito del Sistema di Controllo Interno.***

Il Direttore Generale di ATAC – se presente - ha la responsabilità della gestione ordinaria della società, fatte salve le specifiche attribuzioni devolute all'Organo Amministrativo dal Codice di Corporate Governance.

Al Direttore Generale sono attribuite le deleghe strumentali allo svolgimento delle sue funzioni conformemente alle delibere dell'Organo Amministrativo vigenti nel tempo e relative ad attribuzioni, deleghe e macrostruttura.

In particolare, sotto il profilo della *compliance* al D.lgs. 81/2008 al DG di ATAC, a seguito di delibera dell'Organo Amministrativo, è stata attribuita la qualifica di "Datore di Lavoro" al quale spetta il compito di dare esecuzione agli adempimenti normativi in materia di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ed ambiente, con le più ampie facoltà in termini di poteri decisionali e di spesa e di delega per il corretto espletamento del mandato, fermo restando l'obbligo di vigilanza sull'operato dei soggetti delegati nelle suddette materie.

Inoltre, al Direttore Generale compete la gestione ed il presidio dell'organizzazione della Società nel rispetto del Modello 231 implementato.

### ***32.3 Il Collegio Sindacale nell'ambito del Sistema di Controllo Interno.***

Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo interno alla Società, garante della legalità dell'operato degli organi di vertice amministrativo e di questa risponde al socio Roma Capitale e ai terzi.

In conformità al disposto normativo (art. 2403 c.c.), il Collegio Sindacale di ATAC vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Nell'ambito della vigilanza sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo aziendale, al Collegio Sindacale compete anche un monitoraggio – di secondo livello rispetto a quello operato dall'OdV – sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello 231. In particolare, il Collegio dovrà:

- valutare il rapporto consuntivo presentato, con cadenza infrannuale, dall'OdV, in merito all'attività svolta da quest'ultimo nel periodo di riferimento trascorso, analizzando eventuali scostamenti dal programma di vigilanza approvato in via preventiva (cfr. § 5.6.1 Parte Generale);
- valutare le eventuali criticità emerse dal rapporto dell'OdV, sia in termini di specifici comportamenti a rischio o eventi critici interni alla Società, sia in termini generali di efficacia del Modello 231 in relazione alle aree e fattispecie di attività sensibili analizzate;
- raccogliere presso i responsabili delle varie Direzioni aziendali, ogniqualvolta ne ravvisi la necessità ed avvalendosi dei poteri attribuiti dall'art. 2403 c.c., eventuali ulteriori informazioni rilevanti in ordine al rispetto ed all'attuazione del presente Modello all'interno dell'Azienda;
- tenere traccia delle conclusioni dell'attività svolta ed inserire – in apposito paragrafo della relazione da proporre all'Assemblea dei soci in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio – opportuni elementi descrittivi dell'attività propria di vigilanza esplicitata sulla *compliance* aziendale al D.lgs. 231/2001.

Nell'ambito del Sistema di Controllo Interno, il Collegio Sindacale è interlocutore diretto dell'OdV, in quanto destinatario di specifiche linee di reporting da parte dell'Organismo di Vigilanza circa le verifiche di attuazione del Modello 231 ed è altresì tenuto a rispettare gli obblighi informativi nei confronti del vertice amministrativo e del socio Roma Capitale previsti dal Codice di Corporate Governance.

#### ***32.4 L'Organismo di Vigilanza nell'ambito del Sistema di Controllo Interno.***

Fermo restando il potere discrezionale dell'Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse alle Fattispecie di attività sensibili relativi ai reati di cui alla presente parte speciale diretti a verificare la conformità delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantita completa informazione sulla documentazione aziendale rilevante inerente le Fattispecie di attività sensibili.

Di detti controlli l'Organismo di Vigilanza riferisce periodicamente agli organi di Corporate Governance sopra richiamati, in base ai compiti demandati e nei modi e nei termini previsti nella Parte Generale del presente Modello, alla quale si rinvia per tutto quanto attiene i flussi informativi e le interrelazioni con gli organi di vertice del Sistema di Controllo Interno e le altre funzioni aziendali (§ 5.6.1).

Fatta salva la verifica del rispetto degli specifici protocolli già adottati dalla società e di quelli enunciati nel Modello in relazione alle singole categorie di reato, gli specifici compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati ex D.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- a) verifica del sistema delle deleghe;

- b) verifica del rispetto dei limiti di spesa;
- c) monitoraggio del regolare svolgimento del reporting verso gli organi deputati;
- d) monitoraggio sull'efficacia e sul rispetto delle procedure interne e delle regole;
- e) esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'Organismo di Vigilanza dovrà:

- riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo sul Modello, in modo continuativo, all'Organo Amministrativo ;
- predisporre, con cadenza semestrale, nei confronti dell'Organo Amministrativo prese del Collegio Sindacale un rapporto scritto contenente l'attività svolta e, in quella relativa al secondo semestre, il piano delle attività previste per l'anno successivo.

### **33. Protocolli di controllo ex D.lgs. 231/01 rilevati**

L'attività di analisi da cui scaturisce il presente Modello ha consentito di rilevare, unitamente alle Direzioni aziendali di riferimento precedentemente citate, anche un'ampia gamma di documenti aziendali che, pur preesistenti o comunque indipendenti rispetto all'adozione del Modello, possono essere considerati, nell'ottica complessiva del Sistema di Controllo Interno e ciascuno nei limiti delle proprie specificità, come protocolli di controllo già operativi in Azienda, rispetto alla finalità di prevenzione del rischio criminale attualmente presidiata, in maniera organica, dal Modello.

Si è già anticipato, nella Parte Generale (§ 4.4), come la *compliance* 231 di ATAC abbia progressivamente recepito, in una logica di graduale apprezzamento dell'esistente, determinati presidi di controllo già operativi ad altri fini quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) Codice di Corporate Governance,
- b) Sistema di Comunicazione e Formazione,
- c) Sistema Disciplinare di cui al R.D. 148/31,
- d) Macrostruttura organizzativa aziendale,
- e) Sistema del Controllo di Gestione.

A definizione e chiusura di tale processo dinamico di recepimento - conseguente alle rilevazioni eseguite durante la fase di analisi- è stata effettuata, una specifica raccolta delle misure organizzative/procedurali che, sebbene già adottate dalla Società, vengono ora ad esplicare effetti – in quanto recepite dal Modello 231– in funzione di specifici “protocolli di controllo” del rischio di reato, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b) del Decreto.

In particolare, un tale “valore aggiunto” deve essere riconosciuto ai presidi organizzativi di seguito elencati nell'ambito dell'analisi documentale riferita al Modello:

- Statuto;
- Codice Etico;
- Codice di Corporate Governance;
- Modello di organizzazione e di gestione ex art. 30 D.lgs. 81/08;
- Sistemi di gestione “certificati”, quali:
  - Ambiente;
  - Qualità;
- Sistema Organizzativo di gestione della Privacy
- Disposizioni Organizzative;

- Ordini di Servizio;
- Visura camerale;
- Regolamenti interni;
- Disposizioni gestionali;
- Manuali;
- Disciplinari;
- Codice disciplinare;
- Linee-guida;
- Procedure.

#### **34. Conservazione della documentazione**

Presso la Struttura Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01 è conservata copia cartacea e/o informatica di tutto il materiale relativo al Modello. All'archivio cartaceo/informatico hanno facoltà di accedere l'Organo Amministrativo, i membri del Collegio Sindacale, i componenti dell'OdV e coloro che siano specificamente autorizzati dal Presidente dell'OdV, salve le disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

## **SEZIONE XIII - APPENDICE**

### **35. Reati non classificabili nel contesto**

Vengono di seguito indicati i reati previsti dal susseguirsi delle modifiche normative che non trovano collocazione del contesto delle sezioni del Modello o che non sono di immediata applicazione a alle attività di Atac S.p.A.

### **36. Delitti contro la personalità individuale**

La Legge 29 ottobre 2016, n. 199 (in G.U. 03/11/2016, n.257) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) la modifica dell'art. 25-quinquies, comma 1, lettera a), introducendo nel novero dei reati presupposto l'art. 603-bis C.P. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Tale reato, benché contenga aspetti di astratta applicabilità ad Atac S.p.A., ha trovato la sua genesi nel contrasto al caporalato ed alla tutela di quella fascia di persone che si trovano a lavora in contesti destrutturati.

Tale articolo si collega anche allo sfruttamento del lavoro di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare di cui alla sezione X, e precisamente all'Articolo 22 D. Lgs. 286/1998 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.

#### **603-bis C.P. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.